

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 9 novembre 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 agosto 2018.

Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018, relativa a: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento" pag. 5

DECRETO PRESIDENZIALE 8 agosto 2018.

Emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 13 luglio 2018, relativa a: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio 2017, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 118 del 6 marzo 2018 - Apprezzamento" pag. 6

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 2 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Orchidea, con sede in Leonforte, e nomina del commissario liquidatore pag. 7

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 29 agosto 2018.

Istituzione del Parco archeologico di Segesta, ricadente nel territorio del comune di Calatafimi Segesta pag. 8

Assessorato dell'economia

DECRETO 18 ottobre 2018.

Aggiornamento dell'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale pag. 9

DECRETO 26 ottobre 2018.

Disposizioni relative ai controlli sulle società in house e controllate dalla Regione. pag. 13

DECRETO 29 ottobre 2018.

Proroga al 31 ottobre 2018 dell'Accordo per il credito 2015. pag. 16

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità

DECRETO 26 settembre 2018.

Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e dell'elenco definitivo delle operazioni non ammesse a valere sull'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-2020 pag. 19

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 26 settembre 2018.

Nuove modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente - gestione del Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente . . pag. 40

Assessorato della salute

DECRETO 28 settembre 2018.

Adozione di schede progettuali relative ai Progetti Obiettivo di PSN anno 2018 di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR dell'1 agosto 2018 pag. 45

DECRETO 12 ottobre 2018.

Determinazione del contributo per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica che effettuano dialisi domiciliare pag. 66

DECRETO 17 ottobre 2018.

Autorizzazione e accreditamento biennale del punto di raccolta collegato all'Unità di raccolta fissa ADIS di Licata, sito in Ravanusa, operante in convezione con l'Azienda sanitaria provinciale n. 1 di Agrigento per la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti pag. 67

DECRETO 29 ottobre 2018.

Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione per operatori volontari per il trasporto sanitario secondario in ambulanza I e II livello (OTSSA) (OTSEA) pag. 68

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 15 ottobre 2018.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Rometta pag. 78

DECRETO 18 ottobre 2018.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nicolosi pag. 81

DISPOSIZIONI E COMUNICATI**Presidenza:**

Provvedimenti concernenti nomina e conferma dei commissari straordinari di Istituti autonomi case popolari pag. 96

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Approvazione in via definitiva della graduatoria integrativa delle domande ammesse alla misura 2.48 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del PO FEAMP 2014-2020 pag. 96

PSR 2014/2020 - Misura 3 Attività di informazione, promozione e pubblicità - Sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" - Comunicato relativo ai decreti

n. 2524 del 23 ottobre 2018, modifica Disposizioni attuative e procedurali e n. 2553 del 24 ottobre 2018, bando pubblico pag. 97

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative pag. 97

Scioglimento della cooperativa Obiettivo Madonita, con sede in Castelbuono pag. 97

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Inserimento del Parco archeologico di Pantelleria nel Sistema dei Parchi archeologici siciliani pag. 97

Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione per l'arte e la cultura Lauro Chiazzese, con sede in Palermo pag. 97

Assessorato dell'economia:

Cancellazione dall'Albo regionale delle banche della banca "Senatore Pietro Grammatico" di Paceco Credito Cooperativo, con sede in Paceco pag. 97

Cancellazione dall'Albo regionale delle banche della Banca di Sviluppo Economico S.p.A., con sede in Catania pag. 97

Provvedimenti concernenti autorizzazione a intermediari per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 97

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Decadenza della concessione di acque minerali denominata "Gerasia" intestata alla società Reale s.r.l., con sede legale nel comune di Ali Terme pag. 98

Voltura del decreto 9 marzo 2016 alla ditta Realizzazioni e Montaggi s.r.l., con sede legale in Siracusa, per la gestione di un impianto di compostaggio nel comune di Ragusa pag. 98

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore dei comuni di Mazzarà Sant'Andrea, Basicò e Viagrande a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficientamento energetico (Star Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni pag. 98

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Comunicato relativo all'approvazione dell'Avviso pubblico per l'invito alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco per l'offerta di servizi per il rafforzamento delle competenze di n. 62 ex lavoratori in mobilità dell'area di

crisi industriale di Gela, percettori di misure di sostegno al reddito, e per l'erogazione dei voucher formativi pag. 98

Provvedimenti concernenti sostituzione di componenti della I e II Commissione provinciale di conciliazione di Palermo pag. 98

Comunicato relativo al decreto n. 2137 del 30 ottobre 2018, di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, ammesse ma non finanziate, non ammesse per punteggio insufficiente, domande escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità relativa all'Avviso n. 17/2017 "per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari" - PO della Regione siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.3.7 pag. 99

Approvazione delle graduatorie provvisorie delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico riguardante l'intervento "Fondo Politiche Giovanili" - Anni 2014 - 2015 - 2016 pag. 99

Comunicato relativo all'Avviso per l'erogazione dei contributi regionali di cui all'art. 60 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 pag. 99

Elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi - Aggiornamento pag. 99

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Presca d'atto degli atti di contabilità finale e del quadro economico finale di un intervento della Città metropolitana di Messina a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013 pag. 99

Approvazione di perizia ed assunzione di impegno di somma per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel comune di Castelmola pag. 99

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Approvazione di modifiche all'Avviso pubblico n. 5/2018 per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e degli schemi di allegati generati dalla procedura informatica di presentazione pag. 99

Assessorato della salute:

Autorizzazione alla Casa di cura Igea s.r.l., sita in Partinico, per la rimodulazione dei posti letto accreditati pag. 99

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società "Laboratorio di Analisi Cliniche dott.ssa A. Stalteri & C. s.n.c." alla società "C.A.D. s.r.l." pag. 100

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Scalia Giuseppe s.n.c. alla società Laboratorio Analisi Cliniche dott. Bella Dario s.n.c. e contestuale trasferimento della sede operativa pag. 100

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Interventi di riequilibrio ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale nell'area costiera di Unci. Progetto esecutivo di 2° stralcio funzionale sito nel comune di Lipari pag. 100

Procedura di valutazione ambientale strategica per un programma costruttivo nel comune di Taormina pag. 100

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica di un lotto di terreno nel comune di Mazara del Vallo pag. 100

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Castellammare del Golfo pag. 100

Parere motivato favorevole relativamente al processo di valutazione ambientale strategica sulla variante urbanistica al PRG del comune di Partinico, riguardante la delocalizzazione della distilleria Bertolino pag. 100

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante di riclassificazione urbanistica di un'area nel comune di Rosolini pag. 101

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. nel comune di Vittoria pag. 101

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta S.A.C.C.A S.p.A. Siculo Emiliana, con sede in Calatabiano, per il proseguimento dell'esercizio dell'attività IPPC di fabbricazione di carta e cartone pag. 101

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. del comune di Vittoria pag. 101

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Mascali pag. 101

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione di un'area edificabile nel comune di Licata pag. 101

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Trapani per la normazione urbanistica di lotti di terreno pag. 101

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Mazara del Vallo per la disciplina di un'area pag. 101

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Termini Imerese pag. 102

STATUTI

Statuto del comune di Malfa - Modifiche ed integrazioni
 pag. 102

CIRCOLARI**Assessorato dell'economia**

CIRCOLARE 24 ottobre 2018, n. 19.

Tesoreria unica - Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni (TU) pag. 103

CIRCOLARE 24 ottobre 2018, n. 21.

Società in house e controllo analogo - Azione di responsabilità e danno erariale. Circolare esplicativa pag. 105

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

CIRCOLARE 25 ottobre 2018.

Circolare prot. n. 22230 del 26 giugno 2018 - Disabilità psichica pag. 110

SUPPLEMENTO ORDINARIO**Decreti assessoriali****Assessorato dell'economia**

DECRETO 8 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

DECRETO 8 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

DECRETO 8 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

DECRETO 8 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

DECRETO 8 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

DECRETO 8 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

DECRETO 8 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

DECRETO 10 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

DECRETO 11 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.

DECRETO 11 ottobre 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 agosto 2018.

Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018, relativa a: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e, in particolare, l'art. 185;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed, in particolare, l'art. 15;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 - Adozione definitiva";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 18 novembre 2015: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione CE/5904 del 17 agosto 2015 - Istituzione del comitato di sorveglianza";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 177 dell'11 maggio 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Apprezzamento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 27 luglio 2016, relativa a: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Documento integrato";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione";

Vista la deliberazione n. 285 del 9 agosto 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Programmazione attuativa 2016/2018 del P.O. FESR 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 18 gennaio 2017, relativa a: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa aiuti P.O. FESR 2014-2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento";

Vista la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive prot. n. 43551 del 3 agosto 2018 (Allegato "A");

Ritenuto di conferire certezza notizia alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere procedere alla trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1

La trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018, relativa a: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento".

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 8 agosto 2018.

MUSUMECI

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018 è visionabile nel sito http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_263_18.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 31 agosto 2018, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 93.

(2018.42.2684)125

DECRETO PRESIDENZIALE 8 agosto 2018.

Emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 13 luglio 2018, relativa a: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio 2017, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 118 del 6 marzo 2018 - Apprezzamento".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
 Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
 Visto il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni", come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n. 18;
 Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
 Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e, in particolare, l'art. 185;
 Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;
 Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;
 Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
 Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed, in particolare, l'articolo 15;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015 - Adozione definitiva";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 18 novembre 2015: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione CE 5904 del 17 agosto 2015 - Istituzione del Comitato di sorveglianza";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 177 dell'11 maggio 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Apprezzamento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 27 luglio 2016, relativa a: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Documento integrato";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 27 luglio 2016: "Programma operativo FESR Sicilia 2014-2020. Ripartizione delle risorse del Programma per Centri di responsabilità e obiettivi tematici - Approvazione";

Vista la deliberazione n. 285 del 9 agosto 2016, con la quale la Giunta regionale ha approvato la Programmazione attuativa 2016/2018 del P.O. FESR 2014-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 18 gennaio 2017, relativa a: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa aiuti P.O. FESR 2014-2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017: "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2018";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017: "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 118 del 6 marzo 2018: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 70 del 23 febbraio 2017 - Apprezzamento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 13 luglio 2018: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio 2017, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 118 del 6 marzo 2018 - Apprezzamento";

Vista la nota del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive prot. n. 43551 del 3 agosto 2018 (Allegato "A");

Ritenuto di conferire certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 13 luglio 2018, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da inoltrare alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Ritenuto conseguentemente di dovere procedere all'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 13 luglio 2018;

Decreta:

Art. 1

L'emanazione della deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 13 luglio 2018, relativa a: "Schede programmazione attuativa regimi di aiuti P.O. FESR 2014-2020 - Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016, n. 70 del 23 febbraio 2017, n. 111 del 15 marzo 2017 e n. 118 del 6 marzo 2018 - Apprezzamento".

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 8 agosto 2018.

MUSUMECI

N.B. - La deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 13 luglio 2018 è visionabile nel sito http://www.regione.sicilia.it/deliberegiunta/file/giunta/allegati/Delibera_263_18.pdf.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 31 agosto 2018, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 94.

(2018.42.2684)125

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 ottobre 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Orchidea, con sede in Leonforte, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la relazione di mancata revisione del 30 ottobre 2014, assunta al prot. n. 63660 del 18 novembre 2014, redatta da un revisore della Legacoop, relativa alla cooperativa Orchidea, sede in Leonforte (EN), con la quale si propone l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorità giusto art. 2545 *septiesdecies* del codice civile con nomina del liquidatore;

Vista la nota prot. n. 55345 del 30 ottobre 2015, notificata in data 12 novembre 2015, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Considerato che avverso la predetta comunicazione non è pervenuta alcuna opposizione;

Visto il promemoria prot. n. 70565 del 20 dicembre 2017 del servizio 10 - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Nigrelli Gianluca;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Orchidea, con sede in Leonforte (EN),

costituita il 21 luglio 1986, codice fiscale 00500900865, numero REA EN - 38201, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.

Art. 2

L'avv. Nigrelli Gianluca, nato ad Agrigento il 21 agosto 1978 e residente a Mussomeli (CL) in c.da Monticelli s.n.c., è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 2 ottobre 2018.

TURANO

(2018.42.2674)041

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 29 agosto 2018.

Istituzione del Parco archeologico di Segesta, ricadente nel territorio del comune di Calatafimi Segesta.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
E L'IDENTITÀ SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;

Visto il D.P.R. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia;

Vista la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, recante norme sull'istituzione ed ordinamento dei musei regionali e su interventi nei settori del teatro e dei beni culturali;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato approvato il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 - Titolo II - dettante norme sull'istituzione del Sistema dei parchi archeologici in Sicilia, in attuazione delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e finalizzato alla salvaguardia, alla gestione alla difesa del patrimonio archeologico regionale e a consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

Visto il D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 dell'Assessore per i beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, con il quale, ai sensi del comma 2, art. 20, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, sono state individuate le aree archeologiche costituenti il Sistema dei parchi archeologici della Regione, tra le quali è compresa quella di Segesta, ricadente nel comune di Calatafimi Segesta;

Visto il D.A. 29 aprile 2013, n. 1142, recante modifiche ed integrazioni al D.A. 11 luglio 2001, n. 6263, con il quale è stato rimodulato il Sistema dei parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. 23 gennaio 2014, n. 117, recante modifiche ed integrazioni al D.A. 11 luglio 2001, n. 6263 e al D.A. 29 aprile 2013, n. 1142, con il quale è stato rimodulato il Sistema dei parchi archeologici della Regione;

Visto il D.A. 30 agosto 2017, n. 3827, recante modifiche ed integrazioni al D.A. 11 luglio 2001, n. 6263, al D.A. 29 aprile 2013, n. 1142 e al D.A. 23 gennaio 2014, n. 117, con il quale è stato rimodulato il Sistema dei parchi archeologici della Regione;

Visto il D.P.R. 14 giugno 2016, n. 12, di natura regolamentare, concernente la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali da cui deriva l'assetto organizzativo del Dipartimento regionale dei beni cultura-

li e dell'identità siciliana che, in ordine al Sistema dei parchi archeologici di cui alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 individua il servizio 37 "Parco archeologico di Segesta";

Visto il D.A. 19 aprile 2013, n. 995 di individuazione del perimetro del Parco archeologico di Segesta, con i relativi allegati;

Considerata l'importanza strategica del "Parco archeologico di Segesta" ai fini della valorizzazione del territorio interessato, nonché della necessità di assicurare la migliore fruibilità e la più efficace gestione dell'importante patrimonio archeologico attraverso l'istituzione del Parco e l'attribuzione della relativa autonomia scientifica e gestionale;

Visto il parere del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali del 3 luglio 2001, che ha condiviso la proposta di individuazione delle aree all'interno del sistema dei Parchi archeologici, nonché la nota del 25 maggio 2018, prot. n. 1932/GAB dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana;

Ritenuto sussistono le condizioni per l'istituzione del "Parco archeologico di Segesta", ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 ;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, all'istituzione del "Parco archeologico di Segesta";

Decreta:

Art. 1

Per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è istituito il Parco archeologico di Segesta ricadente nel territorio del comune di Calatafimi Segesta.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, la normativa di cui al regolamento allegato al D.A. 19 aprile 2013, n. 995 costituisce integrazione e, qualora in contrasto, variante agli strumenti urbanistici vigenti nel territorio interessato.

Art. 3

Ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, al Parco è attribuita autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Art. 4

La gestione del Parco archeologico è affidata, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, ad un direttore e a un comitato tecnico-scientifico, che saranno nominati con successivi provvedimenti. Sarà parimenti approvato, ai sensi del citato art. 20, il regolamento interno del Parco.

Art. 5

Al Parco archeologico di Segesta istituito con il presente decreto si applicano le norme contenute nella legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 Titolo II e ss.mm.ii.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato per il visto semplice e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento dei beni

culturali e dell'identità siciliana ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 29 agosto 2018.

TUSA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana in data 8 ottobre 2018 al n. 2506.

(2018.42.2681)016

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 18 ottobre 2018.

Aggiornamento dell'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed, in particolare, l'articolo 4, comma 7;

Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed, in particolare, i commi 6 e 6-ter, aggiunto dall'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5;

Visto il D.A. n. 1/Gab del 4 aprile 2014, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta di governo regionale n. 85 del 26 marzo 2014, è stato costituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Vista la deliberazione n. 9 dell'1 febbraio 2018, con la quale la Giunta regionale di Governo su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, ha nominato la dott.ssa Rossana Signorino, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, quale responsabile dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Vista la nota prot. n. 696/A.09 del 12 febbraio 2018 dall'Assessore regionale per l'economia, di comunicazione dell'insediamento nella qualità di dirigente dell'Ufficio speciale a far data dal 13 febbraio 2018 della dottoressa Rossana Signorino, a seguito di accettazione del suddetto incarico;

Visto il D.A. n. 3857/Gab. del 12 giugno 2018, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 9/2018, la dott.ssa Rossana Signorino è stata

preposta all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 ed, in particolare, l'art. 64, che istituisce "... presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale. 2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009. 3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.";

Visto l'atto di indirizzo del ragioniere generale della Regione *pro tempore*, prot. n. 63224 del 28 dicembre 2007, destinato agli organi di amministrazione e controllo di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., laddove dispone che "per l'acquisizione delle risorse umane i principi di buon andamento e imparzialità sopra richiamati si sostanziano nella preventiva regolamentazione e pubblicità delle procedure selettive e/o comparative. Si raccomanda pertanto di adottare un regolamento in cui vengano stabilite le modalità e gli strumenti attraverso i quali devono essere attuate le procedure comparative per il reclutamento delle risorse umane e per l'affidamento degli incarichi di collaborazione.";

Visto l'atto di indirizzo del Presidente della Regione *pro tempore*, prot. n. 25732 del 14 maggio 2008, che dispone che gli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica per l'acquisizione delle risorse umane, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità, devono adottare preventivi "regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative, con ogni garanzia di idonea pubblicità e trasparenza al fine di consentire la più ampia partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro";

Visto il verbale del Consiglio di gestione di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. del 3 aprile 2008, dal quale risulta l'approvazione del regolamento per il reclutamento delle risorse di personale, allegato al documento;

Visto tutto il predetto regolamento ed, in particolare, l'articolo 2 "Principi generali" laddove, riferendosi a tutte le procedure di reclutamento disciplinate nei Titoli successivi, stabilisce che: "L'assunzione avviene per selezione pubblica volta ad accertare il possesso dell'idonea qualificazione e della specifica competenza degli aspiranti in relazione ai compiti propri della figura così come individuati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro."; l'art. 4 del "Titolo I - Procedure per la selezione di collaboratori cui affidare incarichi di collaborazione a progetto e prestazioni di lavoro interinale - (Modalità di selezione dei collaboratori) - Alla selezione di collaboratori, da utilizzare per il conferimento degli incarichi sopra descritti, Sicilia Patrimonio Immobiliare provvede mediante avvisi pubblici per la realizzazione di specifici progetti o prestazioni complesse sia a finanziamento esterno o con fondi propri della Società, per i quali si ritenga opportuno, di volta in volta, procedere ad apposite selezioni mirate"; e il Titolo II: "Procedure per la selezione di personale dipendente", art. 11, che prevede modalità di selezione attraverso bandi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso alle società a partecipazione pubblica maggioritaria l'obbligo di reclutamento del personale mediante procedura di evidenza pubblica;

Visto l'art. 18, comma 2 *bis*, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'art. 19 del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, laddove stabilisce che "Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311...";

Visto l'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001, laddove stabilisce che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.";

Visto l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 ed, in particolare, il comma 6: "È fatto divieto alle società a partecipazione totale o maggioritaria della Regione di procedere a nuove assunzioni di personale ivi comprese quelle già autorizzate e quelle previste da disposizioni di carattere speciale, salvo quanto previsto da procedure contrattuali discendenti da bandi ad evidenza pubblica, effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge ...";

Visto il D.D. n. 1 del 19 settembre 2014, con il quale è stato istituito l'Albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale e i successivi decreti nn. 2/2014, 3/2015, 1/2016, 16/2016, 42/2016, 4/2017, 53/2017, 50/2018;

Visto l'art. 32 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana S.O. n. 20 del 15 maggio 2015);

Visto l'art. 11 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana S.O. n. 43 del 7 ottobre 2016);

Visto il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana S.O. n. 1 del 12 maggio 2017);

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 ed, in particolare, l'art. 4 "Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione...." che ai commi 1 e 2 recita: "Nell'albo dei dipendenti delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere iscritti anche i dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014,

n. 21" 2. "Al personale iscritto all'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni trova applicazione fino al 31 dicembre 2018 il principio contenuto nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo il quale le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi del personale fuoriuscito dalle altre società per la totalità delle assunzioni.";

Vista la comunicazione del 13 giugno 2017 del liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione - società a partecipazione pubblica di controllo locale - con la quale lo stesso chiede di conoscere le modalità per l'inserimento dei dipendenti nel citato Albo;

Vista la nota prot. n. 2089 del 29 giugno 2017, con la quale questo Ufficio speciale chiede al liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione di attestare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 64 della legge regionale n. 21/2014, allegando a tal fine apposita scheda;

Vista la nota prot. n. 10 del 13 luglio 2017, con la quale il liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione precisa di non essere in condizione di attestare che i dipendenti non siano "stati assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieto di assunzioni (art. 64, comma 3, legge regionale n. 21/2014 - vedi d.lgs. n. 165/2001 e art. 18 d.l. n. 112/2008)" segnalando l'opportunità di effettuare degli approfondimenti;

Vista la nota prot. n. 2768 del 18 settembre 2017, sollecitata con la nota prot. n. 2852 del 25 settembre 2017, con la quale questo Ufficio speciale richiede nuovamente al liquidatore l'attestazione dei requisiti in capo agli ex dipendenti per l'iscrizione all'Albo alla luce degli approfondimenti effettuati ed allo stesso comunicati;

Vista la nota prot. n. 49 del 20 settembre 2017 (pervenuta con PEC del 26 settembre 2017), con la quale il liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione, nonostante gli approfondimenti forniti, conferma di non avere gli elementi per attestare il rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento del personale, rinviando all'Ufficio speciale ogni valutazione in merito alla verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;

Viste le note prott. n. 2955 del 2 ottobre 2017, n. 2967 del 3 ottobre 2017, n. 3067 del 10 ottobre 2017, n. 3199 del 18 ottobre 2017, e da ultimo la *mail* del 24 ottobre 2017 con le quali questo Ufficio speciale ha chiesto al liquidatore di integrare la documentazione;

Viste le note prott. n. 52 del 6 ottobre, n. 53 del 10 ottobre, n. 57 del 19 ottobre 2017, n. 58 del 24 ottobre 2017 e da ultimo le *mail* dei giorni 3 e 9 novembre 2017, con le quali il liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione integra la documentazione;

Vista la nota prot. n. 2958 del 12 ottobre 2018, con la quale questo Ufficio speciale richiede al liquidatore la trasmissione degli avvisi di selezione pubblica di n. 13 ex dipendenti per l'iscrizione all'Albo alla luce degli approfondimenti effettuati ed allo stesso comunicati;

Vista la nota prot. n. 38/2018 del 16 ottobre 2018 del liquidatore di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione, con la quale si trasmette a questo Ufficio ulteriore documentazione rinvenuta negli archivi della società, inerente l'incarico conferito alla società Gajo e Associati s.r.l. relativo ad una selezione pubblica espletata

nel 2013 e finalizzata all'attivazione di contratti a progetto dal 17 ottobre 2013 e fino al 6 dicembre 2015 ;

Ritenuto che dall'esame della documentazione acquisita e sopra citata emerge che dei n. 19 ex dipendenti di Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione soltanto n. 6 soddisfano i requisiti previsti dall'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 e dalla normativa ad esso connessa per l'iscrizione all'Albo, in quanto tutti assunti *ab origine* con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato del 5 febbraio 2007, successivamente giudizialmente dichiarati assunti a tempo indeterminato dalla medesima data, in forza di sentenze del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro: (XXXX) n. 943/2014; (XXXX) n. 944/2014; (XXXX) n. 945/2014; (XXXX) n. 946/2014; (XXXX) n. 947/2014; (XXXX) n. 948/2014;

Ritenuto che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 4 ex dipendenti, di cui n. 3 assunti *ab origine* con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e n. 1 con contratto di lavoro a progetto prima del 31 dicembre 2009, sono stati poi giudizialmente dichiarati assunti a tempo indeterminato con decorrenza da date comunque successive all'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in forza di sentenze del Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro: (XXXX) n. 1437/2015 con decorrenza 14 aprile 2009; (XXXX) n. 1217/2014 con decorrenza 14 aprile 2009; (XXXX) n. 1438/2015 con decorrenza 1° luglio 2009; (XXXX) n. 229/2017 con decorrenza 1° agosto 2009; per tutti tali n. 4 ex dipendenti non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto gli stessi risultano essere stati assunti senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal sopra riportato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;

Ritenuto, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 4 ex dipendenti, assunti *ab origine* con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prima del 31 dicembre 2009, sono stati poi assunti a tempo indeterminato in forza di verbali di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, sez. lav., con decorrenza da date comunque successive all'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: (XXXX) conc. n. 24283/2015 con decorrenza 10 giugno 2015, (XXXX) conc. n. 25417/2015 con decorrenza 17 giugno 2015, (XXXX) conc. n. 25415/2015 con decorrenza 17 giugno 2015; (XXXX) conc. n. 24282/2015 con decorrenza 10 giugno 2015; per tali n. 4 ex dipendenti:

- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto risultano essere stati assunti senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal sopra riportato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;

- b) inoltre, per tali ex dipendenti, in quanto assunti a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009, difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;

Ritenuto, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto prima del 31 dicembre 2009, è stato poi assunto a tempo indeterminato in forza di verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, sez. lav., (XXXX) conc. n. 25405/2015 con decorrenza 17 giugno 2015; per tale n.1 ex dipendente:

- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale nelle società a partecipazione pubblica di controllo dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal surriportato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;

- b) inoltre, per tale n. 1 ex dipendente, in quanto assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009 (17 giugno 2015), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;

- c) infine, ma in via principale, per tale n.1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 17 giugno 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art.20 della legge regionale n. n.11/2010;

Ritenuto, altresì, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto prima del 31 dicembre 2009, è stato poi assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 14 maggio 2015; (XXXX) per tale n. 1 ex dipendente:

- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge 112/2008, nonché dal regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;

- b) inoltre, per tale ex dipendente, in quanto assunto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2009 (14 maggio 2015), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art.5 della legge regionale n. 8/2017;

- c) infine, ma in via principale, per tale n.1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 14 maggio 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art.20 della legge regionale n. 11/2010;

Ritenuto, altresì, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto del 27 luglio 2010, è stato poi assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 14 maggio 2015; (XXXX) per tale n.1 ex dipendente:

- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art.18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;

- b) inoltre, tale ex dipendente, in quanto titolare di contratto di lavoro a progetto stipulato dopo il 31 dicembre 2009 (27 luglio 2010), difetta del requisito di cui al

comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;

- c) ancora, ed in via principale, per tale n. 1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 14 maggio 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010;

- d) infine, sempre in via principale, per tale n. 1 ex dipendente risulta violato anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.";

Ritenuto, ancora, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex dipendente, titolare di contratto di lavoro a progetto del 22 dicembre 2010, è stato poi assunto a tempo indeterminato in forza di verbale di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale di Palermo, sez. lav., (XXXX) conc. n. 27066/2015 con decorrenza 29 giugno 2015; per tale n. 1 ex dipendente:

- a) non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 in quanto il conferimento risulta essere stato effettuato senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del precitato decreto legge n. 112/2008, nonché dal regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, che risultano, pertanto, violati;

- b) inoltre, tale ex dipendente, in quanto titolare di contratto di lavoro a progetto stipulato dopo il 31 dicembre 2009 (22 dicembre 2010), difetta del requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;

- c) ancora, ed in via principale, per tale n. 1 ex dipendente, in quanto assunto per la prima volta quale dipendente il 29 giugno 2015, risulta violato il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2010;

- d) infine, sempre in via principale, per tale n. 1 ex dipendente risulta violato anche l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.";

Ritenuto, infine, che dall'esame della documentazione acquisita risulta che n. 1 ex lavoratore, assunto con contratto di lavoro a progetto il 18 luglio 2011, sebbene in prima istanza sia stato giudizialmente dichiarato assunto a tempo indeterminato con decorrenza 19 luglio 2011, (XXXX) giusta sentenza n. 2525/2015 Tribunale di Palermo, sez. lav., successivamente, con sentenza n. 994 del 2 novembre 2017 della Corte di appello di Palermo, in accoglimento del ricorso dell'appellante Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., la domanda di conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stata respinta in quanto è stato ritenuto

applicabile l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, laddove nel disciplinare le forme contrattuali flessibili di impiego del personale dispone che: "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione."; pertanto il predetto ex lavoratore:

- a) non essendo stato dipendente della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., ma soltanto lavoratore a progetto, non ha titolo per essere iscritto nell'Albo di cui al citato art. 64;

- b) in secondo luogo per tale n. 1 ex lavoratore non risulta osservata la prescrizione di cui al comma 3 dell'art. 64 della legge regionale n. 21/2014 per essere stato assunto (come lavoratore a progetto) il 18 luglio 2011 senza l'adozione di procedure di evidenza pubblica così come disposto in materia di reclutamento del personale dall'art. 18, comma 2, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dal citato regolamento societario approvato il 3 aprile 2008, pertanto entrambi violati;

- c) infine, per tale ex lavoratore, in quanto assunto a progetto dopo il 31 dicembre 2009 (18 luglio 2011), difetta il requisito di cui al comma 2 del citato art. 64, quest'ultimo interamente richiamato dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/2017;

Viste le lettere raccomandate r/r inviate tutte in data 5 giugno 2018 ai seguenti numeri: nn. 1570, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1578, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1608, 1609, 1610, 1612, 1613, 1614, 1615, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1631, 1632, 1633, 1634, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 e 1655, con le quali questo Ufficio ha comunicato al personale di Sviluppo Italia Sicilia, già escluso dall'Albo in virtù dell'annullamento del decreto del 5 agosto 2016, n. 16, il reinserimento nell'Albo del detto personale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 e s.m.i.;

Viste le note RR prot. nn. 1568 e 1569 del 5 giugno 2018, con le quali questo Ufficio ha comunicato al personale di Sicilia e Ricerca S.p.A. in liquidazione, già escluso dall'Albo in virtù dell'annullamento del decreto del 5 agosto 2016, n. 16, il reinserimento del detto personale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2018, n. 8 e s.m.i.;

Vista la nota prot. 3028 del 18 ottobre 2018 raccomandata a/r, con la quale si comunica alla sig. XXXX il procedimento di esclusione dall'elenco allegato al D.D. n. 53/2017 per mancanza del requisito di cui al comma 2, art. 64, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, in quanto la stessa risulta assunta a tempo indeterminato presso il Cerisdi a far data dal 15 luglio 2011, sussistendo un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 12 ottobre 2009 fino al 31 dicembre 2010;

Viste le sentenze: n. 983 del 17 marzo 2017 del giudice del lavoro di Palermo di riconoscimento di mansioni superiori, che dispone l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX); n. 984 del 17 marzo 2017, che dispone l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX); 1572 del 19 luglio

2016 e l'ordinanza di correzione del 25 novembre 2016, che dispongono l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX); n. 986 del 17 marzo 2017, che dispone l'inquadramento giuridico al II livello del CCNL ad un ex dipendente Sviluppo Italia Sicilia (XXXX);

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'ulteriore rettifica dell'Albo speciale di cui al decreto 13 novembre 2017, n. 53, con il reinserimento di n. 75 posizioni di ex dipendenti di Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. in liquidazione e di n. 2 posizioni di ex dipendenti di Sicilia e Ricerca S.p.A. in liquidazione, nonché operando il riconoscimento di mansioni superiori come sopra esplicitato e apponendo l'annotazione di avvio del procedimento di esclusione della sig.ra XXXX per le ragioni in premessa esposte, sostituendo il detto Albo con quello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi e per gli effetti della normativa primaria e secondaria richiamata nelle premesse, l'Albo speciale di cui al decreto 13 novembre 2017, n. 53, è sostituito con quello allegato al presente decreto del quale fa parte integrante, assorbente altresì della modifica di inquadramento operata con il decreto n. 50 del 10 ottobre 2018.

Art. 2

Il presente decreto e l'Albo facente parte integrante dello stesso saranno trasmessi alla Ragioneria generale della Regione, Dipartimento del bilancio e del tesoro, che ne curerà l'inoltro alle società di cui al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, affinché le stesse, ai sensi del quarto comma dell'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 2, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, e nei limiti di cui al comma 2, art. 4, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, attingano da esso nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria, nonché per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale n. 20/2016.

Art. 3

Il presente decreto e l'Albo, facente parte integrante dello stesso, saranno pubblicati, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia, omettendo, per ragioni di riservatezza, l'indicazione dei dati anagrafici dei dipendenti inseriti nel predetto Albo. Nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana verrà pubblicato esclusivamente il decreto.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini e presupposti di legge.

Palermo, 18 ottobre 2018.

SIGNORINO

(2018.42.2685)008

DECRETO 26 ottobre 2018.

Disposizioni relative ai controlli sulle società in house e controllate dalla Regione.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, che ha dettato "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, che ha approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020;

Visto l'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di stabilità regionale - stralcio I», che ha dettato disposizioni in materia di controllo sulle società partecipate;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, che in particolare ha devoluto l'emanazione delle disposizioni di attuazione delle norme del predetto articolo 2 ad un emanando decreto dell'Assessore regionale per l'economia;

Visto il parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, emanato in data 16 ottobre 2018;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Visti l'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e s.m.i. e l'art. 33, commi 1, 2 e 7 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che disciplinano l'amministrazione delle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione ed introducono metodi di controllo sulla gestione delle società regionali;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 70 del 29 gennaio 2018, che detta linee guida per la compilazione delle schede di rilevazione mensile dei costi delle società relativamente alle spese per il personale, alle spese per gli organi di amministrazione e controllo, alle spese per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 ed alle spese per lavori o forniture di beni e servizi;

Visti l'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e s.m.i., l'art. 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 e s.m.i. e gli articoli 33, commi 3, 4 e 5, e 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., che impongono alle società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione misure di contenimento della spesa, rispettivamente per la nomina di consulenti, per il trattamento retributivo dei dipendenti e per la gestione centralizzata degli acquisti;

Considerato che secondo il modulo dell'"in house providing" le società pubbliche operano sulla base di un legittimo affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un ente pubblico ad una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano; tali società non rivestono una posizione di terzietà rispetto all'amministrazione affidante poiché l'affidamento avviene a favore

di un soggetto il quale, pur dotato di autonoma personalità giuridica, si trova in condizioni di soggezione nei confronti dell'ente affidante che è in grado di determinarne le scelte e l'impresa è anche sotto l'influenza dominante dell'ente;

Ritenuto, in coerenza con la giurisprudenza contabile, che il controllo analogo è un controllo di tipo amministrativo, simile ad un controllo amministrativo di natura gerarchica, in quanto la società *in house* è assimilabile nella sostanza ad un ente pubblico;

Visto il D.A. n. 2590 del 22 ottobre 2018, con cui sono state emanate disposizioni sui controlli sulle società *in house* e controllate dalla Regione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del decreto per correggere imprecisioni e refusi presenti nel testo ed in particolare:

– per chiarezza espositiva, al comma 2 dell'articolo 1 sostituire la parola "Regione" con le parole "Ragioneria Generale";

– modificare il comma 3 dell'articolo 1, in coerenza con la recente delibera di Giunta n. 301 del 28 agosto 2018, in tema di equo compenso per le prestazioni professionali;

– modificare, nei commi 2 e 4 dell'articolo 2, le scadenze previste non più in linea con la data di emanazione del decreto;

Ritenuto, al fine di effettuare le sopraindicate correzioni, di procedere alla sostituzione del D.A. n. 2590 del 22 ottobre 2018 con il presente decreto;

Decreta:

Controlli sulle società *in house* e controllate dalla Regione

Art. 1

(Contenuto ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto dà attuazione alle disposizioni dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e declina i controlli della Regione nei confronti delle società regionali *in house* e delle altre società controllate dalla Regione, di seguito nel presente decreto "società partecipate", ai sensi del medesimo articolo 2.

2. Fermi restando gli indirizzi ed i vincoli contrattuali ascritti ai Dipartimenti ed Uffici equiparati regionali committenti, i controlli di cui al predetto articolo 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 sono esercitati dall'Assessorato regionale dell'economia - Ragioneria Generale della Regione, di seguito nel presente decreto "Ragioneria Generale".

3. La Ragioneria Generale può avvalersi della collaborazione di avvocati, commercialisti, aziendalisti, magistrati o avvocati dello Stato in quiescenza, di comprovata esperienza in materia societaria o amministrativa, nominati dall'Assessore regionale per l'economia.

4. Per le società partecipate l'Assessore regionale per l'economia fissa gli obiettivi gestionali e la Ragioneria Generale, mediante verifiche a campione, ispezioni, richieste di documenti ed informazioni ed accessi telematici, svolge un monitoraggio periodico infrannuale sull'andamento delle società e sui principali atti e documenti; la Ragioneria Generale, inoltre, anche tramite verifiche con gli organi di controllo contabile e finanziario, effettua l'analisi degli scostamenti gestionali rispetto agli obiettivi assegnati ed individua, mediante direttive, le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari delle società.

5. Per le società *in house*, la Ragioneria Generale effettua, inoltre, un esame preventivo sulle principali decisioni degli organi societari.

Art. 2

(Atti regolamentari interni delle società)

1. In attuazione dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., le società partecipate devono predisporre:

a) specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;

b) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

c) un ufficio di controllo interno, strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario e con le strutture dell'Assessorato dell'economia, riscontrando tempestivamente le richieste da questi provenienti, e trasmettendo periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione. L'Ufficio di controllo interno raccorda la propria attività con le altre funzioni di controllo della società mediante incontri periodici programmati ed acquisendo sistematicamente le relazioni periodiche di ciascuno di essi previste dalla legge, dallo Statuto sociale e dai regolamenti interni societari. Non sono necessarie forme particolari e le modalità delle relazioni dipenderanno anche da eventuali situazioni di urgenza riscontrate;

d) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

e) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2. I documenti di cui alla lett. a), anche in relazione all'assetto organizzativo, ai servizi resi, alle dotazioni di risorse umane e strumentali, devono essere approvati annualmente entro il 31 dicembre e trasmessi alla Ragioneria Generale entro il successivo 15 gennaio.

3. I documenti di cui alle lettere b), d) ed e) devono essere approvati entro e non oltre il 31 dicembre 2018 e trasmessi alla Ragioneria Generale entro il successivo 15 gennaio.

4. L'Ufficio di controllo interno deve essere istituito, d'intesa tra gli amministratori e l'Assessorato regionale dell'economia, entro il 31 dicembre 2018, e deve essere disciplinato da apposito regolamento interno.

Art. 3

(Fissazione degli obiettivi gestionali)

1. Per l'individuazione degli obiettivi gestionali di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, le società partecipate devono inviare alla Ragioneria Generale, entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo:

a) budget annuale, economico e finanziario di cassa, con allegati la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale;

b) piano industriale triennale su base annuale;

- c) pianta numerica del personale, organigramma e funzionigramma aziendale;
- d) contratti di servizi in essere;
- e) carta dei servizi in essere.

Art. 4

(Monitoraggio)

1. Per le società partecipate la Ragioneria Generale svolge il monitoraggio periodico attraverso l'esame di:

- dati gestionali, rilevati semestralmente ed accompagnati da una relazione degli amministratori e dal parere del collegio sindacale, rispetto al budget annuale di previsione, economico e finanziario di cassa, trasmessi entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre;
- variazioni al budget annuale di previsione, economico e finanziario di cassa, semestralmente ove ricorrano;
- posizione finanziaria verso la Regione siciliana con esposizione analitica dei crediti, dei debiti, degli impegni e di eventuali richieste di finanziamenti a qualsiasi titolo, da inviare entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun semestre solare;
- variazioni alla pianta numerica del personale, ove ricorrano;
- modifiche all'organigramma ed al funzionigramma aziendali, da inviare con cadenza semestrale entro trenta giorni dalla conclusione del semestre solare trascorso;
- proposte relative a bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni;
- contratti di collaborazione, il cui elenco viene trasmesso entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun semestre;
- consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- rapporto sul rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, da inviare con cadenza semestrale entro trenta giorni dalla conclusione del semestre solare trascorso;
- eventuali modifiche della carta dei servizi.

2. La Ragioneria Generale trasmette all'Assessore regionale per l'economia, entro sessanta giorni dalla scadenza di ogni semestre solare, una relazione contenente il monitoraggio periodico delle società partecipate e in particolare i dati indicati nel precedente comma 1 del presente articolo; la relazione segnala gli scostamenti rilevati rispetto agli obiettivi assegnati, formula una proposta sulle possibili azioni correttive e segnala i potenziali squilibri economico-finanziari.

3. L'Assessore regionale per l'economia, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, indica alle società partecipate indirizzi sugli obiettivi gestionali e prescrizioni.

Art. 5

(Controlli sulle società in house)

1. Sulle società *in house* la Ragioneria Generale esercita, altresì, l'esame preventivo delle decisioni degli organi societari relative a:

- budget annuale di previsione, economico e finanziario, accompagnato da una relazione degli amministratori e dal parere del collegio sindacale;
- variazioni al budget di previsione, ove ricorrano;
- pianta numerica del personale e relative variazioni, ove ricorrano;
- contratti di collaborazione;

- consulenze esterne, secondo le disposizioni dell'art. 24 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- bandi di concorso e selezioni di personale a tempo indeterminato e determinato, tenendo conto dei vigenti vincoli alle assunzioni.

2. Ai fini del predetto controllo preventivo, gli amministratori delle società *in house* inviano formalmente gli atti ed i documenti soggetti al controllo, alla Ragioneria Generale, almeno quindici giorni lavorativi prima della loro prevista formale adozione.

3. La Ragioneria Generale, entro cinque giorni dal termine di scadenza, formula un parere tecnico per l'Assessore regionale per l'economia, il quale esprime formalmente il proprio indirizzo politico vincolante agli amministratori della società *in house*. La mancata comunicazione formale alla società, entro il termine previsto, equivale a silenzio-assenso, salvo il caso in cui la Ragioneria Generale richieda eventuali chiarimenti o integrazioni, i quali, nelle more, sospendono i termini per la formulazione del predetto parere e dell'eventuale formazione del silenzio-assenso. Ricevuti i suddetti chiarimenti, la Ragioneria Generale, entro dieci giorni, formula il parere tecnico all'Organo politico, che esprime il proprio indirizzo politico, vincolante per la società.

4. Al fine di svolgere un puntuale controllo concomitante sull'attività delle società *in house* e garantire la piena riconducibilità dell'attività di queste agli interessi pubblici perseguiti, la Ragioneria Generale può svolgere, con proprio personale, ispezioni, accessi e verifiche in loco.

Art. 6

(Adempimenti vigenti)

1. Restano confermate, in quanto compatibili, le previsioni di cui ai decreti ed alle circolari dell'Assessorato regionale dell'economia, per le quali, in particolare, le società partecipate devono predisporre:

- PEA, Piano Economico Annuale, previsto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, corrispondente al budget annuale di previsione;
- POS, Piano Operativo Strategico, previsto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, corrispondente al piano industriale;
- PSP, Piano dei Servizi del Personale, previsto dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, corrispondente all'organigramma e funzionigramma aziendale;
- relazioni trimestrali sull'andamento gestionale, economico e finanziario della società, previste dall'art. 33, comma 7, della legge regionale n. 9/2015, già ricomprese nel monitoraggio disciplinato al precedente articolo 4 del presente decreto, ivi inclusa la verifica del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- schede di rilevazione mensile dei costi per le spese per il personale, per gli organi di amministrazione e controllo, per gli affidamenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e per lavori o forniture di beni e servizi;
- memorandum sul sistema dei controlli interni della società.

Art. 7

(Responsabilità)

1. La violazione delle prescrizioni del presente decreto determina l'insorgere dei presupposti per la responsabilità sociale in capo agli amministratori ed ai dirigenti ai sensi delle vigenti previsioni di legge.

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 (per la programmazione dell'esercizio 2019) e 7 entrano immediatamente in vigore. Le disposizioni degli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dall'anno 2019. Entro il 31 dicembre 2018 la società Sicilia Digitale S.p.A. realizza l'applicativo informatico previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

Art. 9

(Sostituzione decreto)

1. Il presente decreto sostituisce il D.A. n. 2590 del 22 ottobre 2018.

Art. 10

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 26 ottobre 2018.

ARMAO

(2018.43.2708)008

DECRETO 29 ottobre 2018.

Proroga al 31 ottobre 2018 dell'Accordo per il credito 2015.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, gli articoli 7 e 8, concernenti, rispettivamente, le funzioni dei dirigenti di strutture di massima dimensione e dei dirigenti;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 5 dicembre 2009 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 ivi inclusa, in allegato, la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 68;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 14 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Modifica del D.P.Reg. n. 6 del 18 gennaio 2013 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il D.A. n. 48 del 4 maggio 2010, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15 aprile 2010, l'Assessore regionale per l'economia ha decretato di assentire all'applicazione dell'Avviso per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese (PMI) verso il sistema creditizio - accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'ABI e dalle Associazioni imprenditoriali - anche alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi, di cui all'Allegato A del medesimo decreto, per come individuate dai Dipartimenti regionali competenti, a condizione che la suddetta applicazione non comporti modifiche all'articolazione amministrativa e/o finanziaria dell'intervento già concesso, né alcun onere aggiuntiva a carico della Amministrazione regionale concedente l'intervento;

Visto il D.A. n. 77 dell'11 giugno 2010, con il quale veniva integrato il sopracitato D.A. n. 48 a seguito dell'intervenuta nota prot. n. 370/S.3/Tur del 31 maggio 2010, a firma del dirigente generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, acquisita al protocollo informatico del Dipartimento delle finanze e del credito, in data 1 giugno 2010 al n. 0008383, successivamente integrata con la nota prot. n. 374/S.3/Tur. dell'1 giugno 2010, acquisita al protocollo informatico del Dipartimento regionale delle finanze e del credito in data 8 giugno 2010 al n. 0008719, con le quali si segnalava l'esigenza di integrare il D.A. n. 48 del 4 maggio 2010 con la normativa regionale riportata nell'Allegato A1, del D.A. n. 77/2010;

Visto il D.A. n. 212 del 20 maggio 2011, con il quale, in esecuzione alla delibera di Giunta n. 139 del 13 maggio 2011, l'Assessore regionale per l'economia ha assentito all'applicazione della proroga dei termini previsti nell'Accordo sottoscritto in data 16 febbraio 2011 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allegati A e A1, che sono parti integranti, rispettivamente, dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010 e n. 77 dell'11 giugno 2010;

Visto il D.A. n. 18 del 15 maggio 2012, con il quale in esecuzione alla deliberazione n. 79 del 12 marzo 2012 della Giunta regionale, l'Assessore regionale per l'economia ha assentito all'applicazione della proroga dei termini previsti nell'Accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2012 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allegati A, A1 ed A2 che sono parti integranti, rispettivamente, dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell'11 giugno 2010 e n. 18 del 15 maggio 2012; quest'ultimo integrato con l'Allegato A2 seguito delle intervenute note: prot. n. 8441/Serv4 del 2 marzo 2012, a firma del dirigente generale del Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo, acquisita in pari data al protocollo informatico del Dipartimento

delle finanze e del credito al n. 3137; prot. n. 20257/SI del 26 marzo 2012 e prot. n. 33184 del 14 maggio 2012, a firma del dirigente generale del Dipartimento della attività produttive, acquisite al protocollo informatico del Dipartimento delle finanze e del credito, rispettivamente, in data 5 aprile 2012 al n. 3137 e in data 14 maggio 2012 al n. 6350; prot. n. 28688/2012 dell'11 maggio 2012, a firma del Dirigente generale del Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura, acquisita in pari data al Protocollo informatico del Dipartimento delle finanze e del credito al n. 6821;

Visto il D.A. n. 34 del 28 settembre 2012, con il quale venivano integrati i sopracitati decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell'11 giugno 2010 e n. 18 del 15 maggio 2012, a seguito dell'intervenuta nota prot. n. 65708 del 22 settembre 2012, a firma del dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive, acquisita al protocollo informatico del Dipartimento delle finanze e del credito, in data 28 settembre 2012 al n. 12141, con la quale si segnalava l'esigenza di integrare i suddetti allegati A, A1 ed A2, con la normativa regionale riportata nell'Allegato A3, parte integrante del D.A. n. 34/2012;

Visto il D.A. n. 215 del 7 maggio 2013, con il quale in esecuzione alla deliberazione n. 96 del 6 marzo 2013 della Giunta regionale, l'Assessore regionale per l'economia ha assentito all'applicazione della proroga dei termini previsti nell'Accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2012 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate ed inserite nei suddetti allegati A, A1 ed A2;

Visto il D.A. n. 310 del 20 giugno 2013, con il quale, in esecuzione alla deliberazione n. 175 del 29 maggio 2013 della Giunta regionale, l'Assessore regionale per l'economia ha assentito all'applicazione della proroga dei termini al 30 giugno 2013 dei termini previsti nell'Accordo sottoscritto in data 21 dicembre 2012 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate ed inserite nei suddetti allegati A, A1 ed A2;

Visto il D.A. n. 116 del 21 marzo 2014, con il quale, in esecuzione alla deliberazione n. 67 del 7 marzo 2014 della Giunta regionale, l'Assessore regionale per l'economia ha assentito all'applicazione della proroga dei termini previsti nell'Accordo sottoscritto in data 1 luglio 2013 tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite nei suddetti allegati A, A1, A2 e A3;

Visto il D.A. n. 436 del 21 maggio 2015, con il quale, in esecuzione alla deliberazione n. 106 del 28 aprile 2015 della Giunta regionale, l'Assessore regionale per l'economia ha assentito all'applicazione della proroga al 30 giugno 2015 dei termini del periodo di validità dell'Accordo per il credito 2013, nonché al recepimento del nuovo Accordo tra l'ABI e le Associazioni imprenditoriali - con le medesime modalità di modello nazionale - relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi, individuate dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allegati A, A1, A2 e A3, che fanno parte integrante dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell'11 giugno 2010, n. 18 del 15 maggio 2012 e n. 34 del 28 settembre 2012;

Visto il D.A. n. 520 del 30 giugno 2015, con il quale venivano integrati, con l'Allegato A4, gli allegati A, A1, A2 e A3, rispettivamente, dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell'11 giugno 2010, n. 18 del 15 maggio 2012 e n. 34 del 28 settembre 2012, a seguito dell'intervenuta nota prot. n. 6211 del 18 giugno 2015, a firma del direttore generale dell'IRFIS-FinSicilia S.p.A., acquisita al protocollo informatico del Dipartimento delle finanze e del credito, in data 19 giugno 2015 al n. 9555, con la quale si segnalava l'esigenza d'integrare i citati allegati, con la normativa regionale riportata nel suddetto Allegato A4;

Visto il D.A. n. 697 del 31 luglio 2018, con il quale, in esecuzione alla deliberazione n. 269 del 25 luglio 2018 della Giunta regionale, l'Assessore regionale per l'economia ha assentito al recepimento dell'"Addendum all'Accordo per il Credito 2015" del 13 dicembre 2017, con cui l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese estendono al 31 luglio 2018 il nuovo "Accordo per il Credito 2015" (che scadeva al 31 dicembre 2017);

Visto l'"Addendum all'Accordo per il Credito 2015" dell'11 luglio 2018, con cui l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, "in relazione a finanziamenti stipulati prima del 31 marzo 2015", estendono al 31 ottobre 2018, il nuovo "Accordo per il Credito 2015", comprendente "tre iniziative in tema di (i) sospensione ed allungamento dei finanziamenti (Imprese in ripresa); (ii) finanziamento dei progetti d'investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese (Imprese in sviluppo); (iii) smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. (Imprese e PA)";

Preso atto che, con deliberazione n. 389 del 19 ottobre 2018, la Giunta regionale, per le motivazioni ed in relazione agli atti ivi menzionati, che qui si intendono richiamati, ha assentito all'applicazione della proroga dei termini previsti nell'"Addendum all'Accordo per il credito 2015" dell'11 luglio 2018, sottoscritto tra l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali previste dalle leggi individuate dai Dipartimenti regionali competenti ed inserite negli allegati A, A1, A2, A3 ed A4, parti integranti, rispettivamente, dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell'11 giugno 2010, n. 18 del 15 maggio 2012, n. 34 del 28 settembre 2012 e n. 520 del 30 giugno 2015, a condizione che la suddetta applicazione della proroga "non comporti modifiche all'articolazione amministrativa dell'intervento finanziario già concesso, né alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione regionale concedente l'intervento medesimo";

Rilevato, pertanto, che, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 19 ottobre 2018, si rende necessario adottare il conseguente provvedimento attuativo;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni specificate in premessa, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 389 del 19 ottobre 2018, di approvare la proroga al 31 ottobre 2018 dell'"Accordo per il credito 2015", riguardante, con riferimento a finanziamenti stipulati prima del 31 marzo 2015: la sospensione ed allungamento dei finanziamenti; il finanziamento dei progetti d'investimento e rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese, lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A.; come indicato nell'"Addendum all'Accordo per il credito

2015” dell’11 luglio 2018, sottoscritto tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese, relativamente alle operazioni creditizie assistite dalle agevolazioni regionali, previste dalle leggi individuate ed inserite negli allegati A, A1, A2 A3 ed A4, parti integranti, rispettivamente, dei decreti assessoriali n. 48 del 4 maggio 2010, n. 77 dell’11 giugno 2010, n. 18 del 15 maggio 2012, n. 34 del 28 settembre 2012 e n. 520 del 30 giugno 2015, a condizione che la proroga non comporti modifiche all’articolazione amministrativa dell’intervento finanziario concesso, né alcun onere finanziario a carico dell’amministrazione regionale concedente l’intervento medesimo.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale della Regione siciliana, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 29 ottobre 2018.

ARMAO

(2018.44.2804)083

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

**ASSESSORATO DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

DECRETO 26 settembre 2018.

Approvazione della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e dell'elenco definitivo delle operazioni non ammesse a valere sull'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.1 - Asse prioritario 4 - PO FESR 2014-2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Trattato istitutivo della Comunità Europea;
- VISTA** la Direttiva 2010/31/CE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice Europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di operazione per i fondi strutturali e di investimento europei;
- VISTO** il Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- VISTA** la Decisione della Commissione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 – Deliberazione della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015);
- VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di Audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30 settembre 2014;
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, integrato con il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, "Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia";
- VISTO** il Decreto Interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 - "Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 115 del 30 giugno 2008, attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTO** il D.P.R. n. 75 del 16 aprile 2013 - Disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma del Decreto Legislativo 192/2005;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 63 del 4 giugno 2013 - "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia" coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 - "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- VISTO** il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- VISTO** il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici";
- VISTO** il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 141 del 18 luglio 2016 - "Disposizioni integrative al Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- VISTO** il Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016 che ha disposto la modifica dell'Allegato 3, comma 1, lettera b) e lettera c) del Decreto Legislativo n. 28/2011;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 1 del 10 gennaio 2017 con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 - "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni per l'edilizia e per i prodotti tessili.";
- VISTE** le Linee Guida alla presentazione dei progetti per il Programma per la Riquilificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC, Decreto Ministeriale 16 Settembre 2016), pubblicato sul sito dell'ENEA;
- VISTA** la Legge Regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale n. 2 del 10 aprile 1978 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 200 del 18 giugno 1999 recante Norme per l'attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana recante integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo 6 maggio 1948 n. 655 in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali;
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000, che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
- VISTA** la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il Decreto Presidenziale del 9 marzo 2009 - Emanazione della delibera di Giunta regionale n. 1 del 3 febbraio 2009, relativa al Piano energetico ambientale regionale siciliano (P.E.A.R.S.) – Approvazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana Parte I n. 13 del 2009;
- VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 23 marzo 2010. "Norme sostegno attività edilizia riquilificazione patrimonio edilizio";
- VISTA** la Legge Regionale n. 5 del 5 aprile 2011 – Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 306 del 12 settembre 2013 - Piano di Azione e Coesione (PAC) – Nuove Azioni a gestione operativa – Efficientamento energetico (Start-up – Patto dei Sindaci);
- VISTO** il D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (Parte Prima) n. 55 del 13 dicembre 2013, Supplemento ordinario n. 1 col quale è stato approvato il Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia, al fine di "Promuovere la sostenibilità energetica-ambientale nei comuni Siciliani attraverso il Patto dei Sindaci" PAC Nuove Iniziative Regionali;
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità n. 2 del 14 gennaio 2015 "Linee guida per la redazione dei regolamenti volti alla definizione dei criteri e delle procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta n. 20 del 18 febbraio 2015 - "PO FESR 2014/2020 – Rapporto Ambientale.";



- VISTO** l'art. 49, comma 1, della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;
- VISTO** il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e in particolare l'Asse Prioritario 4 "Energia Sostenibile e Qualità della Vita" e l'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo";
- VISTO** il D.A. 470/GAB del 13 ottobre 2015 dell'Assessore Regionale al Territorio e all'Ambiente;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta n. 267 del 10 novembre 2015 - "Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17 agosto 2015. Adozione Finale", con la quale è stata approvata la programmazione attuativa dell'Azione ed è stata definita la sua dotazione finanziaria ed altresì è stata approvata la ripartizione finanziaria per azioni del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 avente ad oggetto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 – Disposizioni applicative;
- VISTA** la Legge regionale n. 8 del 17 maggio 2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 rubricato "Modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n.50/2016";
- VISTO** il Decreto Presidente della Regione n. 707 del 16 febbraio 2018 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'Ing. Salvatore D'Urso;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 7 Giugno 2016 con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, Legge Regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO** il D.D.G n. 330 del 01 giugno 2018 con il quale è conferito l'incarico di responsabile del Servizio 4 "Gestione POR e finanziamenti" del Dipartimento regionale dell'Energia all' Ing. Giusto Ingrassia Strano;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 385 del 22 novembre 2016 " Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. – Manuale di attuazione";
- VISTA** la Deliberazione della Corte dei Conti n. 6/2017/PREV del 25 novembre 2016, con la quale vengono individuati i provvedimenti di attuazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie per il periodo di programmazione 2014-2020 da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 con la quale è stata approvata la definizione della base giuridica degli aiuti del PO FESR 2014/2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 26 gennaio 2017 che approva il Documento "Requisiti di ammissibilità e Criteri di selezione";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 70 del 23 febbraio 2017 che approva il Documento di Programmazione Attuativa 2016 – 2018 del PO FESR 2014/2020;
- VISTA** la Circolare n. 6 del 23 febbraio 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro e del Dipartimento della Programmazione "PO FESR 2014/2020 controlli delle Ragionerie Centrali snellimento delle procedure", costituente allegato 3 al Manuale di attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020, aggiornata con nota della Ragioneria generale della Regione prot. n. 10848 del 6 marzo 2017;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo 2017 che approva il Manuale di Attuazione del PO FESR 2014/2020 – versione 1 marzo 2017 – autorizzando il Dipartimento regionale della Programmazione ad apportare sul manuale e sui relativi allegati le relative modifiche.
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 del 8 maggio 2018 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la legge regionale n. 9 del 8 maggio 2018 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020";



- VISTA** la Circolare dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità prot. n. 113312 del 26 maggio 2017 avente ad oggetto "Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 – Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Circolare recante prime indicazioni";
- VISTE** le Linee Guida predisposte dall'Autorità di Gestione per le operazioni che generano entrate nette, redatte ai sensi dell' Art. 61 Regolamento 1303/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 24908 del 5 luglio 2017 e la nota integrativa prot. n. 25827 del 12 luglio 2017 con cui è stato inviato al Dipartimento regionale della Programmazione, per la verifica di conformità, lo schema di avviso pubblico relativo all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo;
- VISTA** la nota prot. n. 13844 del 19 luglio 2017 del Dipartimento regionale della Programmazione con la quale è stata resa la verifica di conformità e segnalate alcune modifiche e integrazioni allo schema di avviso proposto;
- VISTA** la nota prot. n. 25271 del 7 luglio 2017 con la quale è stata richiesta all'Assessorato regionale dell'economia, al fine dell'emissione del predetto avviso, l'istituzione di apposito capitolo di bilancio, per l'esercizio finanziario 2017, e l'assegnazione di complessivi € 50.000.000,00 con il seguente cronoprogramma di spesa:
- € 2.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario 2018
 - € 42.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario 2019
 - € 5.000.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario 2020
- VISTO** il D.D. n. 1505/2017 del 1 agosto 2017 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale è stata iscritta la somma complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di spesa 652410 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020" (cod. U.2.03.01.02.000)", così ripartita:
- € 2.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario 2018
 - € 42.500.000,00 spendibili nell'esercizio finanziario 2019
- tenuto conto che il bilancio di previsione approvato con la L.R. n. 9/2017, autorizzava la gestione delle entrate e delle spese limitatamente al triennio 2017-2019 e che, pertanto, si sarebbe potuto procedere all'iscrizione nell'esercizio 2020 della somma complessiva di € 5.000.000,00 in aumento della dotazione di competenza del capitolo 652410 con successivo provvedimento a seguito dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti iscrizioni;
- VISTO** il D.D. n. 881 del 28 maggio 2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro con il quale, richiamato il D.D. n. 1505 dell'1 agosto 2017 e a seguito della pubblicazione della legge regionale n. 9 del 8 maggio 2018 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020", è stata iscritta la somma complessiva di € 5.000.000,00, spendibili nell'esercizio finanziario 2020, sul capitolo di spesa 652410 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020";
- VISTO** il D.D.G. n. 572 del 26 luglio 2018, in G.U.R.S. n. 36 del 17 agosto 2018, con il quale, nell'approvare un nuovo Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche, è stato prenotato l'impegno della somma di € 5.000.000,00, spendibili nell'esercizio finanziario 2020, già iscritti a bilancio, con il D.D. n. 881 del 28 maggio 2018 del Dipartimento Bilancio e Tesoro, sul capitolo di spesa 652410 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020" del bilancio della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota prot. n. 29048 del 2 agosto 2017 con cui è stato trasmesso al Dipartimento regionale della Programmazione lo schema di avviso pubblico, unitamente a tutti gli allegati previsti, modificato e integrato secondo le indicazioni ricevute;
- VISTA** la nota prot. n. 16971 del 19 settembre 2017 del Dipartimento regionale della Programmazione con la quale è stata resa in via definitiva la verifica di conformità dello schema di avviso proposto,



- sono state anticipate le linee guida per le operazioni che generano entrate nette e dettate ulteriori prescrizioni da seguire per il perfezionamento dello schema d'avviso e dei relativi allegati;
- VISTO** il D.D.G. n. 174/A7/DRP del 22 maggio 2017, registrato alla Corte dei Conti l'8 giugno 2017, reg. n. 1, foglio n. 82, con il quale sono state approvate le Piste di Controllo per macroprocesso, riguardanti, fra le altre, le procedure di erogazione per "Realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi a regia" e "Aiuti";
- VISTO** il D.D.G. n. 122 del 5 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 9 aprile 2018, reg. n. 1, foglio n. 27, con il quale è stata approvata la Pista di Controllo riguardante la procedura di attuazione, relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia, prevista dall'azione 4.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 - *"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo"*;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito del Dipartimento regionale dell'Energia entro sette giorni della data di emissione;
- VISTO** il D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, con il quale è stato approvato l'*Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche*, che fa parte integrante del presente Decreto, e la relativa modulistica ad esso allegata, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'Azione 4.1.1 *"Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo"*, in attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** il Supplemento Ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione n. 44 del 20 ottobre 2017 nel quale è stato pubblicato il D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017;
- CONSIDERATO** che con lo stesso D.D.G. n. 880/2017 è stata disposta la prenotazione dell'impegno della somma complessiva di € 45.000.000,00 sul capitolo di spesa 652410 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020" (cod. U.2.03.01.02.000) del bilancio della Regione Siciliana rispettivamente per € 2.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 ed € 42.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2019, rimandando l'iscrizione dell'ulteriore somma di € 5.000.000,00, spendibile nel 2020, ad un successivo provvedimento da emanare a seguito dell'approvazione del bilancio 2018/2020 e alle corrispondenti iscrizioni;
- CONSIDERATO** che il richiamato bando a sportello, pubblicato nella G.U.R.S. n. 44 del 20 ottobre 2017, ha previsto che il termine di presentazione della domanda scadeva alle ore 12:00 del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e quindi entro le ore 12:00 del 18 gennaio 2018;
- VISTA** la nota prot. n. 264 del 24.01.2018 con la quale Sicilia e Servizi s.p.a. ha trasmesso il report definitivo delle prenotazioni e delle istanze caricata al Portale delle agevolazioni, ordinato secondo l'ordine cronologico di prenotazione;
- CONSIDERATO** che il Servizio IV di questo Dipartimento ha proceduto, secondo l'ordine cronologico di prenotazione, all'istruttoria delle singole istanze per accertare la ricevibilità delle istanze e l'ammissibilità a contributo;
- VISTO** l'elenco, predisposto dal Servizio IV di questo Dipartimento, ordinato secondo l'ordine cronologico di prenotazione, contenente le istanze ritenute ricevibili ed ammissibili a seguito degli esiti istruttori;

- VISTO** il Manuale per l'Attuazione del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 6 marzo 2017 che prevede, ai p.ti 4.3.3, 5.3.3 e 5.3.4, la Nomina della Commissione per la valutazione di merito delle istanze che hanno superato la verifica della ricevibilità e ammissibilità;
- VISTO** il D.D.G. n. 125 del 5 marzo 2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha proceduto alla nomina della Commissione di Valutazione secondo le previsioni dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017;
- VISTO** il D.D.G. n. 290 del 22 maggio 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale per Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 30 maggio 2018 al n. 340, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha approvato l'elenco, facente parte integrante dello stesso provvedimento, contenente le istanze ritenute ricevibili ed ammissibili nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, per un importo complessivo di contributi richiesti pari ad **€ 44.271.909,11**;
- VISTO** il D.D.G. n. 291 del 22 maggio 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale per Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 30 maggio 2018 al n. 341, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia ha approvato l'elenco, facente parte integrante dello stesso provvedimento, contenente le istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, per un importo complessivo di contributi richiesti pari ad **€ 74.340.443,56**;
- VISTA** la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 26 del 15 giugno 2018 nella quale sono stati pubblicati il D.D.G. n. 290 del 22 maggio 2018 e il D.D.G. n. 291 del 22 maggio 2018;
- VISTA** la nota prot. n. 0020626 del 19 giugno 2018 del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che, contestando le motivazioni alla base dell'esclusione dalla fase di valutazione dei tre interventi proposti sull'Avviso approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017 (Progetto n. 128551000176; Progetto n. 123832100175 e Progetto n. 124613010174), chiede la rettifica parziale dei summenzionati decreti n. 290 e n. 291, entrambi del 22 maggio 2018, nonché dei relativi elenchi allegati, e la riammissione fra i progetti dichiarati ammissibili;
- VISTA** la nota prot. n. 24853 del 3 luglio 2018 con cui il Servizio 4, UCO del Dipartimento dell'Energia, a cui è attribuita la competenza della gestione della procedura di finanziamento in parola, sottopone la richiesta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, ritenendola accoglibile, al Dirigente Generale per acquisirne l'Avviso;
- VISTA** l'annotazione apposta in calce alla nota prot. n. 24853 del 3 luglio 2018 dal Dirigente Generale che dispone la riammissione dei progetti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa in precedenza esclusi dalla fase di valutazione;
- VISTA** la nota prot. n. 24929 del 4 luglio 2018 con cui il Servizio 4, comunica al Presidente della Commissione di Valutazione la determinazione del Dipartimento dell'Energia di accogliere la richiesta di riammissione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
- VISTO** il D.D.G. n. 491 del 9 luglio 2018 con il quale si è proceduto alla rettifica:
- del D.D.G. n. 290 del 22 maggio 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale per Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 30 maggio 2018 al n. 340, contenente le istanze ritenute ricevibili ed ammissibili nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, previo inserimento dei tre interventi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (Progetto n. 128551000176; Progetto n. 123832100175 e Progetto n. 124613010174), che si riammettono alla fase di valutazione, per un nuovo importo complessivo di contributi richiesti che ammonta ad **€ 46.131.909,11**.
 - del D.D.G. n. 291 del 22 maggio 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale per Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il 30 maggio 2018 al n. 341, contenente le istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili nell'ambito dell'avviso pubblico approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017, previa esclusione dei tre interventi del Libero Consorzio Comunale di Ragusa (Progetto n. 128551000176; Progetto n. 123832100175 e Progetto n. 124613010174), che si riammettono alla fase di valutazione, per un nuovo importo complessivo di contributi richiesti ma non riconosciuti che ammonta ad **€ 72.480.443,56**.



- VISTA** la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 10 agosto 2018 nella quale è stato pubblicato il D.D.G. n. 491 del 9 luglio 2018;
- VISTA** la nota protocollo n. 26718 del 16 luglio 2018 con la quale la Commissione di valutazione a conclusione dei lavori ha trasmesso all'UCO gli esiti dell'attività svolta, in particolare i verbali delle sedute, la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e finanziabili, nonché l'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse, con l'indicazione delle relative motivazioni;
- VISTI** il D.D.G. n. 569 del 25 luglio 2018 e il D.D.G. n. 570 del 25 luglio 2018 con i quali sono stati approvati, rispettivamente, l'elenco provvisorio delle 10 (dieci) operazioni non ammesse con l'indicazione delle relative motivazioni (per tutte il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 50/100 previsto dall'Avviso per l'accesso al finanziamento) e la graduatoria provvisoria delle 63 (sessantatre) operazioni ammesse e finanziabili;
- VISTO** il Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 35 del 10 agosto 2018 nel quale è stato pubblicato il D.D.G. n. 569 del 25 luglio 2018;
- CONSIDERATO** che, giusta art. 3 del su citato D.D.G. n. 569 del 25 luglio 2018, i soggetti le cui operazioni sono state valutate non ammesse avevano facoltà di presentare eventuali osservazioni, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla pubblicazione del decreto nella GURS, quindi entro e non oltre la data del 10 settembre 2018, lunedì, cadendo il 30° giorno di domenica;
- CONSIDERATO** che, entro il termine previsto, sono pervenute per le operazioni escluse, 4 (quattro) richieste di accesso agli atti e 6 (sei) richieste di riesame da parte dei seguenti soggetti: Bolognetta, Baucina, Alimena, Custonaci, Sambuca di Sicilia;
- CONSIDERATO** che il Servizio 4, UCO del Dipartimento dell'Energia, ha evaso le richieste di accesso agli atti (a seconda del tipo di richiesta, previo invio della documentazione richiesta o consultazione degli atti presso gli uffici) e trasmesso, giuste note prot. n. 31976 del 31 agosto 2018, prot. n. 32569 del 5 settembre 2018, prot. n. 32570 del 5 settembre 2018, prot. n. 32576 del 5 settembre 2018, prot. n. 33666 del 13 settembre 2018, prot. n. 33690 del 13 settembre 2018, alla Commissione di valutazione, nominata con D.D.G. n. 125 del 5 marzo 2018, le richieste di riesame per acquisirne il dovuto riscontro;
- VISTA** la prot. n. 35059 del 24 settembre 2018 con cui la Commissione di valutazione dà conto delle ulteriori verifiche sulle operazioni oggetto delle richieste di riesame, confermando in toto i punteggi già attribuiti, ad eccezione dei punteggi assegnati a tre operazioni, presentate dal Comune di Bolognetta e dal Comune di Alimena, che sono stati ricalcolati a seguito delle osservazioni ma che, nondimeno, restano sempre al di sotto della soglia minima di 50/100 prevista per accedere al finanziamento;
- CONSIDERATO**, pertanto, a conclusione delle procedure di accesso agli atti e di richiesta di riesame, che resta confermato l'elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento, già inserite nel D.D.G. n. 569 del 25 luglio 2018;
- CONSIDERATO**, inoltre, che i soggetti proponenti sono chiamati a rispettare, secondo le previsioni dell'Avviso e a pena di esclusione dal finanziamento, gli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale delle operazioni previsti dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016, come modificato dall'art. 21 della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, rispetto ai quali il Dipartimento dell'Energia ha avviato e portato a termine le procedure finalizzate alla verifica dell'assolvimento dei suddetti adempimenti;
- CONSIDERATO**, altresì, che i suddetti obblighi sono posti in capo ai soggetti proponenti ai fini dell'accesso al finanziamento ma devono permanere anche in occasione delle verifiche che il Dipartimento dell'Energia è tenuto ad effettuare preliminarmente alle erogazioni delle varie quote di contributo;
- VISTA** la "Lista inadempienti obblighi di monitoraggio al 30.04.2018", elaborata dal Dipartimento della Programmazione in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR 2014/2020, pubblicato sul portale di Euroinfoscilia, nella quale sono inseriti **34** (trentaquattro) soggetti che a quella data non avevano assolto all'obbligo, facenti capo a **51** (cinquantuno) operazioni delle **63** (sessantatre) presenti nel D.D.G. n. 570 del 25 luglio 2018;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento dell'Energia ha proceduto a richiedere a tutti i **34** (trentaquattro) soggetti interessati la regolarizzazione della propria posizione in ordine ai suddetti adempimenti obbligatori;

CONSIDERATO che l'esito della procedura in questione è stato di **34 soggetti adempienti per 51 operazioni** che potranno accedere al finanziamento;

CONSIDERATO, quindi, a conclusione anche delle procedure di verifica dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii., che resta confermato il totale delle operazioni ammesse a finanziamento in numero di **63** (sessantatre), così come rimane invariato il numero delle operazioni escluse dalla procedura di finanziamento che ammontano a **10** (dieci);

VISTA la nota prot. n. 35395 del 26 settembre 2018, che qui si intende integralmente richiamata, con la quale il Servizio 4 – "Gestione POR e finanziamenti" ha reso al Dirigente Generale del Dipartimento dell'Energia e al Dipartimento della Programmazione una dettagliata relazione circa le procedure portate avanti ai fini:

- del riscontro delle richieste di accesso agli atti;
- delle richieste di riesame;
- della verifica dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale previsti dall'art. 15, comma 9, della legge regionale n. 8/2016 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che non vi sono operazioni ammesse non finanziabili per carenza di fondi in quanto il valore delle **63** operazioni ammesse a finanziamento con il presente decreto è pari a € **39.754.071,87** ed è, quindi, inferiore alla dotazione finanziaria dell'avviso, pari a € **50.000.000,00**;

RITENUTO di assumere gli esiti della procedura di selezione fin qui sviluppata, in base alle previsioni dell'avviso sopra richiamato, che si riassume nei seguenti atti che si approvano con il presente provvedimento:

- ✓ **Allegato A)** - graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili - n. **63** operazioni per un importo totale di contributi pari ad € **39.754.071,87**;
- ✓ **Allegato B)** - elenco definitivo delle operazioni non ammesse – n. **10** operazioni per un importo totale di contributi pari ad € **6.377.837,24**;
- ✓ **Allegato C)** - prospetto di ripartizione degli impegni per singolo beneficiario e singola annualità.

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione, a norma del paragrafo 4.6 dell'avviso, della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili e dell'elenco definitivo delle operazioni non ammesse;

RITENUTO, altresì, per assicurare la necessaria copertura finanziaria al finanziamento degli interventi indicati nell'**Allegato A)**, di procedere all'impegno della somma complessiva di € **39.754.071,87** sul capitolo di spesa 652410 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020" (codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003) del bilancio della Regione Siciliana, secondo lo schema di ripartizione degli importi per beneficiario e per singola annualità riportato nell'**Allegato C)**,

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.

Art. 2

È approvata la graduatoria definitiva delle operazioni **ammesse e finanziabili** a valere sull'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.1 (approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017), di cui all'**Allegato A)** che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

È approvato l'elenco definitivo delle operazioni **non ammesse** a valere sull'Avviso pubblico con procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti locali, anche nelle forme



associative regolarmente costituite, per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di operazioni a regia regionale, per promuovere l'eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche - Azione 4.1.1 (approvato con D.D.G. n. 880 del 12 ottobre 2017), di cui all'**Allegato B)** che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria agli interventi indicati nell'**Allegato A)** di cui al precedente articolo 2, è assunto l'impegno, sul capitolo di spesa 652410 "Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 4 azione 4.1.1 del programma operativo FESR Sicilia 2014-2020" (**codice gestionale SIOPE U.2.03.01.02.003**) del bilancio della Regione Siciliana, secondo lo schema di ripartizione degli importi per beneficiario e per singola annualità riportato nell'**Allegato C)**, che fa parte integrante del presente provvedimento, della somma complessiva di **€ 39.754.071,87**, così ripartito nel triennio:

Quota annuale	Esigibilità	Copertura	% dell'impegno totale
€ 1.987.703,59	es. finanziario 2018	anticipazione	5%
€ 33.790.961,09	es. finanziario 2019	2° anticipazione e pag.ti intermedi	85%
€ 3.975.407,19	es. finanziario 2020	saldi	10%

Art. 5

Avverso il presente provvedimento i soggetti interessati potranno proporre ricorso nei modi di legge:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di non ammissione o di non finanziamento o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo o, alternativamente;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15.05.1946, entro 120 giorni dalla ricezione della comunicazione di non ammissione o di non finanziamento o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
- giudizio dinanzi al Giudice Ordinario competente qualora la contestazione abbia a oggetto provvedimenti destinati a incidere su posizioni giuridiche di diritto soggettivo.

Art. 6

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nel sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, e nel sito www.euroinfoscilia.it.





Il presente Decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per il visto di competenza e il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

Palermo, 26 settembre 2018.

D'URSO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 25 ottobre 2018, reg. n. 1, Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, fg. n. 73.

Allegato A

		 Unione Europea		 REPUBBLICA ITALIANA		 REGIONE SICILIANA		 FESR SICILIA 2014-2020	
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 4 - Gestione POR e Finanziamenti									
AVVISO Azione 4.1.1 EE.LL. - D.D.G. n. 880 del 11 ottobre 2017 - G.U.R.S. n. 44 del 20 ottobre 2017									
Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili									
N. ordine	ordine prenotazione	Soggetto Proponente/Beneficiario	Codice Univoco intervento	Titolo intervento	Punteggio Totale	Importo complessivo dell'intervento	Contributo richiesto	Contributo concesso	
1	4	BALESTRATE	122740010046	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA COMUNALE	59,57	€ 459.000,00	€ 459.000,00	€ 459.000,00	
2	5	FERLA	123700000058	lavori di eff ener edifici comunali stralcio interv per ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria edificio comunale di via Gramsci	56,86	€ 632.652,39	€ 632.652,39	€ 632.652,39	
3	8	RAVANUSA	124677100084	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RID DEI CONSUMI ENERG DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON ANNESSO MUSEO	71,76	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	
4	9	SANTA ELISABETTA	122652000051	Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei locali della biblioteca comu	60,36	€ 522.606,80	€ 522.606,80	€ 522.606,80	
5	12	SANTA TERESA DI RIVA	120899090060	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabile del Palazzo Comunale	63,99	€ 702.500,00	€ 702.500,00	€ 702.500,00	
6	14	DELIA	1281299910034	Progetto definitivo miglioramento efficienza energetica del Palazzo Comunale del Comune di Delia	55,40	€ 984.372,15	€ 984.372,15	€ 984.372,15	
7	16	CASSARO	122060000081	Interventi per ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nella scuola elementare	74,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	
8	17	AIDONE	124778910003	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE	76,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	
9	18	SORTINO	122593100013	Lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale di Sortino SR	73,00	€ 700.566,43	€ 700.566,43	€ 700.566,43	
10	20	POLLINA	124711300076	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI	50,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	
11	25	RAVANUSA	124647300085	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERG DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI	58,32	€ 385.800,00	€ 385.800,00	€ 385.800,00	



12	26	CESARO'	126619400045	Lavori di eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel palazzo municipale	51,00	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00
13	27	BUSETO PALIZZOLO	122894100032	Interventi di Efficientamento energetico della sede del Municipio del Comune di Busetto Palizzolo	54,43	€	790.000,00	€	790.000,00	€	790.000,00
14	28	ITALA	124676200014	Progetto relativo al miglioramento delle prestazioni energetiche Ex Scuola Elementare Borgo	54,42	€	381.000,00	€	381.000,00	€	381.000,00
15	30	GAGGI	128430000068	Efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Gaggi	63,64	€	275.000,00	€	275.000,00	€	275.000,00
16	32	CESARO'	122420100047	Lavori di eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel palazzo degli uffici	50,63	€	530.000,00	€	530.000,00	€	530.000,00
17	34	DELIA	124778370038	lavori di ristrutturazione per eco efficienza e la riduzione di consumi energetici nella scuola media russo con annessa palestra	69,01	€	947.802,00	€	947.802,00	€	947.802,00
18	49	FLORESTA	124638900016	RISPARMIO ENERGETICO ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI INTEGRATI DI SMART BUILDING NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ENERGETICHE DEL PAL COMUNALE	76,66	€	310.000,00	€	310.000,00	€	310.000,00
19	51	PALAZZOLO ACREIDE	126910100124	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA ENERGIA DA FONTI RINN CON OTTIM CONS ENERG PALAZZO MUNICIPALE	95,00	€	850.000,00	€	850.000,00	€	850.000,00
20	52	CATENANUOVA	126499100125	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede dell'ufficio tecnico comunale PC sede COM	72,00	€	790.000,00	€	790.000,00	€	790.000,00
21	54	CATENANUOVA	123030010126	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Enrico Fermi	74,00	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00
22	55	CATENANUOVA	126209090127	interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede casa comunale	53,25	€	695.000,00	€	695.000,00	€	695.000,00
23	56	MAZZARONE	128559300080	Realizzazione opere di riqualificazione e manutenzione dell'immobile destinato a residenza municipale	83,00	€	525.000,00	€	525.000,00	€	525.000,00
24	59	PALAGONIA	122651100141	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Gaetano Ponte	54,21	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00
25	60	PALAGONIA	127732000020	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della casa comunale	72,78	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00	€	1.000.000,00
26	62	TORRENOVA	126820020113	Lavori di ecoefficiamento e riduzione dei consumi di energia primaria dell'Asilo di Via Benedetto Caputo	73,88	€	208.000,00	€	208.000,00	€	208.000,00
27	65	ROCCALUMERA	124322040162	Efficientamento energetico del Municipio di Roccalumera	69,00	€	315.058,11	€	315.058,11	€	315.058,11
28	69	LONGI	126530200164	Lavori per l'eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo Municipale	56,27	€	405.206,97	€	405.206,97	€	405.206,97
29	70	CASALVECCHIO SICULO	124618960114	Progetto per la riduzione dei consumi energetici primari e abbattimento di CO2 in atmosfera e ecoefficiamento degli edifici pubblici	59,72	€	215.000,00	€	215.000,00	€	215.000,00
30	74	PETRALIA SOTTANA	121711000134	RISTRUTT MANUT STRAORD INSTALLAZ IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ED ACQUA SANITARIA STRALCIO N 3 CASA EX FIGLI DEI LAVORATORI FORESTIERA	76,56	€	843.871,10	€	843.871,10	€	843.871,10
31	75	MAZZARRA SANT'ANDREA	120811000165	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE COMUNE DI MAZZARRA SANT'ANDREA	51,68	€	317.480,00	€	317.480,00	€	317.480,00
32	77	REITANO	125224400139	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI REITANO I STRALCIO	79,07	€	290.000,00	€	290.000,00	€	290.000,00
33	85	TORRENOVA	125520100168	Lavori di ecoefficiamento e riduzione dei consumi di energia primaria della Scuola di Via Meli	57,98	€	202.000,00	€	202.000,00	€	202.000,00

34	86	MALETTTO	121920300130	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola materna di viale Lazio	64,35	€	350.000,00	€	350.000,00	€	350.000,00
35	87	MALETTTO	124646200027	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola elementare di via Umberto	57,55	€	960.000,00	€	960.000,00	€	960.000,00
36	88	MALETTTO	125610420129	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola media di viale Aldo Moro	55,03	€	995.000,00	€	995.000,00	€	995.000,00
37	91	MONGIUFFI MELIA	121439000169	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile del Palazzo Comunale	50,49	€	218.000,00	€	218.000,00	€	218.000,00
38	92	MONGIUFFI MELIA	124781020170	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile della Scuola Media comunale	50,97	€	228.000,00	€	228.000,00	€	228.000,00
39	94	MARINEO	126622040189	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE	50,34	€	335.000,00	€	335.000,00	€	335.000,00
40	97	LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA	124613010174	Interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio consortile di Viale del Fante n 10	62,00	€	960.000,00	€	960.000,00	€	960.000,00
41	98	LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA	123832100175	Interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio consortile di via Giordano Bruno sn	57,27	€	600.000,00	€	600.000,00	€	600.000,00
42	99	LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA	128551000176	Interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio consortile di Viale Europa 134/A	59,00	€	300.000,00	€	300.000,00	€	300.000,00
43	101	PALMA DI MONTECHIARO	125530000177	LAVORI DI RECINZIONE SYSTEM etc SCUOLE GUAZZELLI E LIVATINO PROM DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	78,00	€	834.000,00	€	834.000,00	€	834.000,00
44	102	PALMA DI MONTECHIARO	124722000204	TRASFORMAZIONE DEL TETTO PIANO ETC SCUOLA ARENA DELLE ROSE PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	77,00	€	700.000,00	€	700.000,00	€	700.000,00
45	104	PACE DEL MELA	122431000178	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA VIA G DI VITTORIO	68,41	€	454.000,00	€	454.000,00	€	454.000,00
46	108	SAN CONO	124633200210	Efficientamento energetico della scuola media E. De Amicis plesso di San Cono	61,54	€	458.000,00	€	458.000,00	€	458.000,00
47	111	CALTANISSETTA	124635000191	Realizzazione impianto fotovoltaico e efficientamento energetico illuminazione esterna campo M Tomaselli	51,50	€	745.000,00	€	745.000,00	€	745.000,00
48	112	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	128299990183	Interventi per il risparmio energetico e sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento tecnologico presso Istituto Comprensivo statale Capuana	70,79	€	843.624,80	€	843.624,80	€	843.624,80
49	116	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	120113200120	Interventi per efficientamento e riduzione dei consumi energetici con uso di fonti rinnovabili per la scuola elementare via Villa	65,71	€	607.033,45	€	607.033,45	€	607.033,45
50	118	SCORDIA	127739100195	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede del palazzo comunale in via Trabia, 15	70,00	€	900.000,00	€	900.000,00	€	900.000,00
51	119	SCORDIA	126391000198	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola di via Vittorio Bachelet	70,00	€	990.000,00	€	990.000,00	€	990.000,00
52	120	FRAZZANO'	124761000199	Man strar degli edifici Sede Mun e Scuola Elem ai fini del miglior delle cond di efficientamento energetico I Stralcio Sede Municipale	68,12	€	337.000,00	€	337.000,00	€	337.000,00
53	127	LONGI	122446000147	Lavori per l'ecoefficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della Scuola Media	58,02	€	409.819,72	€	409.819,72	€	409.819,72
54	133	TROINA	124618950200	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO DESTINATO AD UFFICI SITO IN VIA GRAZIANO TROINA EN	59,64	€	1.179.891,54	€	1.179.891,54	€	1.179.891,54
55	134	TROINA	123109500231	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SAN MICHELE TROINA EN	55,99	€	383.163,83	€	383.163,83	€	383.163,83

56	135	TROINA	126430200150	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO MULINO A VENTO TROINA EN	59,45	€	969.192,86	€	969.192,86	€	969.192,86
57	136	CALTANISSETTA	126202000180	lavori adeguamento edifici scolastici comunali Stralcio efficientamento scuola A Russo	62,00	€	400.000,00	€	400.000,00	€	400.000,00
58	139	TREMESTIERI ETNEO	122562000154	Lavori di efficientamento energetico della scuola media Raffaello Sanzio	51,24	€	484.429,72	€	484.429,72	€	484.429,72
59	143	CALTANISSETTA	124649300223	Lavori adeguamento edifici scolastici comunali Efficientamento energetico Scuola Primaria e dell'infanzia M.L.King	60,00	€	400.000,00	€	400.000,00	€	400.000,00
60	150	CATANIA	125913000237	Efficientamento energetico I.C. Giosue Carducci di via S. M. Mazzarello, 35	72,56	€	940.000,00	€	940.000,00	€	940.000,00
61	151	CATANIA	124779400243	Efficientamento energetico C.D. Mario Rapisardi di via Aosta	78,00	€	910.000,00	€	910.000,00	€	910.000,00
62	152	CATANIA	122920000244	Efficientamento energetico I.C. Livio Tempesta di via Plaia	82,00	€	635.000,00	€	635.000,00	€	635.000,00
63	157	MALFA	125224200148	Efficientamento energetico del palazzo municipale	51,00	€	800.000,00	€	800.000,00	€	800.000,00
						€	€ 39.754.071,87	€	€ 39.754.071,87	€	€ 39.754.071,87

ALLA G.U.R.S.
LIZZAZIONE

Allegato B

N. ordine		Soggetto Proponente/Beneficiario		Codice Univoco intervento	Titolo intervento	Punteggio Totale	Motivazione non ammissione	Importo complessivo dell'intervento	Contributo richiesto
1	7	BOLOGNETTA	BOLOGNETTA	129200010077	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE	44,80	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 365.000,00	€ 365.000,00
2	15	BOLOGNETTA	BOLOGNETTA	125221600005	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO COMPRENSIVO TORREBRUNA	45,77	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 211.800,00	€ 211.800,00
3	50	SORTINO	SORTINO	122899910073	Lavori di efficientamento energetico dell' Asilo Nido di viale Mario Giardino snc Sortino	45,00	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 316.349,75	€ 316.349,75
4	90	BAUCINA	BAUCINA	123250300186	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO CASA COMUNALE SITO IN VIA UMBERTO I CIV 78 BAUCINA PA	36,13	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 790.522,25	€ 790.522,25
5	96	ALIMENA	ALIMENA	123099000172	PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA GABRIO CASATI I STRALCIO	31,00	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 529.800,00	€ 529.800,00
6	109	CUSTOMACI	CUSTOMACI	122630210222	Riqualificazione energetica del Palazzo Municipale	47,00	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 875.000,00	€ 875.000,00
7	117	SAMBUCA DI SICILIA	SAMBUCA DI SICILIA	122211100196	Lavori di adeguamento degli impianti e di efficientamento energetico del Centro Sociale G Fava	45,00	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 505.000,00	€ 505.000,00
8	137	AIDONE	AIDONE	122013090061	Progetto per la Riqualificazione e Efficientamento energetico dello immobile Uffici Comunali di via Abate Scovazzo Comando Polizia Municipale	31,01	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 785.000,00	€ 785.000,00
9	144	CANICATTI'	CANICATTI'	129321000158	Realizzazione impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali secondo stralcio esecutivo IFV presso Ist Compr Sen S Gangitano	23,00	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 999.744,60	€ 999.744,60
10	145	CANICATTI'	CANICATTI'	124779300153	Realizzazione impianti fotovoltaici su tutti gli edifici comunali primo stralcio esecutivo IFV presso circolo didattico statale Don Bosco	33,00	Mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)	€ 999.620,64	€ 999.620,64
								€ 6.377.837,24	€ 6.377.837,24



FESR
SICILIA 2014-2020



REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 4 - Gestione POR e Finanziamenti

AVVISO Azione 4.1.1 EE.LL. - D.D.G. n. 880 del 11 ottobre 2017 - G.U.R.S. n. 44 del 20 ottobre 2017

Elenco definitivo delle operazioni non ammesse

N. ordine		ordine prenotazione		Soggetto Proponente/Beneficiario	Codice Univoco intervento	Titolo intervento	Punteggio Totale	Contributo concesso	Quota anno 2018 (anticipazione 5%)	Quota anno 2019 (85%)	Quota anno 2020 (10%)	Nr. registrazione impegno pluriennale definitivo Ragioneria Centrale
1	4	BALESTRATE	122740010046	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASA COMUNALE	59,57 €	459.000,00 €	€ 22.950,00	€ 390.150,00	€ 45.900,00			
2	5	FERLA	1237000000058	lavori di eff ener edifici comunali stralcio interv per ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria edificio comunale di via Gramsci	56,86 €	632.652,39 €	€ 31.632,62	€ 537.754,53	€ 63.265,24			
3	8	RAVANUSA	124677100084	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PROMOZIONE DELL ECOEFFICIENZA E RID DEI CONSUMI ENERG DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CON ANNESSO MUSEO	71,76 €	550.000,00 €	€ 27.500,00	€ 467.500,00	€ 55.000,00			
4	9	SANTA ELISABETTA	122652000051	Lavori di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico e l'abbattimento delle barriere architettoniche dei locali della biblioteca comu	60,36 €	522.606,80 €	€ 26.130,34	€ 444.215,78	€ 52.260,68			
5	12	SANTA TERESA DI RIVA	1208990900060	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabile del Palazzo Comunale	63,99 €	702.500,00 €	€ 35.125,00	€ 597.125,00	€ 70.250,00			
6	14	DELIA	128129910034	Progetto definitivo miglioramento efficienza energetica del Palazzo Comunale del Comune di Delia	55,40 €	984.372,15 €	€ 49.218,61	€ 836.716,33	€ 98.437,21			



FESR
SICILIA 2014-2020



REGIONE SICILIANA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

Dipartimento Regionale dell'Energia

Servizio 4 - Gestione POR e Finanziamenti

AVVISO Azione 4.1.1 EE.LL. - D.D.G. n. 880 del 11 ottobre 2017 - G.U.R.S. n. 44 del 20 ottobre 2017

Prospetto di ripartizione degli impegni ps.r singolo beneficiario e singola annualità

7	16	CASSARO	122060000081	Interventi per ecoefficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nella scuola elementare	74,00	€	700.000,00	€ 35.000,00	€ 595.000,00	€ 70.000,00	N°10 u. 1206446
8	17	AIDONE	124778910003	PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE	76,00	€	1.000.000,00	€ 50.000,00	€ 850.000,00	€ 100.000,00	N°11 u. 1206447
9	18	SORTINO	122593100013	Lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale di Sortino SR	73,00	€	700.566,43	€ 35.028,32	€ 595.481,47	€ 70.056,64	N°12 u. 1206448
10	20	POLLINA	124711300076	MANUTENZIONE STARORDINARIA MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI PLESSI SCOLASTICI ISTITUTO GAGINI	50,00	€	900.000,00	€ 45.000,00	€ 765.000,00	€ 90.000,00	N°13 u. 1206449
11	25	RAVANUSA	124647300085	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI	58,32	€	385.800,00	€ 19.290,00	€ 327.930,00	€ 38.580,00	N°14 u. 1206450
12	26	CESARO'	126619400045	Lavori di eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel palazzo municipale	51,00	€	1.000.000,00	€ 50.000,00	€ 850.000,00	€ 100.000,00	N°15 u. 1206451
13	27	BUSETO PALIZZOLO	122894100032	Interventi di Efficientamento energetico della sede del Municipio del Comune di Buseto Palizzolo	54,43	€	790.000,00	€ 39.500,00	€ 671.500,00	€ 79.000,00	N°16 u. 1206452
14	28	ITALIA	124676200014	Progetto relativo al miglioramento delle prestazioni energetiche ex Scuola Elementare Borgo	54,42	€	381.000,00	€ 19.050,00	€ 323.850,00	€ 38.100,00	N°17 u. 1206453
15	30	GAGGI	128430000068	Efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Gaggi	63,64	€	275.000,00	€ 13.750,00	€ 233.750,00	€ 27.500,00	N°18 u. 1206454
16	32	CESARO'	122420100047	Lavori di eco efficienza e riduzione di consumi di energia primaria da realizzarsi nel palazzo degli uffici	50,63	€	530.000,00	€ 26.500,00	€ 450.500,00	€ 53.000,00	N°19 u. 1206455
17	34	DELIA	124778370038	lavori di ristrutturazione per eco efficienza e la riduzione di consumi energetici nella scuola media russo con annessa palestra	69,01	€	947.802,00	€ 47.390,10	€ 805.631,70	€ 94.780,20	N°20 u. 1206456
18	49	FLORESTA	124638900016	RISPARMIO ENERGETICO ANCHE ATTRAVERSO SISTEMI INTEGRATI DI SMART BUILDING NECESSARI AL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE ENERGETICHE DEL PAL COMUNALE	76,66	€	310.000,00	€ 15.500,00	€ 263.500,00	€ 31.000,00	N°21 u. 1206458

19	51	PALAZZOLO ACREIDE	126910100124	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DA ENERGIA DA FONTI RINN CON OTTIM CONS ENERG PALAZZO MUNICIPALE	95,00	€	850.000,00	€ 42.500,00	€ 722.500,00	€ 85.000,00	N°22 u 1206464
20	52	CATANANUOVA	126499100125	Interventi per lecoefficienta e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede dell'ufficio tecnico comunale PC sede COM	72,00	€	790.000,00	€ 39.500,00	€ 671.500,00	€ 79.000,00	N°23 u 1206464
21	54	CATANANUOVA	123030010126	Interventi per lecoefficienta e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Enrico Fermi	74,00	€	1.000.000,00	€ 50.000,00	€ 850.000,00	€ 100.000,00	N°24 u 1206464
22	55	CATANANUOVA	126209090127	interventi per lecoefficienta e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede casa comunale	53,25	€	695.000,00	€ 34.750,00	€ 590.750,00	€ 69.500,00	N°25 u 1206462
23	56	MAZZARRONE	128559300080	Realizzazione opere di riqualificazione e manutenzione dell'immobile destinato a residenza municipale	83,00	€	525.000,00	€ 26.250,00	€ 446.250,00	€ 52.500,00	N°26 u 1206463
24	59	PALAGONIA	122651100141	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola Gaetano Ponte	54,21	€	1.000.000,00	€ 50.000,00	€ 850.000,00	€ 100.000,00	N°27 u 1206464
25	60	PALAGONIA	127732000020	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria nell'edificio sede della casa comunale	72,78	€	1.000.000,00	€ 50.000,00	€ 850.000,00	€ 100.000,00	N°28 u 1206465
26	62	TORRENOVA	126820020113	Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei consumi di energia primaria dell'Asilo di Via Benedetto Caputo	73,88	€	208.000,00	€ 10.400,00	€ 176.800,00	€ 20.800,00	N°29 u 1206466
27	65	ROCCALUMERA	124322040162	Efficientamento energetico del Municipio di Roccalumera	69,00	€	315.058,11	€ 15.752,91	€ 267.799,39	€ 31.505,81	N°30 u 1206467
28	69	LONGI	126530200164	Lavori per l'eco efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria del Palazzo Municipale	56,27	€	405.206,97	€ 20.260,35	€ 344.425,92	€ 40.520,70	N°31 u 1206468
29	70	CASALVECCHIO SICULO	124618960114	Progetto per la riduzione dei consumi energetici primari e abbattimento di CO2 in atmosfera e ecoefficientamento degli edifici pubblici	59,72	€	215.000,00	€ 10.750,00	€ 182.750,00	€ 21.500,00	N°32 u 1206469
30	74	PETRALIA SOTTANA	121711000134	RISTRUTTI MANUT STRAORD INSTALLAZ IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ED ACQUA SANITARIA/ STRALCIO N 3 CASA EX FIGLI DEI LAVORATORI FORESTERIA	76,56	€	843.871,10	€ 42.193,55	€ 717.290,44	€ 84.387,11	N°33 u 1206470

31	75	MAZZARRA' SANT'ANDREA	120811000165	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALAZZO COMUNALE COMUNE DI MAZZARRA' SANT'ANDREA	51,68 €	317.480,00	€ 15.874,00	€ 269.858,00	€ 31.748,00	N°24 u 1206481
32	77	REITANO	125224400139	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MUNICIPIO DI REITANO I STRALCIO	79,07 €	290.000,00	€ 14.500,00	€ 246.500,00	€ 29.000,00	N°25 u 1206482
33	85	TORRENOVA	125520100168	Lavori di ecoefficientamento e riduzione dei consumi di energia primaria della Scuola di Via Meli	57,98 €	202.000,00	€ 10.100,00	€ 171.700,00	€ 20.200,00	N°26 u 1206483
34	86	MALETTO	121920300130	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola materna di viale Lazio	64,35 €	350.000,00	€ 17.500,00	€ 297.500,00	€ 35.000,00	N°27 u 1206484
35	87	MALETTO	124646200027	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola elementare di via Umberto	57,55 €	960.000,00	€ 48.000,00	€ 816.000,00	€ 96.000,00	N°28 u 1206484
36	88	MALETTO	125610420129	Efficientamento energetico dell'edificio della sede della scuola media di viale Aldo Moro	55,03 €	995.000,00	€ 49.750,00	€ 845.750,00	€ 99.500,00	N°29 u 1206485
37	91	MONGIUFFI MELIA	121439000169	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile del Palazzo Comunale	50,49 €	218.000,00	€ 10.900,00	€ 185.300,00	€ 21.800,00	N°30 u 1206486
38	92	MONGIUFFI MELIA	124781020170	Lavori per la riqualificazione ecoefficienza e installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile della Scuola Media comunale	50,97 €	228.000,00	€ 11.400,00	€ 193.800,00	€ 22.800,00	N°31 u 1206487
39	94	MARINEO	126622040189	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PALAZZO COMUNALE	50,34 €	335.000,00	€ 16.750,00	€ 284.750,00	€ 33.500,00	N°32 u 1206488
40	97	LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA	124613010174	Interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio consortile di Viale del Fante n 10	62,00 €	960.000,00	€ 48.000,00	€ 816.000,00	€ 96.000,00	N°33 u 1206489
41	98	LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA	123832100175	Interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio consortile di via Giordano Bruno sn	57,27 €	600.000,00	€ 30.000,00	€ 510.000,00	€ 60.000,00	N°34 u 1206490
42	99	LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA	128551000176	Interventi per l'efficientamento energetico dell'edificio consortile di Viale Europa 134/A	59,00 €	300.000,00	€ 15.000,00	€ 255.000,00	€ 30.000,00	N°35 u 1206481

43	101	PALMA DI MONTECHIARO	125530000177	LAVORI DI RECINZIONE SISTEMI etc SCUOLE GUAZZELLI E LIVATINO PROM DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	78,00	€ 834.000,00	€ 41.700,00	€ 708.900,00	€ 83.400,00	N°16 u 1206482
44	102	PALMA DI MONTECHIARO	124722000204	TRASFORMAZIONE DEL TETTO PIANO ETC SCUOLA ARENA DELLE ROSE PROMOZIONE DELL'ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	77,00	€ 700.000,00	€ 35.000,00	€ 595.000,00	€ 70.000,00	N°14 u 1206483
45	104	PACE DEL MELA	122431000178	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA VIA G DI VITTORIO	68,41	€ 454.000,00	€ 22.700,00	€ 385.900,00	€ 45.400,00	N°18 u 1206484
46	108	SAN CONO	124633200210	Efficientamento energetico della scuola media E. De Amicis plesso di San Cono	61,54	€ 458.000,00	€ 22.900,00	€ 389.300,00	€ 45.800,00	N°19 u 1206485
47	111	CALTANISSETTA	124635000191	Realizzazione impianto fotovoltaico e efficientamento energetico illuminazione esterna campo M Tomaseili	51,50	€ 745.000,00	€ 37.250,00	€ 633.250,00	€ 74.500,00	N°20 u 1206486
48	112	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	128299990183	Interventi per il risparmio energetico e sostenibilità ambientale attraverso il miglioramento tecnologico presso Istituto Comprensivo statale Capuana	70,79	€ 843.624,80	€ 42.181,24	€ 717.081,08	€ 84.362,48	N°51 u 1206487
49	116	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	120113200120	Interventi per efficientamento e riduzione dei consumi energetici con uso di fonti rinnovabili per la scuola elementare via Villa	65,71	€ 607.033,45	€ 30.351,67	€ 515.978,43	€ 60.703,35	N°52 u 1206488
50	118	SCORDIA	127739100195	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede del palazzo comunale in via Trabia, 15	70,00	€ 900.000,00	€ 45.000,00	€ 765.000,00	€ 90.000,00	N°53 u 1206489
51	119	SCORDIA	126391000198	Interventi per l'eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria nell'edificio sede della scuola di via Vittorio Bachelet	70,00	€ 990.000,00	€ 49.500,00	€ 841.500,00	€ 99.000,00	N°54 u 1206490
52	120	FRAZZANO'	124761000199	Man star degli edifici Sede Mun e Scuola Elem ai fini del miglior delle cond di efficientamento energetico I Stralcio Sede Municipale	68,12	€ 337.000,00	€ 16.850,00	€ 286.450,00	€ 33.700,00	N°55 u 1206491
53	127	LONGI	122446000147	Lavori per l'eco efficienza e la riduzione dei consumi di energia primaria della Scuola Media	58,02	€ 409.819,72	€ 20.490,99	€ 348.346,76	€ 40.981,97	N°56 u 1206492
54	133	TROINA	124618950200	RIVALUTAZIONE ENERGETICA EDIFICIO DESTINATO AD UFFICI SITO IN VIA GRAZIANO TROINA EN	59,64	€ 1.179.891,54	€ 58.994,58	€ 1.002.907,81	€ 117.989,15	N°57 u 1206493

55	134	TROINA	123109500231	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO SAN MICHELE TROINA EN	55,99 €	383.163,83	€ 19.158,19	€ 325.689,26	€ 38.316,38	N°58 u 1206496
56	135	TROINA	126430200150	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO MULINO A VENTO TROINA EN	59,45 €	969.192,86	€ 48.459,64	€ 823.813,93	€ 96.919,29	N°59 u 1206495
57	136	CALTANISSETTA	126202000180	lavori adeguamento edifici scolastici comunali Stralcio efficientamento scuola A Russo	62,00 €	400.000,00	€ 20.000,00	€ 340.000,00	€ 40.000,00	N°60 u 1206496
58	139	TREMESTIERI ETNEO	122562000154	Lavori di efficientamento energetico della scuola media Raffaello Sanzio	51,24 €	484.429,72	€ 24.221,49	€ 411.765,26	€ 48.442,97	N°61 u 1206497
59	143	CALTANISSETTA	124649300223	Lavori adeguamento edifici scolastici comunali Efficientamento energetico Scuola Primaria e dell'infanzia M.L.King	60,00 €	400.000,00	€ 20.000,00	€ 340.000,00	€ 40.000,00	N°62 u 1206498
60	150	CATANIA	125913000237	Efficientamento energetico I.C. Giosue Carducci di via S.M. Mazzarello, 35	72,56 €	940.000,00	€ 47.000,00	€ 799.000,00	€ 94.000,00	N°63 u 1206499
61	151	CATANIA	124779400243	Efficientamento energetico C.D. Mario Rapisardi di via Aosta	78,00 €	910.000,00	€ 45.500,00	€ 773.500,00	€ 91.000,00	N°64 u 1206500
62	152	CATANIA	122920000244	Efficientamento energetico I.C. Livio Tempesta di via Plaia	82,00 €	635.000,00	€ 31.750,00	€ 539.750,00	€ 63.500,00	N°65 u 1206501
63	157	MALFA	125224200148	Efficientamento energetico del palazzo municipale	51,00 €	800.000,00	€ 40.000,00	€ 680.000,00	€ 80.000,00	N°66 u 1206502
						€ 39.754.071,87				

(2018.44.2791)131

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 26 settembre 2018.

Nuove modalità e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di noleggio di autobus con conducente - gestione del Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente.

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 11 agosto 2003, n. 218, "Disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

Visto l'art. 71 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, "Recepimento di norme in materia di trasporto";

Visto il D.A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004 dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti relativo a "Modalità e requisiti per il rilascio per l'attività di noleggio di autobus con conducente ed istituzione del registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2003, n. 6 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12";

Visto il regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che ha stabilito norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada ed ha abrogato la direttiva n. 96/26/CE del Consiglio;

Visto il decreto del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 291/11 del 25 novembre 2011, recante "Disposizioni tecniche di prima applicazione del citato regolamento CE n. 1071/2009";

Viste le disposizioni della Conferenza unificata, contenute nel provvedimento n. 95 del 25 luglio 2012, avente per oggetto "Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131, sui criteri e sulle modalità applicative del regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in materia di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone";

Visti gli orientamenti emersi nell'ambito del Coordinamento interregionale tecnico, infrastrutture, mobilità e Governo del territorio nella seduta dell'11 marzo 2015 in materia di parco veicoli da adibirsi alle attività di noleggio C.C. ;

Tenuto conto dell'esigenza di tutelare la libertà di iniziativa economica e la concorrenza nel mercato;

Sentite le Associazioni nazionali della categoria delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, invitate a partecipare ai lavori della seduta del 15 marzo 2016;

Vista la nota n. 45906 del 4 ottobre 2016 inviata alle Associazioni degli enti locali A.N.C.I. Sicilia ed U.R.P.S., al fine di consentire a queste ultime di sottoporre eventuali osservazioni e considerato che alla stessa non è stato dato alcun riscontro;

Visto il parere della Giunta regionale reso nella seduta del 17 settembre 2018, con deliberazione n. 339;

Considerato che, alla luce delle intervenute norme e disposizioni in materia di autotrasporto, si ritiene necessario un riassetto in materia di noleggio autobus con conducente;

Decreta:

Art.1

Finalità

Il presente decreto, in applicazione dell'art. 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218, stabilisce:

a) le modalità ed i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di noleggio autobus con conducente, quale titolo per l'accesso al mercato;

b) la gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, definito "Registro", già istituito ai sensi dell'art. 5 del D.A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004;

c) le modalità e le procedure per l'accertamento periodico dei requisiti;

d) l'importo da corrispondere alla Regione siciliana, per l'iscrizione al Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, nonché il contributo annuale per il mantenimento della stessa iscrizione;

e) gli ulteriori provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 2

Competenze del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede a:

a) autorizzare le imprese, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto, a svolgere l'attività di noleggio autobus con conducente;

b) rilasciare il nulla osta all'immatricolazione degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente nel numero massimo previsto dai requisiti di cui al presente decreto;

c) iscrivere nel Registro le imprese autorizzate ed i relativi autobus immatricolati;

d) inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese autorizzate, con la specifica del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici;

e) accertare, con cadenza annuale, la permanenza dei requisiti in capo alle imprese autorizzate all'attività di noleggio autobus con conducente.

Art. 3

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

a) al possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 1071/2009, in uno degli "stati di autorizzazione" previsti dalla circolare del capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi

informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, protocollo n. 9755 del 10 aprile 2013, che consentono l'acquisizione di un titolo legale per l'accesso al mercato;

b) all'ubicazione della sede legale o della principale organizzazione aziendale presso un comune della Regione siciliana;

c) al non essere iscritte presso altri Registri regionali delle imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

d) al non possesso di licenze di noleggio mediante autobus rilasciate dai comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218;

e) alla dotazione di un parco autobus con caratteristiche tecniche idonee per uso noleggio con conducente, appartenenti almeno alla terzultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente al momento della presentazione dell'istanza. Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria (*leasing*) o in vendita con patto di riservato dominio, che non siano stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;

f) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;

g) il possesso di certificazione ISO 9001 rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organo di accreditamento nazionale riconosciuto ai sensi del regolamento CE n.765/2008, denominato "Accredia", ovvero presso un equipollente organo di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del suddetto regolamento, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

L'autorizzazione per l'attività di noleggio autobus con conducente non può essere rilasciata:

a) alle cooperative sociali di tipo A di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, "Disciplina delle cooperative sociali." e alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modificazioni;

b) alle imprese che siano iscritte presso altri registri regionali istituiti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

c) alle imprese che siano in possesso di licenze di noleggio mediante autobus rilasciate da Comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Art. 4

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

L'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente presenta al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti apposita istanza, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione al registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio l'impresa richiedente ha la sede legale o la principale organizzazione aziendale;

b) dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la disponibilità degli autobus da immatricolare come risulta definita dall'art. 2, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 218, e che gli stessi non sono stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali;

c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sull'elenco degli autobus da immatricolare (o reimmatricolare) ad uso noleggio con conducente indicando, per ogni autobus, il numero di telaio e di targa (ove esistente), la fabbrica ed il tipo, la classe europea di appartenenza dal punto di vista ambientale, corredata della documentazione tecnica prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle relative disposizioni applicative emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta documentazione può essere a seconda dei casi: il certificato di conformità, il certificato di approvazione, la scheda tecnica di omologazione o la carta di circolazione. Potranno essere immatricolati ad uso noleggio, dall'impresa richiedente l'autorizzazione, soltanto autobus appartenenti almeno alla terzultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente al momento della presentazione dell'istanza.

Le imprese già autorizzate ed iscritte nel registro potranno richiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione degli autobus del proprio parco veicoli, con altri purché abbiano requisiti ambientali di almeno una classe europea superiore rispetto a quella dell'autobus da sostituire, ad eccezione di quelli appartenenti rispettivamente alle classi ambientali euro 0 ed euro 1 che dovranno essere sostituiti con altri che abbiano requisiti ambientali almeno di classe europea euro 3.

Gli autobus appartenenti alla terzultima ed alla penultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente potranno essere sostituiti con autobus della stessa classe ambientale, purché siano di minore anzianità rispetto all'autobus da sostituire.

Nel caso di alienazione dal parco veicoli aziendale di un autobus, la sostituzione dello stesso dovrà avvenire entro e non oltre 48 mesi dalla data di avvenuto deposito delle targhe e della carta di circolazione, ai sensi della circolare n. 46/94 del 12 aprile 1994 emanata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. In caso di mancata ottemperanza della suddetta disposizione, la sostituzione del veicolo potrà essere effettuata con un altro appartenente alla terzultima classe ambientale europea rispetto a quella massima vigente;

d) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente l'esistenza della sede legale o della principale organizzazione aziendale dell'impresa nel territorio della Regione siciliana con l'indicazione degli esatti recapiti;

e) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il non possesso di autorizzazioni o di altri titoli abilitanti all'esercizio di noleggio autobus con conducente, rilasciate da enti diversi dalla Regione siciliana;

f) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il possesso da parte dell'impresa della certificazione di qualità ISO 9001, ovvero l'adozione di un piano per la qualità in attesa di ottenere la suddetta certificazione. In quest'ultimo caso l'impresa dovrà pro-

durre la suddetta certificazione entro e non oltre due anni dalla data di iscrizione nel registro, pena la revoca dell'autorizzazione.

La certificazione ISO 9001 dovrà essere rilasciata da un ente certificatore accreditato presso l'organo di accreditamento nazionale riconosciuto ai sensi del regolamento CE n. 765/2008, denominato "ACCREDIA", ovvero presso un equipollente organo di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del suddetto regolamento, o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).

Art. 5

Rilascio dell'autorizzazione

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dopo avere accertato la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente nonché i nulla osta per l'immatricolazione degli autobus che risultano nella disponibilità della stessa impresa, entro i termini di conclusione del procedimento stabiliti dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 e dal decreto presidenziale 3 febbraio 2012, n. 15 e s.m.i.

L'impresa è autorizzata all'esercizio del noleggio autobus con conducente per il numero di autobus richiesti al momento dell'istanza. L'ampliamento del parco autobus adibiti all'esercizio del noleggio con conducente può effettuarsi previa richiesta e verifica dei requisiti necessari ai sensi del presente decreto e del regolamento CE n. 1071/2009.

Gli autobus da adibire all'esercizio del noleggio con conducente dovranno essere muniti di fregi aziendali riportati sulle fiancate laterali.

Il rilascio dell'autorizzazione implica l'iscrizione dell'impresa al Registro regionale delle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, pertanto si intenderà iscritta al Registro ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo annuale subordinato al mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3.

Entro quindici giorni dall'immatricolazione di ciascun autobus ad uso noleggio, l'impresa deve produrre copia autentica della carta di circolazione al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, il quale provvederà al rilascio del contrassegno in vetrofania contenente il logo della Regione siciliana, la dicitura "Noleggio con conducente", il numero progressivo dell'autorizzazione e la targa dell'autobus, realizzato con le modalità e secondo lo schema e le dimensioni che saranno regolamentate con successiva circolare dirigenziale.

Il contrassegno è apposto sul vetro parabrezza, nella parte anteriore dell'autobus in modo da essere agevolmente visibile dall'esterno.

A bordo di ogni autobus immatricolato per l'attività di noleggio autobus con conducente è conservata copia conforme dell'autorizzazione.

Art. 6

Gestione del Registro. Importo dovuto per l'iscrizione e contributo annuale

Il Registro delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente istituito con il D.A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004, è suddiviso in sezioni territoriali attualmente corrispon-

denti a quelli delle ex province regionali, suscettibili di eventuali successive modifiche e integrazioni.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede:

a) all'iscrizione delle imprese autorizzate ai sensi del presente decreto e dei relativi autobus in dotazione destinati al servizio di noleggio con conducente;

β) alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro, nonché alla definizione delle caratteristiche e delle procedure per l'implementazione del registro telematico.

Le variazioni ai dati contenuti nel Registro sono eseguite d'ufficio a seguito di comunicazioni dell'impresa interessata. L'impresa iscritta nel Registro comunica al Dipartimento regionale delle infrastrutture della mobilità e dei trasporti, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla cancellazione dell'impresa dalla sezione provinciale del Registro:

- su richiesta dell'impresa;
- nel caso di cessazione dell'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente;
- nel caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 3;
- nei casi di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

Fermo restando quanto disposto al successivo articolo 10, l'impresa cancellata dal Registro può ottenere la reiscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

È consentito, secondo le vigenti norme civilistiche, il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di cessione d'azienda o ramo d'azienda con conseguente possibilità di trasferimento del titolo dal cedente al cessionario, purché quest'ultimo dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, e nel caso non fosse già iscritto al Registro, può richiedere l'iscrizione ed essere autorizzato in virtù del titolo acquisito.

Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 regolamento CE n. 1071/2009, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno. Trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o sulla trasformazione della comunione ereditaria dell'azienda in società, l'autorizzazione è revocata.

L'impresa, risultante da una trasformazione, prevista dagli artt. 2498 e ss. del codice civile, di società già iscritta nel Registro può subentrare nella titolarità dell'autorizzazione e mantenere lo stesso numero di iscrizione, purché dimostri di possedere i requisiti di cui all'articolo 3.

L'impresa risultante dalla fusione o dalla scissione, di società già iscritte al Registro, può chiedere l'iscrizione dimostrando di possedere i requisiti di cui all'articolo 3.

Per l'iscrizione al Registro e per il rilascio dell'autorizzazione sono dovuti alla Regione siciliana - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti:

- a) un importo fisso di € 1.500,00 per impresa;
- b) un importo per ogni autobus da iscrivere, da calcolare a scaglioni, secondo la seguente tabella:

Autobus da iscrivere	Importo in euro per autobus
da 1 a 5	250,00
da 6 a 10	220,00
da 11 a 20	200,00
oltre 20	190,00

Per il mantenimento dell'iscrizione al Registro è dovuto alla Regione siciliana - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti - un contributo annuale di € 500 da corrispondere da ciascuna impresa iscritta, all'atto della presentazione di apposita istanza, nella quale è inclusa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il mantenimento di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

Tutti gli importi di cui al presente articolo dovranno essere versati nel capitolo 1995, capo 18, del bilancio della Regione siciliana.

Art. 7

Accertamento periodico della permanenza dei requisiti, rinnovo annuale

Le imprese autorizzate hanno l'obbligo di comunicare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro 30 giorni dall'evento, ogni variazione relativa ai requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente elencati al precedente art. 3, ed ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull'autorizzazione.

Le stesse imprese hanno comunque l'obbligo di inviare al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, apposita istanza per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà inerente al mantenimento di tutti i requisiti di cui all'articolo 3.

Nel caso in cui un'impresa non ottemperi a quanto previsto per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti può assegnare un termine non superiore ad un mese per la regolarizzazione, in caso di ulteriore inadempienza procede alla revoca dell'autorizzazione entro trenta giorni.

È fatta salva la facoltà del Dipartimento di richiedere ogni integrazione e documentazione consentita dalla legge al fine della verifica della permanenza dei suddetti requisiti.

Se, a seguito di opportune verifiche, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti constata che uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3 non sono soddisfatti, può assegnare all'impresa un termine non superiore a 3 mesi per la reintegrazione.

Nel caso in cui i requisiti non siano stati tutti reintegrati entro i termini stabiliti, il Dipartimento procede alla revoca dell'autorizzazione ed alla conseguente cancellazione dell'impresa dal Registro.

L'impresa che non disponga più di autobus adibiti per il servizio di noleggio con conducente può richiedere la sospensione temporanea dell'autorizzazione fino ad un massimo di ventiquattro mesi a partire dalla data di alienazione dell'ultimo autobus disponibile. Nel caso in cui l'impresa non provveda, entro il suddetto termine, a dotarsi di almeno un autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente, il Dipartimento procede alla revoca del-

l'autorizzazione ed alla conseguente cancellazione dell'impresa dal Registro.

L'impresa che richiede la sospensione temporanea deve corrispondere alla Regione siciliana - Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti un contributo per il mantenimento dell'iscrizione al Registro € 200,00 sul capitolo 1995, capo 18, del bilancio della Regione siciliana.

Art. 8

Divieti e prescrizioni

Alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5 è fatto divieto di:

a) essere iscritte presso altri Registri regionali delle imprese di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

b) possedere licenze di noleggio mediante autobus rilasciate dai comuni di altre Regioni che non hanno recepito le disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 218;

c) effettuare servizi di noleggio con conducente con autobus diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e pertanto inseriti nel Registro;

d) dare in uso a terzi un autobus facente parte del parco veicolare per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente.

Art. 9

Sanzioni amministrative pecuniarie

Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e dalla legge n. 218/2003 e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni:

a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio.

Tali infrazioni si sostanziano con l'effettuazione, da parte di un'impresa in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Regione siciliana, di servizi di noleggio con conducente con autobus non idonei a tale uso oppure non idonei alla circolazione su strada o non dotati dei sistemi antincendio e di sicurezza.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 3.000;

b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata per l'attività di noleggio di autobus con conducente, che si concretizza con:

b1) l'effettuazione di servizi di noleggio con conducente con autobus diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione e pertanto inseriti nel Registro;

b2) l'effettuazione di servizi di noleggio, senza che l'impresa sia in regola con gli obblighi previsti per il rinnovo annuale dell'autorizzazione;

b3) l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 8, lettera d).

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.000;

c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima intesa come il complesso delle norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Detta infrazione si concretizza nel non tenere a bordo dell'autobus in servizio di noleggio con conducente, la copia autentica dell'autorizzazione regionale di cui all'art. 5 e/o nella mancata esposizione del contrassegno in vetrofanteria di cui all'art. 5, comma 4.

Le infrazioni rientranti in questa tipologia sono sanzionate da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1.500.

L'eventuale applicazione delle sanzioni pecuniarie soggiace alle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è, per le sanzioni di cui al presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori che hanno provveduto all'accertamento delle sopraccitate sanzioni, nonché ad emettere l'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della medesima legge.

I proventi per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto vanno versati sul capitolo 1996, capo 18, del bilancio della Regione siciliana "Sanzioni amministrative irrogate alle imprese esercenti il noleggio di autobus con conducente, ai sensi del comma 2, lettera d) dell'articolo 71, legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20".

Art. 10

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

Nel rispetto dei parametri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto dell'11 marzo 2004, sono stabiliti i seguenti casi in cui la Regione siciliana procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente.

La Regione siciliana procede alla sospensione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 9, lettere a) e b), del presente decreto e l'infrazione prevista dall'articolo 6 della legge 11 agosto 2003, n. 218, in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le aziende che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa l'autorizzazione è sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

La Regione siciliana procede inoltre alla sospensione dell'autorizzazione quando un'impresa commette nel corso di un anno infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 9, lettera c), del presente decreto, in base ai seguenti parametri:

a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione è di quattro per le aziende che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che determina la sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio. Indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell'impresa l'autorizzazione è sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell'autorizzazione in tali casi varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;

b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni, nel caso in cui l'impresa commetta almeno due infrazioni gravi indipendentemente dal numero degli autobus in propria disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente.

È da intendersi come infrazione grave quella infrazione che viene sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

Nel caso di sospensione dell'autorizzazione, il Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti comunica all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio il provvedimento emesso per il consequenziale adempimento relativo alla sospensione delle carte di circolazione di tutti gli autobus a cui l'autorizzazione fa riferimento.

Il periodo di sospensione dell'autorizzazione, in cui l'impresa non può effettuare alcun servizio, decorre dal quinto giorno successivo alla data di notifica del provvedimento stesso.

La Regione siciliana procede alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente:

a) in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CE n. 1071/2009, e cancellazione dal Registro elettronico nazionale (R.E.N.);

b) nei casi previsti dagli articoli 4, 6 e 7;

c) nei casi di inosservanza anche di uno dei divieti previsti dall'articolo 8, lettera a) e lettera b);

d) quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

L'impresa che è incorsa nel provvedimento di revoca dell'autorizzazione e cancellazione dal Registro può richiederne una nuova al trascorrere di un anno dall'intervenuto provvedimento di revoca.

Art. 11

Disposizioni transitorie

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Sono fatte salve le iscrizioni al Registro regionale e le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.A. n. 152/GAB del 14 ottobre 2004 dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

I rinnovi delle autorizzazioni e le modifiche di esercizio sono disciplinati dal presente provvedimento.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti del presente decreto nel sito "on line", lo stesso sarà trasmesso al responsabile del procedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 26 settembre 2018.

FALCONE

N.B. - Il suddetto decreto non è soggetto a visto da parte della Ragioneria in ossequio a quanto disposto dalla circolare dell'Assessorato dell'economia n. 3/2005, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123.

(2018.43.2712)110

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2018.

Adozione di schede progettuali relative ai Progetti Obiettivo di PSN anno 2018 di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR dell'1 agosto 2018.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i.;

Visto il Piano sanitario regionale 2011-2013, approvato con decreto presidenziale del 18 luglio 2011;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed, in particolare, l'art. 20 sulla perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del Servizio sanitario regionale;

Visto il Patto della salute 2014-2016, approvato con Intesa Stato-Regioni rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

Visto l'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR dell'1 agosto 2018, che definisce (nell'Allegato A che ne fa parte integrante), ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34 bis della legge 23 dicembre 1996, n.662, le linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli Obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2017;

Vista l'Intesa Stato/Regioni Rep. Atti n. 149/CSR di pari data, relativa all'assegnazione alle Regioni delle quote

vincolate alla realizzazione dei suddetti progetti obiettivo, con la quale viene assegnata alla Regione Sicilia la somma di euro 50.192.323,00;

Preso atto che il predetto Accordo dispone che per l'anno 2018 debba essere garantita una sostanziale continuità rispetto alle linee progettuali individuate per l'anno 2017 e che per ciascuna linea progettuale ogni Regione potrà presentare un unico specifico progetto;

Ritenuto necessario sviluppare specifici progetti per ciascuna linea progettuale, al fine di orientare le attività del Sistema sanitario regionale in coerenza con le aree di intervento previste nel predetto Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR dell'1 agosto 2018, da realizzare mediante specifiche azioni delle Aziende sanitarie da sottoporre alla valutazione ed approvazione delle competenti aree e servizi dell'Assessorato regionale della salute;

Decreta:

Art. 1

Per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente riportato, è disposta l'adozione di n. 5 schede relative alle linee progettuali come previste dall'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n.150/CSR dell'1 agosto 2018, allegate e parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Come da Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n.149/CSR dell'1 agosto 2018, è determinato in euro 50.192.323,00 l'importo complessivo delle risorse assegnate alla Sicilia per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2018, ripartito come da prospetto allegato, nel quale è altresì indicata, per ogni linea progettuale, la struttura intermedia referente presso questo Assessorato.

Art. 3

Con successivo provvedimento, sulle somme impegnate a valere sul capitolo 413322 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018, saranno individuati gli interventi di attuazione prioritari e le modalità di coinvolgimento delle Aziende sanitarie della Regione e/o gli enti attuatori destinatari della quota del 70% di risorse necessarie allo svolgimento delle rispettive linee progettuali.

Art. 4

È disposta la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli allegati, al Ministero della salute per la successiva approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 150/CSR dell'1 agosto 2018.

Art. 5

Con successivo provvedimento, ad integrazione del presente decreto, si procederà all'approvazione della relazione sui risultati raggiunti per la realizzazione dei progetti obiettivo di Piano sanitario nazionale anno 2017 e degli stati di avanzamento dei progetti pluriennali.

Palermo, 28 settembre 2018.

RAZZA

Linea Progettuale PSN 2018 Accordo Stato Regioni del 1.8.2018 – CSR/150	Titolo del Progetto	Importo (in euro)	Referente Assessoriale
1) Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità	Percorsi assistenziali regionali per la rete dei servizi integrati “ospedale-territorio” e di continuità delle cure per pazienti con multicronicità	8.714.690	Servizio 4 DPS Servizio 8 DPS
2) Promozione dell’equità in ambito sanitario	Sviluppo dei processi volti a favorire la riduzione delle discriminazione in ambito sanitario e a garantire la partecipazione delle comunità e degli operatori sanitari nello sviluppo delle politiche sanitarie	1.000.000	Servizio 4 DPS Servizio 8 DPS
3) Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica	Rete della terapia del dolore e sviluppo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore in area pediatrica	4.552.245	Servizio 11 DASOE
4) Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione	Sostegno operativo alle azioni del Piano Regionale della Prevenzione	10.925.388	Servizio 4 Servizio 5 Servizio 7 Servizio 9 U.O.B. 9.2 Servizio 10 DASOE
5) La tecnologia sanitaria operativa come strumento di integrazione ospedale territorio	Promozione della sanità digitale per favorire il processo di continuità ospedale territorio	25.000.000	Area Int. 4 Servizio 3 DPS
		Tot. 50.192.323	

Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale
Accordo Stato Regione del 1 agosto 2018- CSR/150

Regione Proponente	Sicilia
Linea progettuale	Linea 1. Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con multicronicità
Titolo del Progetto	Percorsi assistenziali regionali per la rete dei servizi integrati "ospedale-territorio" e di continuità delle cure per pazienti con multicronicità
Durata del Progetto	Biennale
Costo complessivo del progetto	€. 8.714.690

Descrizione del Progetto

Contesto

La gestione delle malattie croniche rappresenta una evidenza di sempre maggiore rilievo per le politiche sanitarie nazionali e regionali. E' noto, infatti, che in Europa le malattie croniche provocano almeno l'86 per cento dei morti e il 77 per cento del carico di malattia (dati OMS). L'aumento della loro prevalenza, peraltro, è legato all'aumento della sopravvivenza e quindi all'invecchiamento della popolazione. Una priorità della Salute pubblica, pertanto, è quella di contribuire al miglioramento della tutela delle persone affette da malattie croniche, a vantaggio del paziente, della sua famiglia e del contesto sociale, rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in termini di prevenzione e assistenza, nonché assicurando maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini.

Quanto sopra, peraltro, è oggetto di specifiche indicazioni europee con le quali si invitano gli Stati membri ad elaborare ed implementare i Piani nazionali sulle Cronicità, da ultimo previsto dall'art. 5, comma 21, del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

Con Accordo Stato Regioni del 15 settembre 2016 è stato approvato il Piano Nazionale della Cronicità, volto al miglioramento della organizzazione dei servizi sanitari.

La programmazione sanitaria regionale, negli ultimi anni, ha realizzato una profonda riorganizzazione dell'assistenza territoriale, quale delineata nella l.r. n. 5 del 2009.

Tale riorganizzazione è stata "modellata" su due patologie target, il diabete mellito e lo scompenso cardiaco, selezionate per l'elevata prevalenza, il coinvolgimento praticamente di tutto il sistema di cure primarie, l'elevato impatto sociale e la carenza di una gestione proattiva sul territorio idonea a garantire il raggiungimento di un sufficiente controllo delle patologie, la riduzione delle complicanze e degli episodi acuti, prevenendo così l'inappropriato - e oneroso - ricorso al ricovero ospedaliero.

Una volta costruiti i meccanismi operativi e realizzati i percorsi, così come peraltro previsto nei documenti di indirizzo regionali e negli accordi integrativi, la Regione sta ampliando il numero delle patologie target da gestire secondo il Chronic care model, inserendo tra esse anche la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva. La prevalenza della patologia, la diagnosi tardiva e la frequente inappropriata del trattamento rendono ragione di tale scelta.

Analogamente alla cronicità, la condizione di fragilità e di non autosufficienza richiedono al Sistema Sanitario un significativo sforzo organizzativo volto alla presa in carico della persona attraverso percorsi assistenziali prevalentemente territoriali, riducendo al minimo gli episodi di ospedalizzazione che, peraltro, costituiscono per i soggetti con ridotte capacità biopsichiche un elevato fattore di rischio. In coerenza a quanto sopra, il SSR ha implementato per le persone in condizione di fragilità e non autosufficienza l'offerta di trattamenti domiciliari ovvero in regime

COPIA
NOI



	residenziale o semiresidenziale, incluse le Speciali Unità di Accoglienza Permanente (SUAP)
Fabbisogno	<p>La presente proposta progettuale è finalizzata all'ulteriore implementazione dell'assistenza sanitaria garantita dal SSR mediante interventi volti alla definizione di percorsi di cura delle multicronicità, offerti dalla rete territoriale e dalla rete ospedale-territorio.</p> <p>In particolare gli ambiti che vengono in rilievo al fine del miglioramento dell'offerta sanitaria relativa alla presente linea progettuale riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione e l'implementazione di percorsi assistenziali specifici per i pazienti multi cronici, volti ad evitare la frammentarietà e ed il mancato coordinamento delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale; - lo sviluppo di interventi trasversali che riguardano sia la prevenzione e riabilitazione - al fine di ridurre le cronicizzazioni anche in esito ad eventi acuti - sia la presa in carico della persona mediante percorsi personalizzati; -
Obiettivi	<p>In riferimento al fabbisogno evidenziato gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definire e implementare specifici percorsi assistenziali, secondo i principi della gestione integrata, per i pazienti multi cronici, promuovendo delle decisioni condivise basate sull'assistenza personalizzata del paziente • Rimodulare l'offerta dei servizi per una adeguata gestione dei pazienti affetti da patologie a lungo termine, secondo i principi del Chronic Care Model; • Migliorare la qualità della vita del paziente multi cronico, riducendo il carico del trattamento, le cure non pianificate, gli accessi impropri al PS
Descrizione attività previste	<p>Il progetto si articola in una pluralità di azioni ed interventi, come di seguito descritti.</p> <p>I° - individuazione dei pazienti con multi cronicità;</p> <p>II° - Implementazione di specifici percorsi assistenziali, secondo i principi della gestione integrata, per i pazienti con multi cronicità.</p> <p>I PDTA sono definiti tenendo conto dei vari stadi della patologia e sono supportati da un sistema di raccolta dei dati che consenta di valutarne l'efficacia e l'efficienza. Ciascun PDTA comprende la presenza di un TEAM costituito dagli specialisti di riferimento e dagli altri operatori sanitari dedicati, che aumenti l'efficienza e l'accessibilità delle cure, fornendo un'assistenza multidisciplinare sia in termini di diversi setting assistenziali che delle diverse specializzazioni per patologia.</p> <p>II° - Ulteriore implementazione dei percorsi di cura e presa in carico secondo il chronic care model (CCM) per la gestione delle malattie croniche ad alto impatto assistenziale, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sensibilizzazione del MMG alla individuazione del paziente con malattia cronica; - realizzazione di connessioni con la comunità avviando un sistema di alleanze con le strutture del territorio al fine di predisporre dei programmi dedicati alla lotta di fattori di rischio della cronicità; - sostenere l'autogestione, sostenendo i pazienti e le loro famiglie ad acquisire conoscenze, abilità e motivazioni nella gestione della malattia; - realizzazione di team multidisciplinari costituito da MMG, infermieri, specialisti ambulatoriali, operatori sanitari, che operi in maniera integrata sulla base della suddivisione delle competenze e dello stadio della patologia.

COPIA
NON

	Ulteriori specifici interventi possono essere eventualmente definiti per una più efficace realizzazione del progetto regionale.
Tempi di attuazione	Le attività saranno completate nell'arco temporale di 24 mesi dall'avvio delle stesse, secondo il seguente crono programma: - entro il primo anno: realizzazione del 40% delle attività - entro il secondo anno: realizzazione del 100% delle attività
Indicatori di processo	<ul style="list-style-type: none"> • Confronto dei competenti Servizi del Dipartimento Pianificazione Strategica con le Aziende del SSR per la definizione per ciascun ambito di intervento del piano di attuazione. • Attuazione del progetto mediante: <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di moduli formativi per il personale medico e paramedico coinvolto nei singoli interventi; - il coinvolgimento delle Associazioni dei pazienti e delle Associazioni di volontariato; - acquisto di tecnologie; - acquisto di software e hardware per l'implementazione di modelli assistenziali di Telemedicina; • Monitoraggio e verifica dei risultati.
Indicatori di risultato	<ul style="list-style-type: none"> • Riduzione dei ricoveri e delle reospedalizzazioni nel paziente multicronico; • Maggiore aderenza alla terapia e allo stile di vita dei pazienti arruolati; • Miglioramento della qualità della vita dei pazienti; • Motivazione del paziente alla gestione della propria salute.
Indicare se l'intervento è collegato al POCS / piani attuativi / LEA	Si
Attività di implementazione, coordinamento e monitoraggio DPS	<p>L'Accordo Stato Regioni n. 150 del 1 agosto 2018 prevede che in relazione a ciascuna linea progettuale può essere presentato un unico specifico progetto regionale. Pertanto, il Dipartimento Programmazione Strategica dell'Assessorato partecipa all'attuazione dello stesso, curando la messa in atto di azioni trasversali di valenza regionale e assicurando il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dagli altri soggetti attuatori.</p> <p>Il Progetto, redatto dai competenti Servizi del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, che ne cureranno il coordinamento ed il monitoraggio, sarà attuato con il coinvolgimento delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale, che individuano un referente aziendale e le strutture coinvolte nella realizzazione del progetto.</p>
Soggetti Attuatori	<ul style="list-style-type: none"> • Aziende Sanitarie del SSR • Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

COPIA TRATTI
NON VALIDI



Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale
Accordo Stato Regione del 1 agosto 2018- CSR/150

Regione Proponente	Sicilia
Linea progettuale	2) Promozione dell'equità in ambito sanitario
Titolo del Progetto	Sviluppo dei processi volti a favorire la riduzione delle discriminazioni in ambito sanitario e a garantire la partecipazione delle comunità e degli operatori sanitari nello sviluppo delle politiche sanitarie
Durata del Progetto	Biennale
Costo complessivo del progetto	€ 1.000.000

Descrizione del Progetto

Contesto	<p>Il Sistema sanitario nazionale è informato ai principi di uniformità ed omogeneità delle prestazioni sanitarie sul territorio, atteso che il diritto alla salute costituisce un diritto fondamentale costituzionalmente tutelato e che sono definiti i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti i cittadini.</p> <p>Pur tuttavia l'ambito sanitario può presentare dei fenomeni di discriminazione sia per gli operatori sanitari che per gli utenti, laddove sussistano delle situazioni che ostacolano il pieno rispetto dei diritti degli uni e degli altri.</p>
Fabbisogno	<p>Al fine di favorire la riduzione delle discriminazioni in ambito sanitario è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantire il rispetto dei diritti del lavoro, con particolare riferimento al contrasto della violenza; - Garantire l'accesso alle cure alle persone a rischio di esclusione sociale; - Garantire la partecipazione delle comunità e degli operatori sanitari nello sviluppo delle politiche sanitarie.
Obiettivi	<p>Ridurre le discriminazioni in ambito sanitario per gli operatori sanitari, in particolare mediante il contrasto alla violenza;</p> <p>Ridurre le barriere per l'accesso dei pazienti alle strutture sanitarie, anche in relazione alle difficoltà che possono essere presenti negli aspetti organizzativi;</p> <p>Migliorare le condizioni sanitarie dei gruppi vulnerabili (persone che vivono in zone degradate o in ristrettezze economiche, i disoccupati o le persone in situazioni di lavoro nero, le persone senza fissa dimora, i disabili, le persone con malattie croniche o mentali, gli anziani con pensioni basse e le famiglie monoparentali);</p> <p>Favorire la partecipazione delle comunità e degli operatori sanitari nello sviluppo delle politiche sanitarie.</p>

COPIA TRAVE
NON VA

Attività previste	Area 1: processi organizzativi alla tutela degli operatori sanitari Area 2: accessibilità fisica e organizzativa ai luoghi di cura Area 3: accesso alle cure nei gruppi vulnerabili Area 4: favorire la partecipazione delle comunità e degli operatori sanitari nello sviluppo delle politiche sanitarie
Tempi di attuazione	Le attività saranno completate nell'arco temporale di 24 mesi a partire dall'avvio delle stesse.
Monitoraggio e Indicatori della linea progettuale	Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati, della realizzazione degli interventi previsti, e dello svolgimento delle attività del cronoprogramma.
Attività di implementazione monitoraggio e controllo centrale del D.P.S.	L'Accordo Stato Regioni n.150 del 1 agosto 2018 prevede che in relazione a ciascuna linea progettuale può essere presentato un unico specifico progetto regionale. Pertanto, il Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato partecipa all'attuazione dello stesso, curando la messa in atto di azioni trasversali di valenza regionale e assicurando il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dagli altri soggetti attuatori. Il Progetto, redatto dai competenti Servizi del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, che ne cureranno il coordinamento ed il monitoraggio, sarà attuato con il coinvolgimento delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale, che individuano un referente aziendale e le strutture coinvolte nella realizzazione del progetto.
Soggetti Attuatori	Aziende Sanitarie del SSR Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica

COPIA TRATTA DAL
NON VALIDA PER I



Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale
Accordo Stato Regione del 1 agosto 2018- CSR/150

Regione Proponente	Sicilia
Linea progettuale	Linea 3 - Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore in area pediatrica
Titolo del Progetto	Rete della terapia del dolore e sviluppo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore in area pediatrica
Durata del Progetto	ANNUALE
Costo complessivo del progetto	€. 4.552.245

Descrizione del Progetto

Contesto

La Linea progettuale è distinta in due specifici ambiti di intervento da sviluppare:

- 1) Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore
- 2) Sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica

1) La rete della terapia del dolore, prevista dalla legge 38 del 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore" è una rete clinica integrata che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i malati, adulti o in età pediatrica, affetti da dolore, di qualsiasi eziopatogenesi, riducendone il grado di disabilità e favorendone la reintegrazione nel contesto familiare, sociale e lavorativo attivo. La legge 38/2010 riconosce il fondamentale diritto alla dignità della persona di non avere vincoli ostativi alla partecipazione attiva allo stato sociale ed economico ed il diritto a non provare dolore e a poter ricevere un accesso semplificato ai farmaci per la terapia del dolore. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, l'identificazione di una rete della terapia del dolore ha comportato una evoluzione dei sistemi di programmazione, organizzazione ed approccio al malato ovvero la consapevolezza dell'esigenza di realizzare una governance integrata di sistema a livello nazionale. I provvedimenti normativi successivi così come i provvedimenti attuativi della Conferenza Stato Regioni hanno esplicitato la necessità di definire linee guida comuni per l'accesso alla terapia del dolore. Ed il D.M. n° 70 del 2 aprile 2015 ha definito che la rete per la terapia del dolore deve essere articolata, all'interno della rete globale ospedaliera, come integrazione tra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale. In ultimo il DPCM del 12 gennaio 2017 ha definito all'art. 31 "assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita" che gli Hospice devono disporre di protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi e all'art. 38 "Ricovero ordinario per acuti" che, nell'ambito dell'attività di ricovero ordinario, devono essere garantite anche tutte le prestazioni necessarie ai fini dell'inquadramento diagnostico della terapia del dolore e delle cure palliative. Secondo la normativa in materia, il modello organizzativo della rete della terapia del dolore prevede un numero ristretto di centri di eccellenza (Hub), preposti ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità, supportati da una rete di servizi territoriali a minore complessità (centri Spoke) integrati con le cure primarie e l'ADI. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 38/2010, tale modello organizzativo dovrà integrarsi con la rete di Cure Palliative (cure palliative domiciliari e residenziali - Hospice).

Con Decreto 27 dicembre 2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 2- Parte 1^ del 13.1.2017 "Costituzione della Rete Regionale per la Terapia del Dolore del paziente adulto e pediatrico", la Regione Sicilia ha costituito la Rete per la terapia del dolore del paziente adulto e pediatrico, secondo il modello esitato dal Coordinamento Regionale Cure Palliative e Terapia del Dolore, individuando gli HUB e definendo gli Step di trattamento e set assistenziali su cui viene basata la RETE (funzioni assistenziali svolte o svolgibili da HUB, Spokes

COPIA
NON

	<p>ospedalieri, Spokes territoriali, medici di medicina generale.</p> <p>Con D.A. n° 1254 del 10.7.2018, pubblicato in G.U.R.S. n° 33 del 3.8.2018 si è rinnovata la composizione del Coordinamento Regionale Cure Palliative e Terapia del Dolore</p> <p>2) La gestione delle cure palliative e della terapia del dolore rivolte al neonato, bambino ed adolescente esige particolare attenzione in relazione alla variabilità e alla frammentazione delle patologie in causa, spesso rare e richiedenti interventi di alta specializzazione, nonché per la durata temporale delle cure, spesso assai lunga e non prevedibile. Inoltre, per il malato pediatrico, essendo già presente su tutto il territorio nazionale una rete di risorse professionali (pediatria di base, pediatri ospedalieri altamente specializzati) e strutturali (reparti/ospedali pediatrici di riferimento), che risponda ai bisogni assistenziali di alta complessità relativi all'analgesia e alle cure palliative pediatriche necessita di una governance integrata di sistema a livello nazionale. Per rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica si intende un'aggregazione funzionale e integrata delle attività di terapia del dolore e cure palliative rivolte al minore, nei diversi setting assistenziali, sia in ambito territoriale che ospedaliero, individuate a livello regionale. Nella realizzazione di queste reti, pertanto, potrebbe assumere un ruolo considerevole l'utilizzo della telemedicina che, unendo le tecniche mediche a quelle informatiche, rende fattivo il collegamento di strutture e professionisti distanti fra loro, garantisce la continuità delle cure dall'ospedale al territorio, favorisce il monitoraggio continuo del paziente anche a domicilio, riduce i ricoveri ospedalieri, gli accessi in pronto soccorso, le visite specialistiche e migliora la qualità della vita del paziente e dei suoi familiari</p> <p>Con D.A. 1 settembre 2014 n° 1358 "Programma di sviluppo della rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica della Regione Sicilia", al fine di fornire risposte adeguate alle problematiche relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore pediatrico, si è provveduto a definire un modello organizzativo di rete che ha previsto l'individuazione di n° 2 Centri di Riferimento Regionali (CRR-HUB) : uno a Palermo ed uno a Catania. Presso tali CRR-HUB erano previsti 2 Hospice Pediatrici dedicati, con una dotazione di n° 5 Posti Letto ciascuno.</p> <p>Il D.A. n° 1741 del 22 ottobre 2014 "Nuovo piano di organizzazione e sviluppo della rete di terapia del dolore della Regione Siciliana" rimanda alle previsioni del precitato D.A. 1358/14 relativamente agli Hospice Pediatrici.</p> <p>Con D.A. n° 837 del 21 aprile 2017, al fine di dare concreta attuazione alla normativa in materia e dare risposte adeguate all'assistenza relativa alle cure palliative e terapia del dolore pediatrico, sono stati attivati n° 5 Posti Letto di Hospice Pediatrico presso il P.O. Di Cristina ARNAS Civico di Palermo e n° 5 Posti Letto di Hospice Pediatrico presso il P.O. Nesima ARNAS Garibaldi di Catania.</p>
<p>Fabbisogno</p>	<p>Il D.M. 70/2015 prevede, per il centro ospedaliero di terapia del dolore con degenza, un bacino d'utenza minimo di 2,5 milioni di abitanti, mentre per il centro ambulatoriale un bacino di utenza compreso tra 0,5 e 0,3 milioni di abitanti.</p> <p>I nodi della rete sono:</p> <p>Ambulatori dei Medici di Medicina Generale.</p> <p>Centri Spoke/Centri Ambulatori di terapia del dolore.</p> <p>Centri HUB/Centri ospedalieri di terapia del dolore.</p> <p>Le Aziende ed i professionisti che operano all'interno della rete della terapia del dolore si interfacciano tra loro e con quelli della rete delle cure palliative.</p> <p>Fondamentale risulta, come obiettivo di carattere prioritario e di rilievo nazionale, l'elaborazione e la realizzazione di progetti che implementano quanto già attuato con i progetti degli anni precedenti, perseguendo gli obiettivi di seguito indicati.</p> <p>In area pediatrica, lo sviluppo di reti delle cure palliative e della terapia del dolore ha una rilevante valenza non solo all'interno di ogni singola Regione, ma prevalentemente a livello nazionale. Di fondamentale importanza risulta l'apertura dei posti letto di Hospice Pediatrici attivati e la previsione di ulteriori nuovi posti letto, nell'ambito degli Hospice pediatrici già attivati, ovvero prevedere l'individuazione di nuovi Hospice Pediatrici, per dare risposte adeguate all'assistenza relativa alle cure palliative e terapia del dolore pediatrico della Regione Sicilia.</p> <p>Favorire sempre maggiori risposte residenziali (es. hospice pediatrico), alternative all'ospedale per acuti, dove, in caso di necessità diagnostica/terapeutica, il minore e la famiglia possano essere accolti per garantire la continuità di cura.</p>

COPIA
NON



	<p>Obiettivo prioritario dare attuazione a quanto previsto Accordo Stato Regione del 1 agosto 2018- CSR/150 sull'attuazione della Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle Cure Palliative e Terapia del Dolore in area pediatrica.</p> <p>Le aree prioritarie di intervento per l'ambito Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Istituire a livello regionale una struttura organizzativa con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività della rete. Tale ruolo permetterà, alla struttura organizzativa, di interfacciarsi con le Aziende ed i professionisti della rete della terapia del dolore e con la rete delle cure palliative al fine di garantire la piena applicabilità e fruibilità della normativa vigente. Inoltre, proprio per le attività che svolge, la struttura potrà individuare le best practices sviluppate in alcuni ambiti e divulgarle in altri contesti simili. Pertanto, la struttura organizzativa dovrà essere supportata da un sistema informativo che si integri con quello regionale. - Attivare tutti i nodi della rete sia a livello territoriale che ospedaliero: garantendo la realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e riabilitativi condivisi e predisponendo procedure clinico-assistenziali e organizzativo-gestionali della rete uniformi a livello territoriale e, possibilmente, nazionale. Fondamentale è la realizzazione di un sistema informativo, uniforme a livello regionale/nazionale, che permetta la comunicazione e la tracciabilità dei dati in tutti i nodi della rete. Inoltre, la telemedicina può contribuire a migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria e consentire la fruibilità delle cure, dei servizi di diagnosi e consulenza medica a distanza, oltre a permettere il costante monitoraggio dei parametri vitali. - Tutelare il cittadino nell'accesso alla terapia del dolore. È necessario fornire delle risposte integrate territorio-ospedale ai bisogni dei pazienti. - Garantire la continuità delle cure mediante l'integrazione dei diversi setting assistenziali. Tale finalità potrà essere raggiunta mediante il supporto dei sistemi informativi che consentono la condivisione dei flussi informativi tra professionisti, soprattutto tra quelli ospedalieri e quelli che operano sul territorio, e della telemedicina che permette di attivare il telemonitoraggio e la teleassistenza.
<p>Obiettivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sviluppare la crescita culturale e la sensibilità dei professionisti della salute sul tema dando priorità alle conoscenze sul dolore nella formazione dei professionisti sanitari ed attivando corsi di formazione continua per gli operatori sanitari. - Incrementare, laddove fosse possibile, gli investimenti nella ricerca scientifica sul dolore. - Salvaguardare la dignità e l'autonomia della persona assistita nella gestione del dolore e dei sintomi correlati fornendo, anche, le informazioni relative alla diagnosi, ai trattamenti, alle terapie alternative e alla prognosi. - Prevedere programmi di informazione alla popolazione, anche in accordo e con il contributo delle associazioni non-profit operanti nel settore. <p>Le aree prioritarie di intervento per l'ambito Sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assicurare il controllo del dolore e delle cure palliative pediatriche quale diritto alla salute per qualunque patologia, per tutte le fasce dell'età pediatrica ed in ogni luogo di cura, mediante la realizzazione di percorsi diagnostici terapeutici, riabilitativi e di supporto. - Favorire l'attività assistenziale dei 2 Centri di Riferimento Regionali (CRR-HUB) dove sono stati attivati 2 Hospice Pediatrici dedicati, con una dotazione di n° 5 Posti Letto ciascuno. - Disporre di almeno un centro specialistico di riferimento regionale o sovragionale di terapia del dolore e cure palliative pediatriche. Tale centro rappresenta il riferimento clinico, di formazione e ricerca per il funzionamento e il sostegno della rete regionale e si avvale del sistema informativo regionale. - Avere la possibilità di fornire risposte residenziali (es. hospice pediatrico), alternative all'ospedale per acuti, dove, in caso di necessità diagnostica/terapeutica, il minore e la famiglia possano essere accolti per garantire la continuità di cura. - Identificare il raccordo con i servizi socio-educativi al fine di permettere al minore un recupero/mantenimento delle relazioni sociali e scolastiche fondamentali per la qualità della vita e per la crescita. - Garantire la risposta ai bisogni educativi e sociali essenziali del minore al fine di salvaguardare la qualità della sua vita e la possibilità di crescita, nonché dei bisogni spirituali. - Organizzare una rete che integri i diversi ambiti assistenziali (domiciliare, ambulatoriale, ecc.) al fine di garantire la continuità delle cure mediante: la reperibilità continuativa di un operatore sanitario, l'unicità di riferimento in caso di passaggio del regime assistenziale, la condivisione continua del piano di

COPIA
NON

	<p>assistenza e operatori sanitari con alto livello di competenza e conoscenza del caso indipendentemente dalla sede di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disporre, nell'equipe dedicate al paziente pediatrico, di figure multiprofessionali con competenze diverse in grado di rispondere ai molteplici bisogni che il dolore e la malattia possono determinare. - Programmare piani di formazione di base continua sul dolore e sulle cure palliative pediatriche per tutti i professionisti dei presidi ospedalieri e del territorio, nonché di formazione specialistica sul caso, rivolta ai professionisti coinvolti nella presa in carico della qualità della vita del minore e della sua famiglia. - Utilizzare strumenti utili al monitoraggio della qualità della vita del paziente e della sua famiglia. - Garantire l'informazione continua alla famiglia sulla diagnosi, trattamenti, alternative terapeutiche e prognosi. - Supportare la famiglia sia a livello clinico e organizzativo che psicologico e spirituale. Inoltre deve essere garantito il supporto al lutto non solo ai genitori, ma anche agli eventuali fratelli, agli altri membri della famiglia e alla relativa rete sociale del minore deceduto. - Predisporre programmi di supporto psicologico, di prevenzione e del trattamento del burn-out per gli operatori che lavorano nella rete. - Stabilire procedure per la discussione e risoluzione dei dilemmi etici che si potrebbero verificare, anche per eventuali segnalazioni al comitato etico aziendale di riferimento. - Sviluppare programmi di informazione specifici e mirati sulla rete. - Valutare, con regolarità, la qualità percepita dal minore (se possibile) e dei familiari sulle cure prestate.
Descrizione attività previste	<p>Occorre porre in essere tutte le attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi dei due ambiti del progetto. Inoltre occorre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vengano definite le equipe multi professionali dedicate e costituite ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo 10 luglio 2014 da: <ul style="list-style-type: none"> - Specialisti in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, geriatria, medicina interna, neurologia, oncologia medica, radioterapia - Medici di medicina Generale - Psicologo specialista - Infermieri, fisioterapisti - gli Hospice elaborino protocolli formalizzati per il controllo del dolore e dei sintomi, come previsto dall'art. 31 del DPCM del 12.1.2017. - venga definito il modello organizzativo della rete della terapia del dolore con un numero ristretto di centri di eccellenza (Hub), preposti ad erogare interventi diagnostici e terapeutici ad alta complessità, supportati da una rete di servizi territoriali a minore complessità (centri Spoke) integrati con le cure primarie e l'ADI. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L. 38/2010, tale modello organizzativo dovrà integrarsi con la rete di Cure Palliative (cure palliative domiciliari e residenziali-Hospice). - vengano assicurate strutture/servizi/competenze di terapia del dolore e cure palliative rivolte al paziente pediatrico. I due livelli di intervento, strettamente integrati tra loro, sono: <ul style="list-style-type: none"> - Gestione specialistica, eseguita dalle equipe/centro multispecialistico di riferimento - Gestione generale, eseguita dal personale medico e infermieristico dei reparti di pediatria/strutture ospedaliere e dai pediatri di libera scelta/MMG, adeguatamente preparati e supportati dal personale del centro di riferimento. <p>I due livelli condividono, in particolare, le procedure clinico-diagnostiche e gli strumenti della telemedicina (teleconsulto, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - venga favorita l'apertura dei posti letto di Hospice Pediatrici attivati presso il P.O. Di Cristina ARNAS Civico di Palermo e presso il P.O. Nesima ARNAS Garibaldi di Catania. - vengano fornite sempre maggiori risposte residenziali (es. hospice pediatrico), alternative all'ospedale per acuti, dove, in caso di necessità diagnostica/terapeutica, il minore e la famiglia possano essere accolti per garantire la continuità di cura.
Tempi di attuazione	12 mesi dall'avvio dell'attività
Indicatori di realizzazione	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione a livello regionale di una struttura organizzativa con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività della rete= SI/NO - Modello organizzativo Hub/Spoke ospedalieri e Spoke territoriali come da Decreto 27 dicembre 2016 "Costituzione della Rete regionale per la terapia del dolore del paziente adulto e pediatrico" = SI/NO

COPIA
NON



	<ul style="list-style-type: none"> - equipe multi professionali dedicate e costituite ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo 10 luglio 2014= SI/NO - Protocolli condivisi tra la Rete di Terapia del Dolore e le cure primarie e l'ADI=SI/NO - - Protocolli condivisi tra la Rete di Terapia del Dolore e la Rete di Cure Palliative (cure palliative domiciliari e residenziali-Hospice)=SI/NO - percorsi formativi per professionisti sanitari, ospedalieri e territoriali=> di 2 - Incremento del numero di pazienti adulti e pediatrici con bisogni di terapia antalgica presi in carico dalla Rete di Terapia del Dolore pari ad almeno il 30% rispetto al numero di pazienti presi in carico nell'anno solare precedente a quello di attuazione del progetto - Identificazione del centro specialistico di riferimento regionale o sovraregionale di terapia del dolore e cure palliative pediatriche=SI/NO - Programmare piani di formazione di base continua sul dolore e sulle cure palliative pediatriche per tutti i professionisti dei presidi ospedalieri e del territorio=>di 2
Indicatori di risultato	<ul style="list-style-type: none"> - Istituzione a livello regionale di una struttura organizzativa con funzioni di coordinamento e monitoraggio delle attività della rete - Piani di formazione di base continua sul dolore e sulle cure palliative pediatriche per tutti i professionisti dei presidi ospedalieri e del territorio - Strumenti di rilevazione per la valutazione delle performance delle reti dei servizi e delle risorse impiegate presso ciascuna Azienda = indicatori previsti dalla legge n.43 del 22/02/2007. - Materiale informativo = realizzazione opuscoli/locandine - Strumenti per l'identificazione precoce dei pazienti pediatrici candidabili ad un percorso di terapia del dolore e cure palliative e per la valutazione multidimensionale dei bisogni del minore =>1 strumento individuato ed adottato a livello regionale
Indicare se l'intervento è collegato al POCS / piani attuativi / LEA	Si
Attività di monitoraggio e controllo centrale del D.A.S.O.E.	<p>In relazione a ciascuna linea progettuale della Accordo Stato Regioni del 1 agosto 2018 CSR/150 può essere presentato un unico specifico progetto regionale. Pertanto, il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato partecipa all'attuazione dello stesso, curando la messa in atto di azioni trasversali di valenza regionale e assicurando il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dagli altri soggetti attuatori.</p> <p>Ogni struttura intermedia del Dipartimento A.S.O.E. coinvolta nel progetto ed in ragione delle competenze assegnate conduce il monitoraggio sulle relative azioni anche attraverso sopralluoghi ispettivi e pone in atto le altre azioni strategiche di valenza regionale, in raccordo con le Aziende Sanitarie.</p> <p>Il progetto verrà per le azioni attuative supportato dal Coordinamento Regionale di Terapia del Dolore e Cure Palliative</p>
Soggetti Attuatori	<ul style="list-style-type: none"> - Aziende sanitarie - Referente per il progetto: Referente scientifico del progetto presentato da ciascuna Azienda - Profili aziendali da coinvolgere: Referente Ufficio economico-finanziario dell'Azienda Sanitaria, Responsabile della formazione dell'Azienda Sanitaria, Responsabile della comunicazione dell'Azienda, Direttori dei Distretti Sanitari, Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta, Responsabili Terapia del Dolore, degli Hospice e degli Hospice Pediatrici - CEFPAS - Dipartimento Regionale Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale Accordo Stato Regioni n. 150 del 03agosto 2018	
Regione Proponente	Sicilia
Linea progettuale	4. Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione
Titolo del Progetto	Sostegno operativo alle azioni del Piano Regionale della Prevenzione
Durata del Progetto	Annuale
Costo complessivo del progetto	€. 10.925.388

Descrizione del Progetto	
Contesto	<p>Il Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 approvato con D.A. n° 351 del 8 marzo 2016 comporta una serie di azioni, inserite nei vari programmi, che costituiscono un nuovo impegno per le ASP (trattandosi di linee operative mai attuate prima) ed in particolare per i Dipartimenti e le U.O. coinvolte. Il progetto prevede di assegnare alle ASP risorse (distinte per macro obiettivo) da destinare ai Dipartimenti e alle U.O. coinvolte nella esecuzione del PRP privilegiando le azioni in programma indicate dalle strutture regionali di riferimento (Dipartimento ASOE) in ragione delle diverse aree di interesse tematico e nel rispetto delle previsioni del D.A. n°2198 del 18.12.2014. Il progetto prevede al suo interno anche <i>l'obiettivo prioritario</i> relativo al supporto al PRP secondo le indicazioni ministeriali destinate ad assicurare attività di assistenza e collaborazione con i Network nazionali dell'Osservatorio Screening, Airtum e NIEBP e che assorbe lo 0,05% del costo complessivo del progetto.</p> <p>Con D.A. n° 733 del 24/04/2018 e con successivo D.A. n° 1161 del 27/06/2018 è stata prorogata la validità del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 fino alla data del 31/12/2019, rimodulando alcuni degli indicatori.</p>
Fabbisogno	Implementazioni delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018.
Descrizione delle attività previste	<p>Macro Obiettivo 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programma Regionale Promozione della Salute e lotta a Tabagismo, abuso di alcol, sedentarietà. <ul style="list-style-type: none"> - Promozione della Salute nelle scuole - Promozione dell'allattamento al seno - Ridurre il numero di fumatori - Ridurre il consumo di alcol - Aumentare il consumo di frutta e verdura - Ridurre il consumo eccessivo di sale da cucina - Aumentare l'attività fisica delle persone 2. Programma di Promozione Salute nei soggetti a rischio di MCNT. <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione precoce e valutazione integrata dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT. <p>- Offerta di consiglio breve a soggetti con fattori di rischio, nei contesti sanitari appropriati.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Programma FED (Formazione, Educazione, Dieta) Attivazione della rete territoriale (Scuola, Associazioni, Operatori del settore). Corsi formazione Primo e Secondo livello. 4. Programma di miglioramento screening oncologici Implementazione test HPV-DNA screening del cervico carcinoma <p>Macro Obiettivo 2</p> <p>Prevenire conseguenze dei disturbi neurosensoriali</p> <p>Prevenzione cataratta congenita esecuzione del test del riflesso rosso sui neonati da parte di personale formato</p> <p>Prevenzione nell'ambito delle neuroscienze</p>

	<p>Macro Obiettivo3 Programma Regionale di prevenzione dei disagio psichico infantile, adolescenziale e giovanile.</p> <p>Promozione e potenziamento dei fattori di protezione (life skill, empowerment) e adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) nella popolazione giovanile e adulta</p> <p>Macro Obiettivo 4</p> <p>Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti.</p> <p>Programmi regionali prevenzione da e senza sostanze</p> <p>Azioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Applicazione e sviluppo di accordi di collaborazione ASP/Scuola 2. Applicazione delle linee guida sulla prevenzione del GAP. <p>Macro Obiettivo 5 Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti.</p> <p>Percorsi forma/informativi su popolazione e sul setting scuola Campagne informative mass media a livello Regione/ASP</p> <p>Macro Obiettivo 6 <i>Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti</i></p> <p>Promozione della cultura della sicurezza e dei corretti stili di vita nella popolazione con particolare attenzione alle categorie a maggior rischio.</p>
<p>Descrizione delle attività previste</p>	<p>Macro Obiettivo 7 Monitoraggio e controllo sugli adempimenti di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</p> <p>Sviluppo competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel contesto scolastico</p> <p>Prevenzione infortuni e malattie professionali in edilizia sicurezza nei lavori in quota e nelle coperture</p> <p>Prevenzione sui cancerogeni occupazionali e tumori professionali.</p> <p>Prevenzione infortuni e malattie professionali in agricoltura e selvicoltura</p> <p>Macro Obiettivo 8 Azione di sostegno ai network</p> <p>Macro Obiettivo 9</p> <p>Sorveglianza consumo di antibiotici, profili di resistenza ad antibiotici in ambiente ospedale/territorio</p> <p>Sorveglianza attiva ICA</p> <p>Valutazione coperture vaccinali e database infezioni HPV correlate</p> <p>Sorveglianza e controllo infezioni legionella correlate all'assistenza</p> <p>Sorveglianza infezioni invasive da produttori di carbapenemasi</p> <p>Sorveglianza e attività sanitarie correlate alla tutela della salute degli operatori delle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il SSR</p> <p>Macro Obiettivo 10 Completamento e Potenziamento dei sistemi anagrafici in Sicurezza</p>

	<p>Alimentare</p> <p>Sostegno alle attività di riorganizzazione e razionalizzazione dei laboratori di sanità pubblica</p> <p>Attivazione dell'osservatorio epidemiologico regionale veterinario (OERV)</p> <p>Macro Obiettivo 11</p> <p>Supporto e potenziamento dello screening metabolico neonatale allargato</p> <p>Ulteriori specifici interventi possono essere eventualmente definiti per una più efficace realizzazione del progetto regionale.</p>
Sostegno a Network Nazionali	<p>1) sostegno alla rete Network Italiano EBP (NIEBP) per l'introduzione all'interno dei servizi e della comunità degli operatori di Sanità Pubblica una cultura e una pratica basata sulle prove di efficacia</p> <p>2) sostegno da parte della AIRTUM a livello centrale e territoriale per lo sviluppo alla rete regionale dei registri tumori proseguendo il percorso avviato in relazione all'accreditamento e alla verifica di qualità del dato, alla formazione degli operatori e alla costituzione della base dati regionale e nazionale.</p> <p>3) Accordo con ONS (Osservatorio Nazionale Screening) che supporta le attività regionali con documenti, formazione e monitoraggio dei dati.</p>
Obiettivi	Raggiungimento degli obiettivi del PRP secondo gli indicatori previsti
Tempi di attuazione	Le attività saranno completate nell'arco temporale di 12 mesi dall'avvio delle stesse.
Indicatori	<p>Attivazione ed esecuzione dei programmi in linea con le previsioni temporali espresse dal PRP.</p> <p>Indicatori di riferimento (di processo e di risultato) previsti come sentinella all'interno del piano regionale della prevenzione</p>
Indicare se l'intervento è collegato al POCS / piani attuativi / LEA	SI
Attività di implementazione, coordinamento e monitoraggio DASOE	<p>L'Accordo Stato Regioni n. 150 del 1 agosto 2018 prevede che in relazione a ciascuna linea progettuale può essere presentato un unico specifico progetto regionale. Pertanto, il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato partecipa all'attuazione dello stesso, curando la messa in atto di azioni trasversali di valenza regionale e assicurando il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dagli altri soggetti attuatori.</p> <p>Pertanto, ogni struttura intermedia del Dipartimento in ragione delle competenze di programma espresse dal D.A. n°2198 del 18.12.2014 svolge l'attività di implementazione, coordinamento e monitoraggio del progetto, anche effettuando sopralluoghi ispettivi.</p>
Soggetti Attuatori	<ul style="list-style-type: none"> • Aziende Sanitarie - Strutture aziendali da coinvolgere: <ul style="list-style-type: none"> - DSM - Dipartimento di Prevenzione - Dipartimento di Prevenzione Veterinario - U.O. Formazione - U.O. Promozione della Salute - U.O. Malattie infettive - Laboratori di Sanità Pubblica • CEFPAS • Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sicilia (IZS) • Dipartimento Regionale Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

COPIA
NO


Progetti Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale

Accordo Stato Regione del 1 agosto 2018- CSR/150

Regione Proponente	Regione Siciliana
Linea progettuale	Linea 5. La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio
Titolo del Progetto	Promozione della sanità digitale per favorire il processo di continuità ospedale territorio
Durata del Progetto	Biennale
Costo complessivo del progetto	Euro 25.000.000
Descrizione del Progetto	<p>Il Piano strategico per la “Salute Digitale”, costituisce un ambito progettuale del Programma “Agenda Digitale”, adottato con deliberazione della Giunta di Governo n. 116 del 6 marzo 2018 in attuazione dei corrispondenti piani nazionali al fine di promuovere in modo sistemico l’innovazione digitale in ambito sanitario, evitando la frammentarietà degli interventi, rappresenta una concreta opportunità di crescita per l’intero settore della sanità siciliana, definendo le principali progettualità che in ambito digitale dovranno essere portate a definizione e che rappresentano passaggi fondamentali e prioritari per creare un contesto organico in materia di sanità digitale nel territorio siciliano, rendendo trasparente il percorso di attuazione della strategia digitale in ambito sanitario.</p> <p>Il quadro attuale è quello di una frammentazione dei sistemi informativi utilizzati dalle aziende del SSR, di una carente attività di trasmissione verso il livello centrale (eccezion fatta per gli adempimenti obbligatori derivanti dal NSIS) e di una conseguentemente scarsa attività di “aggregazione” e gestione consolidata di tali informazioni a livello regionale, di una assente attività di condivisione tra le varie aziende del SSR. A tale quadro generale, risulta necessario rilevare come l’insufficiente livello di informatizzazione dell’Assessorato alla Salute, costretto ad effettuare una serie di rilevazioni su cartaceo e/o gestire l’interlocuzione con 18 aziende distribuite su un territorio di quasi 26 mila chilometri quadrati, rende difficile la disponibilità di informazioni appropriate e tempestive ai diversi livelli decisionali e nei diversi ambiti della gestione.</p> <p>Relativamente al livello sanitario, in effetti, l’obiettivo di percorrere il citato processo di evoluzione verso una vision di sanità digitale coerente con il citato quadro normativo nazionale ed europeo è condiviso ai diversi livelli e può considerarsi avviato: sono già state attivate - e hanno raggiunto al momento un buon livello di definizione - alcune delle progettualità definite come prioritarie nel documento “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020”, e altre sono in fase di avvio.</p> <p>Ci si riferisce, ad esempio, alla dematerializzazione delle prescrizioni (attivata sia in ambito farmaceutico che per la</p>
Contesto	

 COPIA
NON

specialistica) ed alla **Tessera Sanitaria**, ma anche ad altre iniziative in corso di progettazione e/o avvio: **Fascicolo Sanitario Elettronico** (percorso iniziato a seguito della adesione al principio di sussidiarietà di cui alla Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 - “Legge di Bilancio 2017”) e la realizzazione del sistema regionale di prenotazione delle prestazioni sanitarie (**Sovra-CUP**).

Le tecnologie digitali rappresentano una leva di innovazione e di miglioramento del Sistema Sanitario che si persegue con la digitalizzazione dell'esistente, ma soprattutto con la riorganizzazione dei processi in funzione delle nuove tecnologie e con un'efficace interazione fra Ospedali e Territorio, attraverso l'instaurarsi di una nuova cultura del lavoro che metta al centro il cittadino ed il suo bisogno di salute. A dicembre 2017 la regione Siciliana ha dato avvio al progetto FSE-INI, avvalendosi dei servizi resi disponibili dal sistema TS e definiti nel decreto attuativo della Ragioneria Generale dello Stato del 4/8/2017. Il progetto FSE-INI può incidere in maniera significativa sull'efficacia dell'assistenza in termini di appropriatezza clinica ed organizzativa oltre che sull'efficienza dei processi, infatti dalla sua diffusione capillare possono scaturire grandi benefici sia di natura economica (risparmi in termini economici e di tempo per operatori e cittadini grazie alla dematerializzazione, l'organizzazione e offerta in un unico contenitore digitale di più documenti) che da un punto di vista più prettamente tecnico e qualitativo (continuità e appropriatezza della cura per i cittadini, aiuto nell'anamnesi e valutazione della storia clinica del paziente e quindi nella scelta delle procedure o prescrizioni mediche). Perché il progetto abbia gli attesi benefici sulla cittadinanza e sul sistema sanitario è fondamentale che sia utilizzato su larga scala e che sia alimentato, in modo continuo, da tutte le strutture che erogano servizi sanitari e socio-sanitari.

I flussi informativi sanitari assumono sempre maggiore importanza per l'attività decisionale del governo, sia a livello regionale che nazionale. La disponibilità, la completezza, la qualità e la coerenza tra le diverse fonti informative dei flussi informativi, oltre a far parte degli adempimenti LEA previsti dalla legislazione vigente ai fini dell'accesso alle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, rientrano tra i principali obiettivi dei Direttori Generali delle aziende sanitarie. Da qui la necessità della Regione Siciliana di migliorare la qualità dei flussi informativi sanitari prodotti nel proprio territorio anche attraverso automatismi di gestione degli stessi, cercando tuttavia di impattare il meno possibile sulle modalità operative dei sistemi informativi locali (SIL). A tal fine, il sistema SI-ACT in corso di realizzazione (Progetto Obiettivo da P.S.N. anno 2013, Linea progettuale 6 – Azione 6.1 “Sviluppo di un sistema informativo di accoglienza, controllo e trasmissione flussi alla Regione”), consentirà la gestione, il controllo e la trasmissione dei flussi ai competenti uffici assessoriali e ove previsto ministeriali. SI-ACT è stato progettato per essere geograficamente distribuito, scalabile e replicabile.

Le ulteriori attività progettuali che si intende attivare o portare a completamento, sono le seguenti: Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR), Sovra-CUP, Empowerment del cittadino, Evoluzione Nuova Anagrafe Regionale (NAR), Sistema Informativo

COPIA
NOI



	Rischio Clinico e Assicurativo.
Fabbisogno	Il fabbisogno è costituito dalla realizzazione degli interventi indicati nel Piano strategico per la “Salute Digitale”, che consentano alla Regione di avviare e proseguire un percorso di “sanità digitale”, quali indicati nella scheda allegato A
Obiettivi	<p>Gli obiettivi prioritari saranno quelli di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ massimizzare l'efficacia delle azioni e delle iniziative poste in essere attraverso il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e la centralizzazione della programmazione della spesa pubblica in materia; ▪ evitare duplicazioni di spesa a carico delle finanze regionali e/o la ripetizione di interventi a livello locale in ambiti nei quali sono stati attivati e/o individuati progetti di valenza regionale; ▪ definire i processi operativi da digitalizzare e le esigenze tecnologiche che caratterizzano l'ecosistema sanità; ▪ individuare aree di collegamento e/o sovrapposizione con altri ambiti della Pubblica Amministrazione per garantire la reale interoperabilità delle banche dati così come definito nella logica di base del Piano AGID (es. gestione delle disabilità in ambito sociale ed in ambito sanitario, gestione del sistema di vaccinazioni con il comparto scuola, gestione delle anagrafiche assistiti con i comuni, etc.).
Descrizione attività previste	Realizzazione degli interventi indicati nel Piano strategico per la “Salute Digitale”, che consentano alla Regione di avviare e proseguire un percorso di “sanità digitale”, quali indicati nella scheda allegato A
Tempi di attuazione	<p>Le attività saranno completate nell'arco temporale di mesi dall'avvio delle stesse, secondo il seguente crono programma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il primo anno: realizzazione del 40% delle attività; - entro il secondo anno: realizzazione del 100% delle attività relative
Indicatori di processo	<ul style="list-style-type: none"> • Attuazione del progetto mediante: • Monitoraggio e verifica dei sistemi informativi esistenti; • Definizione degli interventi necessari per la realizzazione delle attività previste; • Definizione degli interventi necessari per la fruibilità delle

COPIA
NOI

	<p>risorse tecnologiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione delle risorse necessarie; • Monitoraggio e verifica delle attività. <p>- aggiornamento/acquisto di software per lo sviluppo di web</p>
Indicatori di risultato	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione del programma operativo degli interventi; • Attuazione degli interventi previsti • Piena operatività degli interventi realizzati
Indicare se l'intervento è collegato al POCS / piani attuativi / LEA	<p>L'intervento è previsto nel Piano strategico per la Salute Digitale in Sicilia, adottato con deliberazione della Giunta di Governo n. 116 del 6 marzo 2018 in attuazione dei corrispondenti piani nazionali, e negli adempimenti LEA.</p> <p>L'Accordo Stato Regioni n.150 del 1 agosto 2018 prevede che in relazione a ciascuna linea progettuale può essere presentato un unico specifico progetto regionale. Pertanto, il Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato partecipa all'attuazione dello stesso, curando la messa in atto di azioni trasversali di valenza regionale e assicurando il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dagli altri soggetti attuatori.</p>
Attività di implementazione coordinamento e monitoraggio DPS	<p>Il Progetto, redatto dai competenti Servizi del Dipartimento di Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, che ne cureranno il coordinamento ed il monitoraggio, sarà attuato con il coinvolgimento delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale, che individuano un referente aziendale e le strutture coinvolte nella realizzazione del progetto.</p>
Soggetti Attuatori	<p>Aziende Sanitarie del SSR Dipartimento Regionale Pianificazione Strategica</p>

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA

Scheda Allegato A

<p>Sistema Informativo Sanitario Regionale(SISR) - Piattaforma di Interoperabilità -</p>	<p>Layer unico di cooperazione applicativa che definisce i protocolli di comunicazione tra i diversi sistemi alimentanti che verranno attivati sui seguenti ambiti:</p> <p>1) sanitario e/o clinico-assistenziale (ed esempio FSE, Sovra-CUP, NAR, etc.);</p> <p>2) di governance supporto delle differenti attività istituzionali dell'Assessorato Salute, in risposta agli obiettivi di governo e monitoraggio del SSR (ad esempio Monitoraggio della Rete Ospedaliera, Monitoraggio investimenti, Monitoraggio Screening e Vaccinazioni, etc.).</p> <p>3) dialogo con altri "ecosistemi" (ad esempio attivazione cartella socio-sanitaria);</p> <p>La piattaforma rispecchia i requisiti del modello di interoperabilità previsto dal Piano Triennale come asse portante necessario al funzionamento dell'intero sistema informativo, unitamente ad una gestione centralizzata dei dati e un livello di sicurezza e protezione in linea con quanto previsto nel GDPR (in vigore dal 25/05/2018).</p>
<p>Sovra-CUP</p>	<p>Insieme di servizi centralizzati a livello regionale per la prenotazione unificata delle prestazioni sanitarie, volto a favorire l'accessibilità all'assistenza e ridurre i tempi di attesa. Riceve le richieste di prenotazione per visite ed esami da parte dei cittadini e permette di avere evidenza delle prime disponibilità a livello provinciale, interprovinciale e/o regionale.</p> <p>Unitamente al CUP si prevede la realizzazione del Portale del Cittadino quale punto di accesso unico alle prestazioni erogate dagli enti del SSR e ai servizi ad essi complementari.</p>
<p>Empowerment del cittadino</p>	<p>Attivazione ed "esposizione" sul Portale del Cittadino di una serie di servizi tali da garantire al cittadino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di accedere ai servizi sanitari del SSR in modo più semplice ed efficace evitando spostamenti ed attese inutili; - di essere maggiormente informato sui servizi sanitari e le tematiche relative alla propria salute; - di essere coinvolto in maniera attiva nella cura e tutela della propria salute, anche condividendo informazioni con medici ed infermieri (empowerment del cittadino). <p>Tale progettualità prevede l'ulteriore sviluppo di app che il cittadino potrà scaricare sul proprio smartphone per accedere ai medesimi servizi offerti dal portale (es. app per verificare in tempo reale le liste di attesa ai Pronto Soccorso, app per promemoria ricetta dematerializzata, scelta/revoca MMG/PLS etc.).</p>
<p>Evoluzione NAR</p>	<p>Sviluppo e consolidamento della Anagrafe Assistiti ed estensione alle Anagrafiche Sanitarie (strutture, cataloghi Enti,...).</p> <p>Collegamento con CUP immediato e successivo collegamento a ANPR.</p>
<p>Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)</p>	<p>Infrastruttura tecnologica a supporto delle regioni che hanno optato per adesione al "Regime di Sussidiarietà"</p> <p>Alimentazione del FSE con i referti di laboratorio</p> <p>Raccolta e caricamento della documentazione al fine di garantire la continuità assistenziale (oltre il nucleo minimo di informazioni raccolte attraverso i referti).</p>
<p>Sistema Informativo Rischio Clinico e Assicurativo</p>	<p>Sistema di workflow di supporto alla governance centrale e a disposizione delle Aziende del SSR per la gestione e la creazione di una base dati regionale degli eventi/contenziosi relativi alle valutazioni di rischio assicurativo ed integrazione con il sistema di gestione del rischio clinico.</p>

Scheda Allegato A

Evoluzione 118	Completamento funzionale del sistema del 118 (oggi NUE 112 integrato alla rete di emergenza).
Sicurezza Informatica e rispetto GDPR	Attuazione delle misure minime di sicurezza ICT della P.A. (Direttiva 1 agosto 2015 del Presidente del Consiglio dei Ministri circolare AgID 18 aprile 2017, n. 2/2017) e delle politiche di protezione dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679)
Sistema Informativo Protesica ed Integrativa	Sistema unico regionale, che sarà messo a disposizione delle Aziende Sanitarie, finalizzato alla rilevazione ed al monitoraggio delle diverse fasi del processo di erogazioni in ambito di assistenza protesica e di assistenza integrativa (es. gestione delle richieste, delle autorizzazioni, erogazioni ed eventuali restituzione di presidi).
Interoperabilità à Cartella Clinica	Realizzazione di un sistema di Cartella Clinica Elettronica unico da fornire a tutte le Aziende del SSR che ne sono sprovviste e/o che ne abbiano necessità ed interoperabilità dello stesso verso il livello regionale. Il sistema unico centralizzato è previsto per la gestione integrata ed accentrata di tutto il workflow dei processi di ricovero e ambulatoriale in ambito ospedaliero prevedendo al contempo il dialogo con le altre componenti informative (tra cui il sistema sale operatorie per la completa gestione del percorso del paziente).
Portale Prevenzione	Sistema di supporto alla governance centrale e a disposizione delle Aziende per la gestione dei processi caratteristici della Medicina Preventiva.
Telemedicina e cronicità	Creazione di un portale Regionale per la raccolta delle informazioni strutturate provenienti dai progetti di Chronic Care Model distribuiti nelle diverse ASP, al fine di aggregare informazioni cliniche e di processo e di utilizzarle per il monitoraggio delle performance e dello stato di Salute (bilancio di salute) della popolazione sul territorio regionale. Attivazione di canali per la raccolta delle informazioni provenienti da progetti di telemedicina per il monitoraggio remoto delle patologie croniche.
Reti di Patologia e Reti Tempodipendenti	Realizzazione progressiva di registri e sistemi unici integrati per la gestione dell'iter di cura e sostegno per le principali Reti di Patologie attivate nella Regione.
Cartella socio-sanitaria	Sistema di gestione finalizzato al monitoraggio dell'intero percorso socio-assistenziali del cittadino.
Medicina Predittiva da FSE	Predisposizione modelli di analisi a supporto nell'ambito delle patologie croniche ad alto costo sociale.
Interoperabilità à MMG	Sistema di interoperabilità dei MMG e dei PLS con l'ecosistema Sanitario ed attivazione del Portale del Medico.

(2018.42.2683)102

COPIA TRATTA
NON VALIDA

DECRETO 12 ottobre 2018.

Determinazione del contributo per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica che effettuano dialisi domiciliare.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 84;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;

Visto il D.A. n. 1130 del 20 agosto 2009;

Visto il Piano regionale della salute 2011-2013;

Visto il D.A. n. 834 del 12 maggio 2011, con il quale sono stati determinati, in via sperimentale e per due anni, i contributi per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica che effettuano dialisi domiciliare;

Visto il D.A. n. 1771 del 23 settembre 2013, con il quale è stata prorogata di due anni la sperimentazione avviata con il D.A. n. 834/2011;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, art. 68, comma 4, inerente l'obbligo di pubblicazione dei decreti assessoriali nel sito internet della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 968 del 25 maggio 2016, con il quale è stato rideterminato il contributo previsto nel D.A. n. 834/2011 e mantenuto fino al 31 dicembre 2017, subordinando un eventuale mantenimento ad una attenta analisi costi-benefici;

Visto il Piano nazionale della cronicità, approvato con Intesa Stato-Regioni il 15 settembre 2016 (Rep. Atti n. 160/CSR), che, relativamente alle malattie renali croniche e insufficienza renale, prevede tra gli obiettivi generali quello di favorire la domiciliarità del paziente;

Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

Visto il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 711, con il quale all'ing. Mario La Rocca è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica presso l'Assessorato della salute della Regione siciliana;

Visto il D.P. Reg. 16 febbraio 2018, n. 712, con il quale alla dr.ssa Letizia Di Liberti è stato conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico presso l'Assessorato della salute della Regione siciliana;

Visto il D.P. n. 588/Gab del 28 agosto 2018, con il quale la dr.ssa Letizia Di Liberti è stata nominata quale sostituto dell'ing. Mario La Rocca;

Acquisiti dalle Aziende sanitarie provinciali e dal registro regionale di nefrologia e dialisi i dati dei pazienti incidenti che nel triennio 2015-2017 si sono sottoposti a dialisi extracorporea e il totale dei pazienti che si sono sottoposti a dialisi domiciliare ed il relativo costo sostenuto;

Considerato che dall'analisi costi-benefici, giusta relazione del servizio 4 - Dipartimento pianificazione strategica prot. n. 59707 del 2 agosto 2018, emergono gli indubbi vantaggi di tipo psicologico e clinico per il paziente, per la personalizzazione e la maggiore attenzione posta nella conduzione del trattamento e anche perché sono ridotte al minimo le dipendenze dal personale, la convivenza con altri pazienti, spesso clinicamente compromessi, e la possibilità di contrarre infezioni ospedaliere;

Ritenuto di dover prorogare, per il solo anno 2018, le tariffe determinate con D.A. n. 968 del 25 maggio 2016;

Ritenuto, altresì, atteso l'incremento di soggetti arruolabili e consentire così il ristoro ad una platea più ampia possibile di beneficiari del presente provvedimento e visti altri provvedimenti analoghi di altre regioni, di rideterminare, con decorrenza dall'1 gennaio 2019 in poi, il nuovo contributo per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica che effettuano dialisi domiciliare come sotto riportato:

Per i pazienti che si sottopongono ad emodialisi extracorporea domiciliare e a dialisi peritoneale automatizzata (APD):

- € 130 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;

- € 230 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o media intensità di assistenza;

- € 290 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.

Per i pazienti che si sottopongono a dialisi peritoneale continua (CAPD):

- € 130 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;

- € 200 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o media intensità di assistenza;

- € 230 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.

E che tale contributo potrà essere rideterminato con decreto del dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, nella Regione siciliana, per l'anno 2018, per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica che effettuano dialisi domiciliare è confermato il medesimo contributo determinato con D.A. n. 968 del 25 maggio 2016.

Art. 2

A far data dall'1 gennaio 2019, il contributo per i pazienti affetti da insufficienza renale cronica che effettuano dialisi domiciliare è determinato come di seguito.

Per i pazienti che si sottopongono ad emodialisi extracorporea domiciliare e a dialisi peritoneale automatizzata (APD):

- € 130 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;

- € 230 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o media intensità di assistenza;

- € 290 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.

Per i pazienti che si sottopongono a dialisi peritoneale continua (CAPD):

- € 130 euro mensili se completamente autonomi e/o a bassa intensità di assistenza;

- € 200 euro mensili se parzialmente non autonomi e/o media intensità di assistenza;

- € 230 euro mensili se non autonomi e/o ad alta intensità di assistenza.

Tale contributo potrà essere rideterminato con decreto del dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica.

Art. 3

L'erogazione del suddetto contributo economico è a totale carico delle Aziende sanitarie provinciali di residenza dei pazienti nell'ambito della quota indistinta ad essa assegnata.

Art. 4

Le Aziende sanitarie provinciali, entro il 31 gennaio di ogni anno, dovranno comunicare a questo Assessorato regionale della salute - Servizio 4 "Programmazione ospedaliera" il numero dei pazienti che hanno beneficiato del contributo, suddiviso per classe di intensità e l'importo complessivo erogato per ciascuna classe di intensità.

Art. 5

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 12 ottobre 2018.

RAZZA

(2018.42.2610)102

DECRETO 17 ottobre 2018.

Autorizzazione e accreditamento biennale del punto di raccolta collegato all'Unità di raccolta fissa ADIS di Licata, sito in Ravanusa, operante in convezione con l'Azienda sanitaria provinciale n. 1 di Agrigento per la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, concernente l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del S.S.R.";

Visto il decreto presidenziale n. 712 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di dirigente generale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il D.D.G. n. 1524 del 26 agosto 2016, con il quale è stato conferito al dott. Attilio Mele l'incarico di dirigente del servizio 6 Trasfusionale del Dipartimento attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Visto il D.D.G. n. 2293 del 16 novembre 2017, che approva il contratto individuale di lavoro stipulato tra il dirigente ad interim pro tempore del Dipartimento A.S.O.E. e la dott.ssa Maria Ventura, relativo all'incarico di coadiuvare il responsabile del Centro regionale sangue;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati";

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule e tessuti umani";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante "Attuazione della direttiva 2005/62/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante i "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica" (Atti n. 242/CSR) sancito il 16 dicembre 2010;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali" (Atti n. 206/CSR) sancito il 13 ottobre 2011;

Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, recante "Linee guida per l'accredimento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" (Atti n. 149/CSR) sancito il 25 luglio 2012;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzione tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" sancito il 14 aprile 2016;

Visto il decreto 16 novembre 2011 del Centro nazionale sangue, che istituisce l' "Elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale";

Visto il decreto 24 maggio 2017 del Centro nazionale sangue, recante "Aggiornamento dell'Elenco nazionale dei valutatori per il sistema trasfusionale";

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti";

Visto il decreto assessoriale 28 aprile 2010, n. 1141, recante "Piano regionale sangue e plasma 2010-2012, riassetto e rifunzionalizzazione della rete trasfusionale";

Visto il decreto assessoriale n. 384 del 4 marzo 2011, recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi

trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti nell'ambito della Regione siciliana”;

Visto il decreto assessoriale n. 1019 del 29 maggio 2012, recante “Caratteristiche e funzioni della Struttura regionale di coordinamento per le attività trasfusionali”;

Visto il decreto assessoriale n. 1062 del 30 maggio 2013, recante “Linee guida per l’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”;

Visto il decreto assessoriale n. 1335 del 9 luglio 2013, recante “Requisiti dell’accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta gestite dalle associazioni/federazioni dei donatori volontari di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 1458 del 30 luglio 2013, recante “Procedimento per il rilascio del provvedimento unico di autorizzazione e accreditamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta associative; composizione e competenze dei team di verifica per la valutazione dei requisiti specifici autorizzativi”;

Visto il decreto assessoriale n. 33 del 9 gennaio 2017, recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 61/CSR del 14 aprile 2016), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la “Revisione e aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”;

Visto il decreto assessoriale n. 35 del 10 gennaio 2017, recante “Rifunzionalizzazione della rete associativa di raccolta del sangue intero e degli emocomponenti”;

Vista l’istanza, acquisita al prot. n. 10606 del 7 febbraio 2018, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa ADIS di Licata, recante richiesta di autorizzazione all’istituzione di un punto di raccolta collegato, sito in Ravanusa via Dante nn. 4/6;

Vista la nota prot. n. 22653 del 19 marzo 2018, con la quale il competente Dipartimento A.S.O.E. ha espresso parere favorevole all’istituzione del suddetto punto di raccolta;

Vista l’istanza del 5 aprile 2018, acquisita al prot. n. 27853 del 6 aprile 2018, del legale rappresentante dell’unità di raccolta fissa ADIS di Licata, di autorizzazione e accreditamento del punto di raccolta sito in Ravanusa, via Dante nn. 4/6 afferente al Servizio trasfusionale del P.O. “Barone Lombardo” di Canicattì;

Vista la dichiarazione, allegata alla predetta istanza, del legale rappresentante dell’Unità di raccolta fissa ADIS di Licata, che attesta la sussistenza dei requisiti strutturali e impiantistici di cui al D.A. n. 1335/2013;

Vista la relazione igienico sanitaria, acquisita al prot. 39649 del 22 maggio 2018, redatta dal Dipartimento di prevenzione - Servizio igiene degli ambienti di vita (SIAV) dell’ASP n. 1 di Agrigento;

Visto il D.R.S. n. 1836 del 24 settembre 2018 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, concernente la modifica della denominazione da “AVIS comunale di Ravanusa” ad “Associazione donatori sangue comunale di Ravanusa”;

Visto il rapporto di verifica del 18 giugno 2018 redatto dal team di valutazione preposto alla verifica dei requisiti autorizzativi specifici a seguito dell’audit on site effettuato in data 9 giugno 2018, che documenta la sussistenza di non conformità maggiori;

Visto il rapporto di verifica del 27 agosto 2018, che, a seguito delle azioni correttive intraprese, attesta l’assenza di non conformità critiche e maggiori;

Ritenuto, a seguito delle verifiche effettuate, di potere concedere al punto di raccolta dell’ADIS di Licata, sito in Ravanusa via Dante nn. 4/6, l’autorizzazione e l’accreditamento prescritti dall’art. 4 del D.Lgs. n. 261/2007 di durata biennale;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, di concedere al punto di raccolta dell’ADIS di Licata, sito in Ravanusa via Dante nn. 4/6, operante in convenzione con il servizio trasfusionale del P.O. “Barone Lombardo” di Canicattì, afferente all’Azienda sanitaria provinciale n. 1 di Agrigento, l’autorizzazione e l’accreditamento ai fini dell’esercizio delle specifiche attività sanitarie.

Art. 2

Ai sensi dell’art. 1, il suddetto punto di raccolta associativo è autorizzato e accreditato alla raccolta del sangue intero e, ove previsto dal servizio trasfusionale di riferimento sulla scorta della sua programmazione, degli emocomponenti mediante aferesi.

Art. 3

L’autorizzazione e l’accreditamento, concessi al punto di raccolta dell’ADIS di Licata, sito in Ravanusa via Dante nn. 4/6, ha validità biennale decorrente dalla data di emanazione del presente decreto.

Ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’accreditamento, il legale rappresentante dell’unità di raccolta fissa ADIS di Licata dovrà trasmettere al Dipartimento A.S.O.E. apposita istanza di verifica almeno 120 giorni prima della data di scadenza del presente provvedimento autorizzativo al fine di avviare l’istruttoria prevista dal decreto assessoriale recante il procedimento di interesse.

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione online, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 17 ottobre 2018.

DI LIBERTI

(2018.42.2672)102

DECRETO 29 ottobre 2018.

Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione per operatori volontari per il trasporto sanitario secondario in ambulanza I e II livello (OTSSA) (OTSEA).

L’ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 “Istituzione del Servizio sanitario nazionale”;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, recante “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ed, in particolare, l’art. 36, che individua gli obiettivi degli interventi nell’area di emergenza sanitaria;

Visto il decreto n. 27162 dell'11 novembre 1998 di approvazione del documento che detta norme tecnico organizzative sul funzionamento del sistema di emergenza regionale il cui allegato A definisce gli ambiti di coinvolgimento delle associazioni di volontariato;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art.11 del D.A. 25 marzo 2004, che stabilisce lo standard per le organizzazioni di volontariato finalizzato all'acquisizione del livello formativo di base, nei casi di emergenze urgenze che si possono verificare per strada, presso Enti ed in ambiente domestico, attraverso l'acquisizione di BLS (Corso di primo soccorso rianimazione cardiopolmonare precoce e defibrillazione), PBLSD (Corso di primo soccorso, rianimazione e defibrillazione in età pediatrica), PTC (Corso base dedicato alla gestione preospedaliera degli eventi traumatici) e OVAS (Corsi per operatori volontari ausiliari del soccorso);

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il D.A. n. 1603/11 del 2 settembre 2011 "Protocollo formativo rivolto agli operatori volontari soccorritori non medici nè infermieri dell'A.N.P.A.S. Sicilia";

Visto il D.A. n. 1604/11 del 2 settembre 2011 "Protocollo formativo rivolto agli operatori volontari soccorritori non medici nè infermieri delle Misericordie siciliane";

Visto il D.A. n. 708/12 del 17 aprile 2012 "Protocollo formativo rivolto agli operatori volontari, soccorritori non medici nè infermieri del Co.Re.Sa. Sicilia";

Visto il D.A. n. 1898/14 dell'11 novembre 2014 "Protocollo formativo rivolto agli operatori volontari soccorritori non medici nè infermieri del Co.Re.Sa. Sicilia";

Visto il D.A. n. 2200/14 dell'18 dicembre 2014 "Protocollo formativo rivolto agli operatori volontari soccorritori non medici nè infermieri del SO.RE.S.";

Considerato che l'obiettivo primario delle attività di emergenza urgenza è quello di garantire un intervento tempestivo ed adeguatamente qualificato che affronti i casi di emergenza sanitaria, comportanti la compromissione di una o più funzioni vitali, che richiedono immediato intervento di valutazione e stabilizzazione delle medesime e assicurare l'urgenza nel caso di necessità di

un intervento sanitario senza il quale sorge un rischio per la vita del paziente e/o danni permanenti;

Considerato che il vigente Piano sanitario regionale al punto 7.2 - Sistema di emergenza urgenza - prevede l'intervento delle strutture di volontariato al fine di dare impulso e risposta ai bisogni di assistenza e l'utilizzazione dei volontari con specifici requisiti in relazione all'ambito di attività per operare nel sistema dell'emergenza-urgenza;

Visto il D.Lvo n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

Ritenuto necessario uniformare i percorsi formativi degli operatori volontari per il trasporto sanitario secondario in ambulanza (OTSSA) soccorritore I livello e per gli operatori volontari per il trasporto soccorso di emergenza in ambulanza (OTSEA) soccorritore II livello revocando pertanto i propri decreti n. 1603/11, n. 1604/11, n. 708/12, n. 1898/14 e n. 2200/14 già citati;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate, con il presente provvedimento viene approvato l'allegato A "Linee guida per la realizzazione dei corsi di formazione per operatori volontari per il trasporto sanitario secondario in ambulanza (OTSSA) soccorritore I livello, e per gli operatori volontari per il trasporto soccorso di emergenza in ambulanza (OTSEA) soccorritore II livello" parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Con il presente provvedimento vengono revocati i decreti assessoriali nn. 1603/11 e 1604/11 del 2 settembre 2011, n. 708/12 del 17 aprile 2012, n. 1898/14 dell'11 novembre 2014 e n. 2200/14 del 18 dicembre 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato della salute.

Palermo, 29 ottobre 2018.

RAZZA

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE PER

Operatore Trasporto Sanitario Secondario in Ambulanza (OTSSA) (soccorritore I Livello)

e

Operatore Trasporto Soccorso di Emergenza in Ambulanza (OTSEA) (soccorritore II Livello)

Art. 1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente documento disciplina le procedure per l'attivazione, la frequenza, la verifica dei corsi di formazione per Soccorritori di I e II Livello, rispettivamente Operatore per il Trasporto Sanitario Secondario in Ambulanza (OTSSA) e Operatore per il Trasporto e Soccorso di Emergenza in Ambulanza (OTSEA) quest'ultimo abilitante ai trasporti a supporto del Servizio Urgenza Emergenza Sanitaria Regionale (118).
2. Possono erogare i corsi di formazione suindicati i seguenti Enti Organizzatori :
Enti del terzo settore, iscritti ai relativi albi, e/o loro articolazioni regionali e/o provinciali, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, operanti nel settore del trasporto sanitario con ambulanza che hanno sede nel territorio della Regione Siciliana e che costituiscono i soggetti attuatori delle presenti linee guida;
3. I corsi costituiscono il protocollo formativo a norma dell'articolo 11 del Decreto 25 marzo 2004 dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana e sue s.m.i.

Art. 2

OBIETTIVO DEI CORSI

1. L'obiettivo dei Corsi di cui al presente documento è quello di abilitare il personale, volontario, e non, dell'Ente organizzatore ai servizi di trasporto secondario di infermi ed a quelli di emergenza-urgenza.
2. Tramite la frequenza dei Corsi ed il superamento delle relative verifiche vengono rilasciate le seguenti attestazioni:
 - a. Operatore per il Trasporto Sanitario Secondario in Ambulanza - Soccorritore di I Livello; Corso di 80 ore
 - b. Operatore per il Trasporto Sanitario in Emergenza in Ambulanza - Soccorritore di II Livello. Corso di 60 ore
3. I corsi rappresentano due livelli formativi sequenziali: non è possibile accedere al corso di Soccorritore di II livello se non si è prima superato il corso di I livello.
4. Compiti dell'OTSSA - Soccorritore di I Livello
 - a. trasporto di pazienti al di fuori delle condizioni di emergenza/urgenza;
 - b. first responder in condizioni di emergenza/urgenza fino all'arrivo del personale abilitato al completamento delle procedure di assistenza e trasporto;
 - c. supporto a squadre di assistenza a manifestazioni dove sia presente almeno un soccorritore abilitato alle emergenze.
5. Compiti dell'OTSEA - Soccorritore di II Livello
 - a. assistenza e trasporto di pazienti in condizioni di emergenza/urgenza;
 - b. squadre di assistenza/soccorso in occasione di manifestazioni;
 - c. partecipazione al soccorso in caso di calamità.

Art. 3**DESTINATARI DEI CORSI**

1. Destinatari del corso di OTSSA - Soccorritore di I Livello sono: cittadini, volontari, volontario in servizio civile, dipendenti e assimilabili degli Enti organizzatori che abbiano compiuto la maggiore età.
2. Destinatari del corso di OTSEA - Soccorritore di II Livello sono: volontari, volontario in servizio civile, dipendenti e assimilabili degli Enti organizzatori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso dell'attestato di OTSSA - Soccorritore di I Livello
3. I partecipanti ai corsi devono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione
4. I partecipanti ai corsi devono essere in possesso della certificazione di idoneità psicofisica alle attività connesse alla frequenza, così come indicate nel programma formativo allegato al presente documento, rilasciata da un Servizio di Medicina Legale

Art. 4**MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI CORSI**

1. I Corsi sono attivati per un numero di iscritti compreso tra le 6 e le 24 unità, al fine di consentire un adeguato rapporto docente-discente ed una efficace partecipazione dei discenti; resta fermo il rapporto di 1 docente ogni 6 discenti per quanto riguarda le attività pratiche.
2. L'Ente organizzatore si fa carico dei relativi eventuali oneri e costi, legato al corretto svolgimento dei corsi
3. La Direzione dei Corsi è affidata ad un Direttore di Corso, nominato dal Presidente dell'Ente organizzatore, che dovrà essere coadiuvato da una segreteria organizzativa e da un tutor.
4. Il Direttore dei Corsi:
 - a. è un medico o infermiere in possesso di certificazione di istruttore BLS-D che cura la rispondenza dei protocolli formativi al presente documento;
 - b. è il garante della correttezza didattica ed organizzativa;
 - c. individua i docenti delle singole lezioni in sede di redazione del programma coerentemente con i moduli formativi;
 - d. fornisce ogni utile indicazione alla segreteria per la raccolta e la tenuta delle adesioni e dei registri di presenza;
 - e. risponde del suo operato di fronte al Presidente cui compete la sua nomina.
5. Il Presidente comunica al proprio Coordinamento regionale, o provinciale se esistenti, il calendario delle attività formative corredato del nominativo del Direttore del Corso e dei Docenti, almeno dieci giorni prima della data di inizio del corso; l'attivazione avviene senza nulla osta preventivi.
6. L'Ente organizzatore comunica alla C.O. 118 e all'ASP territorialmente competenti l'avvio di ogni corso e concorda con esse, successivamente, la data delle verifiche di abilitazione sia per il corso di OTSSA - Soccorritore di I Livello che per il corso OTSEA - Soccorritore II livello.
7. I registri delle presenze del corso ed il verbale di ogni esame finale, controfirmato da tutti i componenti della Commissione, vengono custoditi dall'Ente organizzatore.

**Art. 5****PROGRAMMA E SVOLGIMENTO DEI CORSI**

1. Il programma dei Corsi, parte integrante del presente regolamento, si compone di:
 - a. 7 moduli teorico-pratici, per un totale di ore 40, per l'acquisizione dell'abilitazione di OTSSA - Soccorritore di I Livello, cui si aggiunge un modulo di 40 ore di tirocinio;
 - b. 4 moduli teorico-pratici, per un totale di ore 20, per l'acquisizione dell'abilitazione di OTSEA - Soccorritore di II Livello, cui si aggiunge un modulo di 40 ore di tirocinio.
2. I docenti dei Corsi, scelti con riguardo a specifici titoli e competenze in relazione ai vari moduli teorico-pratici, sono:
 - a. Istruttori di BLS-D e PBLIS-D in possesso di titolo validato da una C.O. 118 o riconosciuto da organismi internazionali che seguono le linee guida ILCOOR
 - b. Medici
 - c. Infermieri
 - d. Psicologi;
 - e. Avvocati;
 - f. Esperti del settore con adeguati titoli;
3. Tutte le attività svolte durante il tirocinio devono essere annotate sul registro delle presenze e vidimate dal Tutor appositamente individuato, che avra' cura, alla fine del tirocinio, di esprimere un giudizio sulle motivazioni e sulle competenze acquisite da ogni discente.
4. Al termine di ciascun corso, è distribuita ai partecipanti la "*scheda di valutazione sull'organizzazione didattica e sulle qualità dell'insegnamento*".
5. La scheda è compilata da ogni corsista in forma anonima.

Art. 6**VERIFICA PER L'ABILITAZIONE DI OTSSA - SOCCORRITORE DI I LIVELLO**

1. Per l'ammissione alla verifica, il Direttore del corso dovrà verificare e attestare la partecipazione del discente ad almeno i 4/5 delle ore previste per teoria e pratica e non meno dell'80% delle attività di tirocinio.
2. La verifica dell'abilitazione di OTSSA - Soccorritore di I Livello viene effettuata da una commissione formata dal Presidente o suo delegato, dal Direttore del Corso, da un rappresentante del Coordinamento regionale, o provinciale ove esistente, all'uopo individuato, e dal Direttore Sanitario, da un Sanitario della C.O. 118 e da un Infermiere Professionale della ASP preferibilmente afferente all'area della Emergenza Urgenza
3. La verifica dell'abilitazione di OTSSA - Soccorritore di I Livello si articola in un quiz a risposta multipla di 30 domande e di una sessione pratica.
4. La verifica è superata con una performance non inferiore al 70% per ogni singola prova.
5. Almeno 7 giorni prima della data stabilita per le prove d'esame, l'ASP e la C.O. 118 territorialmente competenti comunicano all'Ente organizzatore il nominativo dei loro delegati.
6. Al dipendente ASP ed all'Operatore della C.O. 118, che espletano tale attività per compito di istituto, sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi per spese effettivamente sostenute rimborsate a piè di lista in quanto attività di istituto ispirata al principio costituzionale di sussidiarietà.
7. Il superamento del livello di verifica per OTSSA - Soccorritore di I Livello permette l'accesso al corso per OTSEA - Soccorritore di II Livello.

Art. 7**VERIFICA PER L'ABILITAZIONE DI OTSEA - SOCCORRITORE DI II LIVELLO.**

1. Per l'ammissione all'esame finale, il Direttore del corso dovrà verificare la partecipazione del discente ad almeno i 4/5 delle ore previste per teoria e pratica e non meno dell'80% delle attività di tirocinio.
2. La verifica dell'abilitazione di OTSEA - Soccorritore di II Livello viene effettuata da una commissione formata dal Presidente o suo delegato, dal Direttore del Corso, da un rappresentante del Coordinamento regionale, o provinciale ove esistente, all'uopo individuato, dal Direttore Sanitario, da un Infermiere Professionale della ASP preferibilmente afferente all'area della Emergenza Urgenza e da un Operatore Sanitario della C.O. 118, territorialmente competenti.
3. La verifica dell'abilitazione di OTSEA - Soccorritore di II Livello si articola in un quiz a risposta multipla di 30 domande e di una sessione pratica.
4. La verifica è superata con una performance non inferiore al 80% per ogni singola prova.
5. Almeno 7 giorni prima della data stabilita per le prove d'esame, l'ASP e la C.O. 118 territorialmente competenti comunicano all'Ente organizzatore il nominativo dei loro delegati.
6. Al dipendente ASP ed all'Operatore della C.O. 118, che espletano tale attività per compito di istituto, sono riconosciuti esclusivamente i rimborsi per spese effettivamente sostenute rimborsate a piè di lista in quanto attività di istituto ispirata al principio costituzionale di sussidiarietà.
7. Può accedere al corso per OTSEA - Soccorritore di II Livello chi abbia preventivamente superato il corso per OTSSA - Soccorritore di I Livello.

Art. 8**ATTESTATI**

1. L'Ente organizzatore, per tramite delle sue strutture regionale o provinciale se esistenti, rilascia l'attestato di OTSSA o di OTSEA a firma del Rappresentante Legale e del Direttore del corso
2. La conservazione dell'albo unico dei soccorritori di I e II livello è di competenza dell'Ente organizzatore se non aderisce a strutture regionali, altrimenti è demandata alla struttura regionale.

Art. 9**VALUTAZIONE TITOLI PREGRESSI**

1. I titoli di Soccorritore di I livello acquisiti ai sensi dei Decreti n. 1603 e n. 1604 del 02/09/2011, n. 708 del 17/04/2012, n.1898 e n.2200 del 18/12/2014 dell'Assessore della Salute, sono equiparati all'attestazione OTSSA - Soccorritore di I Livello .
2. I titoli di Soccorritore di II livello acquisiti ai sensi dei Decreti n. 1603 e n. 1604 del 02/09/2011, n. 708 del 17/04/2012, n.1898 del 11.11.2014 e n.2200 del 18/12/2014 dell'Assessore della Salute, ed i corsi OVAS sono equiparati all'attestazione OTSSA - Soccorritore di II Livello

**Art. 10****MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE**

1. Per mantenere le competenze acquisite, il volontario, e non, in possesso di attestato di Soccorritore di I o II Livello è tenuto a frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento della durata di 16 ore. Nel programma che dovrà svolgere, deve essere previsto un refresh BLS-D PBLIS-D. L'attività didattica del corso è affidata al Direttore Sanitario dell'Ente e ad un Sanitario Medico o Infermiere Istruttore del 118, competente territorialmente.
2. Al fine di uniformare la formazione dei volontari, e non, coloro i quali siano in possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi previsti dai Decreti Assessoriali riportati nel succitato art.9, devono frequentare tale corso di aggiornamento entro l'anno 2018. Sarà cura del Direttore Sanitario di ogni Ente organizzatore convocare gli operatori volontari non medici né infermieri della propria Associazione di volontariato, per la partecipazione al corso di aggiornamento da 16 ore.

Allegato 1

CORSO DI FORMAZIONE
Operatore al Trasporto Sanitario Secondario in Ambulanza (OTSSA) - I Livello 80 ore

Obiettivi generali

- Acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del volontario;
- Saper rilevare i bisogni del cittadino "malato" ed operare per il suo soddisfacimento;
- Acquisire nozioni di psicologia dell'emergenza, al fine di promuovere e definire i contenuti della "relazione di aiuto" e tutelare l'integrità psico-fisica del volontario soccorritore.
- Acquisire nozioni tecniche, per fornire al soccorritore gli elementi per la piena conoscenza delle azioni e consapevolezza degli elementi che intervengono durante le operazioni di soccorso.

Durata complessiva 80 ore ripartite fra 40 ore teoria, pratica e 40 ore di tirocinio.

Modulo	Obiettivi specifici	Argomenti	Ore	Docente
Ruolo del volontario	Definire il ruolo sociale del volontariato. Identificare i doveri sociali del volontario. Definire i rapporti con le istituzioni.	La solidarietà. Cosa vuol dire essere volontari. Presentazione della propria organizzazione: finalità, metodologia, compiti e ruoli.	2	Esperti del settore con adeguati titoli.
Aspetti relazionali nell'approccio al paziente	Definire le necessità primarie delle vittime. Definire i problemi dell'individuo connessi al passaggio repentino da uno stato di benessere allo stato di malattia (il dolore, la morte). Elencare possibili schemi di comportamento che sviluppino la comunicabilità e l'autocontrollo.	I bisogni di base, e la loro valutazione. La salute e le malattie. Il dolore. La morte e l'elaborazione del lutto familiare. La fiducia; relazione volontario - vittima - familiari. La comunicazione. L'autocontrollo.	4	Medici; Infermieri; Psicologi; Esperti del settore con adeguati titoli.
Traumatologia e trattamento delle lesioni	Impiego dei sistemi di immobilizzazione e trasporto. Trasporto del paziente traumatizzato con particolare riferimento ai traumi vertebro-midollari.	Saper applicare i sistemi di immobilizzazione e trasporto, quali per es.: - cucchiaio; - tavola spinale; - materasso a depressione; - telo; - collari cervicali; - stecco bende; - protezione termica; - KED.	4	Medici; Infermieri; Esperti del settore con adeguati titoli.
Problematiche del soccorso in situazioni specifiche socio-sanitarie	Riconoscere evenienze specifiche. Utilizzare un approccio mirato al paziente. Conoscere la normativa di settore.	Psichiatria. Tossicodipendenza. Alcolismo. Maltrattamenti ed abusi.	2	Medici; Infermieri; Psicologi; Avvocati; Esperti del settore con adeguati titoli.
Il supporto vitale di base e norme di primo soccorso	Saper riconoscere sintomi e segni relativi a situazioni d'emergenza-urgenza. Utilizzo dell'ossigeno-terapia: - cianosi, (definizione); - alterazione della pressione arteriosa; - alterazione dello stato di coscienza; - alterazione della mobilità e sensibilità. Saper applicare secondo le regole internazionali il B.L.S. Saper applicare le norme di corretto posizionamento del paziente: - posizionamento laterale di sicurezza; - posizione antishock; - posizioni relative e situazioni speciali. Saper applicare le norme elementari di primo soccorso: - blocco di emorragia esterna;	Basi di anatomia e fisiologia applicate alle situazioni d'emergenza. Riconoscimento di sintomi e segni relativi a situazioni di emergenza-urgenza. Utilizzo dei presidi per la valutazione dei parametri di base (misurazione pressoria, saturimetro, ecc.) Supporto vitale di base (B.L.S.). Posizionamento del paziente. Situazioni speciali di rianimazione (ustioni, annegamento, shock elettrico).	20	Medici; Infermieri; Istruttori di BLS-D e PBLSD.



	<ul style="list-style-type: none"> - protezione di ferite; - protezione delle ustioni. Definire situazioni speciali di rianimazione di base: <ul style="list-style-type: none"> - ipotermia; - annegamento; - trauma; - ustioni; - shock elettrico; - intossicazioni. - Emergenze ostetrico-ginecologiche.			
I mezzi di soccorso: igiene e prevenzione nel soccorso e sulle ambulanze	Definire le tipologie dei mezzi di soccorso secondo le normative vigenti. Saper utilizzare i dispositivi e le apparecchiature in dotazione al mezzo di primo soccorso. Definire le caratteristiche determinanti dei mezzi di soccorso. Identificare le problematiche relative alla trasmissione interumana di malattie infettive durante le attività di soccorso. Definire le procedure necessarie al mantenimento dell'igiene ambientale dei mezzi di soccorso.	I mezzi di soccorso e le normative vigenti. L'ambulanza di primo soccorso e trasporto ordinario. L'ambulanza attrezzata O.M.S. L'eliambulanza. Le apparecchiature L'asepsi. La disinfezione. La trasmissione delle infezioni. Le più comuni malattie infettive e modalità di trasmissione: <ul style="list-style-type: none"> - epatite virale; - AIDS; - encefalite; - malattie dermatologiche. I più comuni sistemi e prodotti di disinfezione. Nozioni di guida dei mezzi di soccorso e utilizzo dei dispositivi acustico/luminosi, secondo normativa.	4	Medici; Infermieri; Istruttori di BLS-D e PBLSD; Esperti del settore con adeguati titoli.
Prevenzione antinfortunistica	Identificare le norme di comportamento e le procedure necessarie alla prevenzione degli infortuni durante il soccorso. Definire le regole di protezione attiva e passiva.	La prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso. Il corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuale. Situazioni di pericolo in ambiente domestico.	4	Medici; Infermieri; Avvocati; Esperti del settore con adeguati titoli.
Tirocinio	Acquisire la padronanza e l'uniformità nel processo formativo dei volontari in formazione.	L'approccio relazionale al volontariato in formazione. La corretta esposizione e la traduzione pratica delle nozioni acquisite. Dovrà essere svolto a fianco di operatori durante lo svolgimento di servizi di trasporto ed assistenza infermi, senza criticità o situazioni di emergenza	40	TUTOR: Medici; Psicologi; Pedagogisti; Infermieri; Operatore Trasporto Sanitario Secondario in Ambulanza (OTSSA) (soccorritore I Livello); Operatore Trasporto Soccorso di Emergenza in Ambulanza (OTSEA) (soccorritore II Livello).

CORSO DI FORMAZIONE
Operatori Soccorso di Emergenza in Ambulanza (OTSEA) - II Livello 60 ore

Obiettivi generali

- Acquisire tecniche approfondite d'intervento. Saper coordinare l'intervento dei soccorsi.
- Saper collaborare nell'ambito di una equipe di soccorso con medico. Saper svolgere funzioni formative per i volontari.

Durata complessiva 60 ore ripartite fra 20 ore teoria, pratica e 40 ore di tirocinio.

Modulo	Obiettivi specifici	Argomenti	Ore	Docente
L'organizzazione dei sistemi d'emergenza	Comprendere il significato dell'integrazione delle varie componenti il sistema. Attrezzature e manovre in una equipe di soccorso.	Rapporti tra le unità periferiche ed il coordinamento del sistema d'emergenza/urgenza anche in riferimento alle maxi-emergenze. L'applicazione dei protocolli operativi del sistema. Definizione dei metodi per l'adeguamento dell'associazione al sistema d'emergenza (centrale 118; DRPC; DNPC, Sindaci, Uffici Comunali di Protezione Civile ed emergenza sanitaria).	8	Medici; Infermieri; Istruttori di BLS-D e PBLs-D; Psicologi; Avvocati; Esperti del settore con adeguati titoli;
Il supporto vitale in emergenza	Saper applicare il BLS-D adulto e pediatrico secondo i protocolli internazionali. Comprendere il significato del supporto vitale avanzato.	BLS-D adulto e pediatrico	6	Medici; Infermieri; Istruttori di BLS-D e PBLs-D.
Le attrezzature in emergenza sanitaria	Saper utilizzare in situazioni d'emergenza tutti i dispositivi e le apparecchiature.	Le apparecchiature elettromedicali: conoscenza e modalità d'impiego. L'impiego pratico di tutti i presidi in interventi complessi.	4	Medici; Infermieri; Esperti del settore con adeguati titoli;
Aspetti giuridici di responsabilità del soccorritore volontario	Identificare gli aspetti di legge che disciplinano le attività di primo soccorso.	La responsabilità penale. La responsabilità civile.	2	Avvocato; Esperti del settore con adeguati titoli.
Tirocinio	Acquisire la padronanza e l'uniformità nel processo formativo dei volontari in formazione.	L'approccio relazionale al volontariato in formazione. La corretta esposizione e la traduzione pratica delle nozioni acquisite. Dovrà essere svolto a fianco di operatori durante lo svolgimento di servizi di trasporto in emergenza sull'ambulanza	40	TUTOR: Medici; psicologi; pedagogisti; Infermieri; Operatore Trasporto Sanitario Secondario in Ambulanza (OTSSA) (soccorritore I Livello); Operatore Trasporto Soccorso di Emergenza in Ambulanza (OTSEA) (soccorritore II Livello).

(2018.44.2796)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 15 ottobre 2018.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Rometta.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 ed, in particolare, l'art. 2;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5, legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n.4/08 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dal comma 41, dell'art. 1, della legge regionale n. 26/2012;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il D.P.R.S. n. 23/2014, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, il Modello metodologico procedurale della Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi della Regione siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 6, comma 12, del citato D.Lgs. n. 152/06;

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98, della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto l'art. 45 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 60 del 13 febbraio 2018, con la quale è stato conferito incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale urbanistica al dr. Salerno Giovanni;

Visto il foglio prot. n. 15245 del 6 ottobre 2016, a firma del responsabile dell'area tecnica del comune di Rometta, pervenuto il 18 ottobre 2016 ed assunto al protocollo di questo Dipartimento in data 24 ottobre 2016 al n. 20119, con il quale è stata trasmessa per l'approvazione di competenza, la documentazione inerente la variante allo strumento urbanistico del progetto dell'opera di "Realizzazione di una struttura polifunzionale a Rometta Marea" adottata secondo la procedura prevista dall'art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.;

Visto l'ulteriore foglio prot. n. 19221 del 14 dicembre 2016, a firma del responsabile dell'area tecnica del comune di Rometta, assunto al protocollo di questo Diparti-

mento il 20 dicembre 2016 al n. 24098, con il quale il suddetto ente ha dato riscontro alla nota dipartimentale prot. n. 20957 del 3 novembre 2016 di richiesta integrazioni;

Vista la nota prot. n. 15152 del 6 ottobre 2016 a firma del responsabile dell'area tecnica del comune di Rometta, con la quale, in ordine alla variante in argomento, ha comunicato, alla ditta interessata che con nota prot. n. 3857 del 21 marzo 2016 si è dato avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera consiliare n. 25 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto: «Approvazione progetto definitivo relativo alla "Realizzazione di una struttura polifunzionale a Rometta Marea" ai fini dell'adozione della variante allo strumento urbanistico generale, a norma dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con la legge regionale n. 12/2011 - Disposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del territorio comunale di Rometta interessate dai lavori, ai sensi e per gli effetti del comma 2, dell'art. 10, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.»;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera consiliare n. 25 del 29 aprile 2016;

Vista la certificazione prot. n. 15154 del 6 ottobre 2016 a firma del segretario comunale di Rometta, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 25 del 29 aprile 2016, attestante inoltre che non sono state presentate avverso la stessa osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 63362 del 4 aprile 2016, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sulla variante in argomento, ha espresso parere favorevole;

Vista la nota prot. n. 2479/7-2155-10-0 del 6 aprile 2016, con la quale la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. e del D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009 - Adozione del Piano paesaggistico dell'ambito n. 9" Area della catena settentrionale Monti Peloritani - , relativamente alla variante di che trattasi, ha rilasciato autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell'opera di cui alla variante in argomento;

Visto il D.D.G. n. 393/Gab del 6 settembre 2018, con il quale la variante adottata dal consiglio comunale di Rometta n. 25 del 29 aprile 2016, è stata esclusa dalle procedure di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni nello stesso riportate;

Visto il parere n. 13 del 20 settembre 2018 reso, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995, dell'U.O.3.1 del servizio 3/D.R.U., che di seguito parzialmente si trascrive:

«...*Omissis*...

Rilevato che:

Il comune di Rometta risulta dotato di P.R.G. approvato dal DRU con D.Dir. n. 1166 del 12 dicembre 2005 ai sensi dell'art. n. 4 della legge regionale n. 71/78, i cui vincoli preordinati all'espropriazione posti dallo stesso hanno perso efficacia per decorrenza dei termini.

Da quanto emerge dalla documentazione pervenuta, si evince quanto di seguito esposto:

L'intervento consiste nella realizzazione di una struttura polivalente che consenta la pratica di diverse attività sportive in primo luogo e nel contempo sia punto di incontro per le attività ricreative che possono essere svolte nel-

l'ambito del territorio. È stato evidenziato che il comune è sprovvisto di strutture polyvalenti similari atte a svolgere quelle attività sportive indispensabili per dare ai giovani locali un punto di aggregazione che diventi incontro di interesse sociale. La necessità di tale impianto, di carattere sportivo, viene anche suggerita dalla costante richiesta della locale popolazione scolastica, che richiede un punto di aggregazione nelle ore post scolastiche per svolgere attività. Pertanto il comune di Rometta con questo progetto intende promuovere un intervento mirato alla valorizzazione ed all'utilizzo di un sito che in alternativa resterebbe inutilizzato e soggetto a divenire, con molta probabilità, un luogo di deposito di materiali di qualunque genere.

La realizzazione della struttura comporterebbe anche l'apertura di una fase occupazionale e di sviluppo economico, in quanto, una volta ultimata, si presenterebbe la necessità della sua gestione per poterla così concedere in uso ad associazioni sportive che avrebbero la possibilità di praticare le diverse attività.

L'utilizzo a regime della struttura porterebbe quindi un notevole beneficio sotto molti aspetti e più precisamente: occupazionale, economico, sociale, turistico.

L'area prescelta è quella fronte stante l'attuale edificio destinato a scuola elementare ubicata lungo l'attuale corso della Libertà, ricadente più precisamente, sul terreno identificato in catasto al foglio n. 2, particella 2982, per una superficie di circa mq. 2877,00 e in parte sulla particella 1186 per una superficie di mq. 178,28, per un totale complessivo di mq. 3040,38, è posta pressoché al centro del centro abitato; attualmente di proprietà privata e pertanto soggetta ad esproprio.

L'area presenta un andamento pressoché pianeggiante, già servita da linee fognarie, linee idriche, linee Enel, e facilmente raggiungibile dalla strada pubblica corso della Libertà.

L'opera risulta interamente ricadere in area omogenea F1b destinata a strutture sportive, nel vigente P.R.G. approvato con D.Dir. n. 1166/DRU del 12 dicembre 2006, con i seguenti parametri urbanistici:

- If 3,00 mc/mq;
- Hmax 10,00 piani fuori terra n. 3;
- rapporto di copertura 50%;
- distanza minima dai confini m. 10,00;
- lotto minimo d'intervento mq. 3000.

L'area altresì rientra nella fascia dei 300 metri dalla battigia del mare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico con indice di densità territoriale pari a 0,75 mc/mq.

La superiore densità territoriale applicata all'intera zona omogenea F1b in cui ricade l'opera in oggetto, consente una volumetria massima di circa 9194,00 mc.

L'intervento comprende la realizzazione di un campo polifunzionale di forma rettangolare delle dimensioni di 38,00 x mt. 20,00, per una superficie complessiva di mq. 760,00, una pista di atletica di larghezza mt. 2,80 e una lunghezza di mt. 145,00.

Considerato

In merito a quanto proposto dalla variante in esame, si ritiene di dover esprimere le seguenti considerazioni:

1. le motivazioni sopra riportate, espresse nella delibera di C.C. n. 25 del 29 aprile 2016 di adozione della variante, che supportano la modifica proposta, appaiono congrue;

2. dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune sia regolare ai sensi di legge;

3. con D.A. n. 393/Gab del 6/2018 dell'Assessorato regionale territorio ambiente Dipartimento regionale urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., in conformità al parere n. 201 del 26 luglio 2018 reso dalla Commissione tecnica specialistica, la variante di che trattasi "... sia da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.lgs. e s.m.i., con le prescrizioni nello stesso riportate";

4. sono state adempiute le formalità previste per la pubblicazione nei modi e nei termini dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 dell'atto deliberativo di C.C. n. 25/2016 di approvazione della variante, e sulla stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

5. la variante allo strumento urbanistico vigente, risulta supportata dal parere favorevole dell'ufficio del Genio civile di Messina prot. n. 63362 del 4 aprile 2016, reso ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74, che ha valutato la compatibilità geomorfologica tra le previsioni progettuali e l'area destinata ad accoglierle;

6. la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 2479/7-2155.16U del 6 aprile 2016;

7. l'opera è inclusa nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2016-2018 approvata con delibera di consiglio comunale n. 2 del 25 gennaio 2016, inserita al punto 16 con gli estremi relativi alla copertura finanziaria;

Ritenuto che:

- la compatibilità tra le previsioni progettuali e le condizioni geomorfologiche dei luoghi è stata accertata dall'ufficio del Genio civile di Messina che si è pronunciato con il parere citato;

- la variante urbanistica si è resa necessaria in quanto i vincoli preordinati all'espropriazione posti dal P.R.G. hanno perso efficacia per decorrenza dei termini;

- il progetto in variante urbanistica, oggetto del presente parere, è stato oggetto di verifica ex art. 12, D.lgs. n. 152/06 dall'autorità competente, che si è espressa con D.A. n. 393/Gab del 6 settembre 2018, ritenendo lo stesso escluso dalle procedure di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. con le prescrizioni nello stesso riportate.

Per quanto sopra espresso, ritenuto e considerato, questa unità operativa 3.1 del servizio 3/D.R.U., è del parere: che la variante adottata con deliberazione di consiglio comunale n. 25 del 29 aprile 2016 avente per oggetto: «Approvazione progetto definitivo relativo alla "realizzazione di una struttura polifunzionale a Rometta Marea" ai fini dell'adozione di variante allo strumento urbanistico generale a norma dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con la legge regionale n. 12/2011 - Disposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree del territorio comunale di Rometta interessate dai lavori ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.» sia assentibile, alle condizioni ed obblighi derivanti dalle prescrizioni degli enti che si sono già pronunciati.»;

Ritenuto di potere condividere il sopracitato parere n. 13 del 20 settembre 2018, reso dell'U.Op. 3.1 del servizio 3/DRU;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel parere dell'U.Op. 3.1 del servizio 3/DRU n. 13 del 20 settembre 2018, nonché alle condizioni e prescrizioni di cui ai pareri degli uffici in premessa citati, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Rometta relativa alla realizzazione di una struttura polifunzionale a Rometta Marea, adottata con delibera consiliare n. 25 del 29 aprile 2016.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 13 del 20 settembre 2018 resa dall'U.O. 3.1 del Serv. 3/DR;
2. delibera di C.C. n. 25 del 29 aprile 2016 di adozione della variante;
3. Elab. A.1 relazione generale descrittiva;
4. Elab. A.2 studio geologico tecnico;
5. Elab. A.3 relazione geotecnica;
6. Elab. A.4 scheda paesaggistica;
7. Elab. B.1 corografia;
8. Elab. B.2 foto aerea dell'area e rilievo fotografico dell'area;
9. Elab. B.3 PRG, catastale e planimetria;
10. Elab. B.4 planimetria di progetto;
11. Elab. B.5 pianta;
12. Elab. B.6 prospetto e sezione;
13. Elab. B.7 planimetria impianto di smaltimento acque bianche e fognarie;
14. Elab. B.8 particolari costruttivi campo polifunzionale;
15. Elab. D.1 piano particellare di esproprio.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del citato D.P.R. n.

327/01 e s.m.i., si dà atto espressamente del vincolo preordinato all'esproprio disposto con l'approvazione della presente variante al vigente strumento urbanistico del comune di Rometta.

Art. 4

Il comune di Rometta dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 5

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

Art. 6

Il comune di Rometta resta onerato degli adempimenti consequenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 15 ottobre 2018.

SALERNO

(2018.42.2625)112

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 18 ottobre 2018.

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Nicolosi.IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i DD.II. 1 Aprile 1968, n. 1404 e 2 Aprile 1968 n. 1444;
- VISTA** la L.R. 27/12/78, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 3, comma 4 della L. n. 241 del 07/8/1990;
- VISTO** l'art. 68 della legge n. 10 del 27 Aprile 1999;
- VISTO** l'art. 5, L.R. n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.Reg. di attuazione del'11 luglio 2000;
- VISTO** il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della L.R. n. 7 del 02 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della L.R. n. 7 del 19 maggio 2003;
- VISTO** il D.lgs.n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'art.59 della L.R. 14/05/2009 n.6, così come modificato dal comma 41 dell'art.11 della L.R. n.26/2012;
- VISTA** la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;
- VISTO** il comma 5 dell'art.68 della Legge Regionale. 12 agosto 2014, n.21, così come sostituito dal comma 6, dall'art. 98 della Legge Regionale 15 maggio 2015, n.9;
- VISTA** la deliberazione del 13 febbraio 2018 n. 60, con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico "di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente al dott. Salerno Giovanni" e il successivo D.P.Reg. 16 febbraio 2018, n. 709, di esecuzione;
- VISTA** l'istanza a firma del Commissario ad Acta del Comune di Nicolosi, prot. n. 16724 del 4.08.2016 (acquisita il 10.08.2016, prot. A.R.T.A. n. 15971) con la quale sono stati trasmessi gli atti ed elaborati relativi al progetto di revisione generale del Piano Regolatore Generale, richiedendone l'approvazione ai sensi di legge;
- VISTA** la dirigenziale prot. n. 16334 del 26.08.2016 di richiesta integrazioni;
- VISTA** la comunale di riscontro prot. n. 18538 del 6.09.2016 (acquisita il 7.09.2016, prot. A.R.T.A. n. 17019);
- VISTO** il D.A. n. 128/GAB del 26/04/2017, riguardante il parere motivato concernente la Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 15, c. 1, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. pervenuto con nota prot. n. 31597 del 28/04/2017 del Servizio 1 VAS-VIA del D.R.A.;
- VISTA** la documentazione amministrativa e tecnica relativa al P.R.G. in oggetto complessivamente pervenuta (in duplice copia) e costituita da:
- a) Deliberazione di adozione del Commissario ad acta n. 1 del 14.01.2016.
 - b) Atti di deposito e pubblicità ex art. 3 l.r. n. 71/1978:
 - a. avviso all'albo pretorio;
 - b. manifesto murale;
 - c. stralcio G.U.R.S., p. II, n. 6, in data 12.02.2016;
 - d. stralcio "Quotidiano di Sicilia" del 30.01.2016;
 - e. ricevuta di pubblicazione all'albo comunale datata 25.02.2016;

- f. certificato a firma del Segretario comunale attestante il regolare deposito degli atti del P.R.G. l'avvenuta presentazione di n. 68 osservazioni entro i termini e n. 15 fuori termine (allegato alla comunale n. 18538 del 6.09.2016).
- c) Atti preliminari all'adozione:
- D.C.C. n. 43 del 3.07.2008 di approvazione delle Direttive Generali ex art. 3 l.r. n. 15/1991;
 - D.C.C. n. 48 del 7.08.2009 di approvazione (con emendamenti) dello Schema di Massima del P.R.G. (grafici allegati);
 - Verbale di accertamento in data 23/06/2012, sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici, di cui ai DD.MM. n. 1404/1968 e n. 1444/68, ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare d'incarico tipo.
 - Parere favorevole (con indicazioni e prescrizioni) ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 98/1981 e s.m.i., reso dall'Ente Parco dell'Etna con nota prot. n. 4879 dell'8.10.2014.
 - Parere favorevole ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/1974, reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania con nota prot. n. 107531 del 30.06.2015.
- d) Elaborati tecnici:
- STUDIO GEOLOGICO (commissionato al dott. geologo A. Cubito):
 - Relazione Geologica;
 - Tav. 1 - Carta geologica intero territorio comunale scala 1:10.000;
 - Tav. 2 - Carta geologica scala 1:5.000;
 - Tav. 2a - Carta geologica scala 1:2.000;
 - Tav. 3 - Carta geomorfologica intero territorio comunale scala 1:10.000;
 - Tav. 4 - Carta geomorfologica scala 1:5.000;
 - Tav. 4a - Carta geomorfologica scala 1:2.000;
 - Tav. 5 - Carta idrogeologica scala 1:5.000;
 - Tav. 5a - Carta idrogeologica scala 1:2.000;
 - Tav. 5b - Carta idrogeologica scala 1:10.000;
 - Tav. 6 - Carta litotecnica scala 1:5.000;
 - Tav. 6a - Carta litotecnica Scala 1:2.000;
 - Tav. 7 - Carta delle pericolosità geologiche scala 1:5.000;
 - Tav. 7a - Carta delle pericolosità geologiche scala 1:2.000;
 - Tav. 7b - Carta delle pericolosità geologiche scala 1:10.000;
 - Tav. 8 - Carta delle zone ad alta pericolosità sismica scala 1:5.000;
 - Tav. 8a - Carta delle zone ad alta pericolosità sismica scala 1:2.000;
 - STUDIO AGRICOLO FORESTALE (redatto dal dott. agronomo F. Fiorista e dal dott. agronomo F. B.F. Ronsisvalle):
 - Tav. A Relazione generale;
 - Tav. 1 Carta dell'uso del suolo e vegetazione scala 1:10.000;
 - Tav. 2 Carta delle aree boschive scala 1:10.000;
 - Tav. 3 Carta dei vincoli boschivi scala 1:10.000;
 - Tav. 4 Carta morfologica scala 1:10.000;
 - Tav. 5 Carta delle unità di paesaggio Scala 1:10.000;
 - Tav. 6 Carta delle infrastrutture all'agricoltura scala 1:5.000;
 - Tav. 7 Carta del catasto incendi 2001/2008 scala 1:10.000;
 - Tav. Note alla carta di confronto-vincoli boschivi P.R.G.-vincoli boschivi Piano Paesistico.
 - PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE (redatto a cura dei tecnici comunali del Settore Urbanistica con la collaborazione e coordinamento del professionista esterno ing. M. Erbicella):
 - Elaborato A - Relazione generale (agg. maggio 2015);
 - Elaborato B1 - Norme Tecniche di Attuazione (agg. maggio 2015);
 - Elaborato B2 - Schede Norma (agg. maggio 2015);

- Elaborato C - Regolamento edilizio;
- Tav. 1 Inquadramento Territoriale Regionale scala 1:350.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 2 Stato di Fatto del Territorio comunale scala 1:10.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 3A Stato di Fatto del Territorio Nicolosi centro scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 3B Stato di Fatto del Territorio San Nicola scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 3C Stato di Fatto del Territorio Ragala scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 3D Stato di Fatto del Territorio Scalonazzo scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 4 Il Regime Vincolistico Sovraordinato scala 1:10.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 5 Il Progetto di Piano scala 1:10.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 6A Il Progetto di Piano – Nicolosi Centro scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 6B Il Progetto di Piano – San Nicola scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 6C Il Progetto di Piano – Ragala scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 6D Il Progetto di Piano – Scalonazzo scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 6* Il Piano dei Servizi scala 1:5.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 7 Centro Storico – Stato di Fatto scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 8 Centro Storico – Analisi dei generatori della forma urbana-sistema viario e spazi pubblici scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 9 Centro Storico – Analisi delle fasi dello sviluppo storico scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav.10 Centro Storico – Numerazione degli isolati e delle unità edilizie scala 1:1.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 11 Centro Storico – Analisi tipologica per unità edilizie scala 1:1.000 (agg. dicembre 2014);
- Tav. 12 Centro Storico – Numero di elevazioni fuori terra unità edilizie scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 13 Centro Storico – Tipologia strutturale delle unità edilizie scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- Tav. 14 Centro Storico – Stato di conservazione delle unità edilizie scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- Elaborato CS1a, CS1b, CS1c Schede Analisi Unità Edilizie Ambito 1 (agg. ottobre 2012);
- Elaborato CS2 Schede Analisi Unità Edilizie Ambito 2 (agg. ottobre 2012);
- Elaborato CS3 Schede Analisi Unità Edilizie Ambito 3 (agg. ottobre 2012).
- ELABORATI RELATIVI ALLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI (a cura dei tecnici comunali del Settore Urbanistica con la collaborazione e coordinamento del professionista esterno ing. M. Erbicella):
 - Elenco
 - Relazione
 - Tav. 15 - Planimetria di visualizzazione in scala 1/5000

VISTA la “*Relazione illustrativa dei criteri di dimensionamento del P.R.G.*” (datata 17.11.2017) e la “*Relazione integrativo-illustrativa*” (datata 17.01.2010) dell’ing. Erbicella, presentate a seguito di riunioni svoltesi presso questo Servizio 4-DRU, rispettivamente nei giorni 8.11.2017 e 10.01.2018;

VISTA la nota prot. n. 1268 del 22/01/2018, con la quale l’U.O. 4.1. del Servizio 4/DRU, di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell’Urbanistica, unitamente agli elaborati, in duplice copia, e al fascicolo amministrativo, copia della proposta di parere n. 02 del 19/01/2018, resa ai sensi dell’art. 68 della L.R. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...*Omissis*...

Le procedure attivate dal Comune al fine dell'approvazione del Piano Regolatore Generale con annessi N.T.A. e R.E. appaiono regolarmente eseguite (acquisizione preliminare parere dell'Ufficio del Genio Civile, procedure ex D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adozione, pubblicazione). Gli elaborati allegati alla delibera di adozione riportano regolarmente il

riferimento alla stessa e sono debitamente visti, ai sensi dell'art. 186 dell'OREL, sia dal Commissario ad acta sia dal Segretario comunale.

Il P.R.G. in esame è dichiarato adeguato alla disciplina relativa alla programmazione commerciale secondo quanto stabilito dalla l.r. n. 28/1999 ed ai criteri di cui al D.P.R.S. 11 luglio 2000, alle risultanze dello studio agricolo-forestale e a quelle dello studio geologico nonché alle Linee Guida del Piano paesistico regionale.

Sullo strumento urbanistico in esame è stato ottenuto, come specificato in premessa, il preventivo parere motivato VAS ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R.S. n. 23/2014.

Obiettivi, strategie e impostazione del P.R.G., tenuto conto dei fabbisogni determinati a base del dimensionamento, appaiono coerenti alle finalità declinate dalla vigente normativa urbanistica e ambientale. In tal senso, pertanto, le previsioni urbanistiche riguardanti le singole zone omogenee, con le relative attrezzature e servizi, nonché quanto concerne infrastrutture, sistema viario e mobilità, appaiono in linea di massima condivisibili, unitamente alle norme tecniche di attuazione e di R.E. Tenuto conto dell'esame e delle verifiche condotte da questo Servizio e fatta salva la valutazione delle informazioni che il Comune riterrà di fornire in sede di audizione al C.R.U. e/o di controdeduzioni ex art. 4 l.r. n. 71/1978, si ritiene di dover comunque prescrivere quanto segue:

1. la perimetrazione in progetto della zona A1 appare corrispondente a quella del centro storico del precedente strumento urbanistico. Inoltre, appaiono coerentemente individuate le preesistenze storiche da sottoporre a particolare salvaguardia e tutela (zone A2 puntuali). Le relazioni, infine, non riferiscono dell'esistenza di siti o aree di interesse archeologico. Tuttavia, essendo l'intero territorio sottoposto al vincolo paesistico di cui al D. Lgs. n. 42/2001, si ritiene di dover evidenziare la necessità di un pronunciamento nel merito da parte del C.R.U. in cui è presente la figura del Sovrintendente ai BB.CC.AA. territorialmente competente;
2. in base a quanto riferito nelle relazioni, il territorio di Nicolosi è caratterizzato da particolarità sismiche, geologiche e idrologiche con le criticità evidenziate negli elaborati grafici. Pur rilevando che gli aspetti relativi alla sismo-geologia e alla idrologia dovrebbero essere stati pertinentemente considerati sia da parte del Genio Civile (in sede di rilascio del n.o. ex art. 13 legge n. 64/1974) sia della Commissione specialistica VAS (in sede di esame del rapporto ambientale VAS), si ritiene di dover evidenziare l'esistenza di tali peculiarità e criticità per le opportune verifiche anche del C.R.U. ove è presente la figura del geologo;
3. in merito ai criteri complessivi di determinazione del fabbisogno residenziale, pur prendendo atto della specificazione inerente alla previsione distributiva dei circa 1.200 nuovi abitanti previsti (550 nuovi "residenti" + 650 nuovi "stagionali") nelle varie z.t.o. contenuta nelle due relazioni del 17.11.2017 e del 17.01.2018 prodotte dall'ing. Erbicella, deve rilevarsi tuttavia quanto segue. Nonostante la zona A risulti oggetto di particolare studio di dettaglio e, relativamente alle zone B e C, visto che il fabbisogno per come calcolato "costituisce un dato di riferimento ... per ciò che attiene ... allo stato di diritto consolidatosi", non appare chiaro in che misura il Piano tenga conto sia della possibilità di riutilizzo del patrimonio abitativo inoccupato (1.600 alloggi pari a oltre il 40% del totale censito nel 2011) sia della capacità insediativa residua, in particolare delle zone di espansione del pre-vigente strumento urbanistico (peraltro, al momento della progettazione, apparentemente non sature, cfr. tavola 3 dello schema di massima). Pertanto si prescrive che in sede di controdeduzioni venga aggiornato il dato.
4. Per quanto riguarda le modalità di soddisfacimento dei fabbisogni di nuove aree residenziali in base alla dinamica demografica ipotizzata dal gruppo di progettazione, va evidenziato in primo luogo che, dalla verifica da parte di questo Ufficio effettuata sui dati demografici ISTAT dal 2011 al 2016, risulta che la popolazione residente al 31.12.2016 era pari a 7.533 abitanti, con un incremento effettivo rispetto 376 unità. Tale quantità equivale a circa 75 nuovi residenti all'anno, quindi inferiore rispetto ai 110/anno stimati in progetto. Inoltre, anche il dato relativo alla popolazione "stagionale" non è immediatamente riscontrabile derivando dalla "combinazione tra le persone che occupano le seconde case ed il numero di presenze turistiche stagionali" (v. "Relazione integrativa-illustrativa" del 17.01.2018, pag. 1, 3° c.v.). Conseguentemente, mentre le zone C1 e C2 appaiono condivisibili così come proposte essendo quasi del tutto attuate in coerenza al vigente PRG, lo stesso non sembra potersi affermare per quel che concerne le 11 "aree risorsa". Peraltro, dai dati relativi alla volumetria esistente e di progetto su tali aree (v. "Relazione integrativa-illustrativa" del 17.01.2018, pag. 3), si osserva che il fabbisogno insediativo stimato in n. 815 nuovi abitanti verrebbe soddisfatto da un incremento volumetrico di circa 137.000 mc (cfr. tabella pag. 3 "Relazione integrativa-illustrativa" del 17.01.2018). Tale incremento sembra sovradimensionato, pur utilizzando l'indice di 120 mc/ab "per scelta tipologica in relazione agli insediamenti" (v. "Relazione integrativa-illustrativa" del 17.01.2018, pag. 2, ultimo c.v.). Quanto precede porta a concludere che non appare giustificabile la destinazione di talune "aree risorsa" che interessano aree libere o poco edificate. In tal senso, tenuto conto dei dati di volumetria esistente e di quella risultante dall'attuazione del Piano, per come riferiti nelle ultime relazioni dell'ing. Erbicella, le "aree risorsa" possono ritenersi ammissibili nei limiti riportati nel seguente elenco:
 - "aree risorsa" Ar1, Ar3, Ar4, Ar8, Ar9, Ar 10 e Ar11: si condivide la perimetrazione, trattandosi di aree già significativamente edificate, in relazione alla superficie, in attuazione di precedenti strumenti urbanistici. Tuttavia, dal controllo eseguito esaminando le foto aeree emerge che le singole schede-norma

non più attuabili in quanto le aree hanno subito una significativa modifica dello stato di fatto, stante il tempo trascorso dall'anno di redazione del Piano; pertanto se ne prescrive la rielaborazione in sede di controdeduzioni ed in assenza di queste, tali aree assumeranno la destinazione C2 con relative N.T.A.;

- "aree risorsa" Ar2, Ar5, Ar6 e Ar7: tali aree sono da disattendere e riclassificare E4, in quanto si tratta di contesti che non appaiono possedere una effettiva vocazione alla trasformazione edificatoria e che sono scarsamente edificati. Si evidenzia, peraltro, che in sede di riunione presso questo Servizio, l'ing. Erbicella ha riferito che le zone Ar5 e Ar6, sarebbero state già interessate, in parte, da localizzazione di pubblici servizi nel pre-vigente strumento urbanistico e quindi divenute, in parte, "zone bianche" per la decadenza dei vincoli espropriativi.
- 5. Relativamente alle zone C e Ar, dato che nella relazione generale si riferisce della presenza anche estesa di vigneti, frutteti e castagneti e non riscontrando nel Piano indicazioni specifiche ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 71/1978 in merito ad ambiti eventualmente interessati da colture specializzate, si rimette la questione al C.R.U. ove è presente la figura dell'agronomo.
- 6. Nelle zone D1 non possono ammettersi industrie e/o attività insalubri stante la vicinanza ad aree edificate residenziali.
- 7. Per quanto riguarda la zona Ard, in atto praticamente libera da edificazione e da destinare ad insediamenti produttivi, commerciali e logistici, l'ampiezza della stessa non appare motivata nelle relazioni con informazioni adeguate in ordine ai fabbisogni (eventuali richieste di operatori economici, ecc.). Si prescrive pertanto che il Comune in sede di controdeduzione dovrà fornire i dati che giustificano l'estensione dell'area proposta. In mancanza la zona assumerà la destinazione E4.
- 8. In merito alle z.t.o. Tr e Tr* destinate ad attività turistico-ricettive, pur prendendo atto di quanto enunciato nelle relazioni, in assenza di dati analitici a base del dimensionamento le stesse appaiono condivisibili limitatamente a quelle previste nella zona nord del centro abitato in adiacenza a zone turistico-ricettive preesistenti, al fine di consentire eventuali ampliamenti. Le nuove zone Tr* poste a sud-ovest dell'abitato assumeranno pertanto la destinazione di zona E4.
- 9. il R.E. e le N.T.A. dovranno essere adeguati alle disposizioni del D.P.R n. 380/2001 e s.m.i. per come recepito nell'ordinamento regionale dalla l.r. n. 16/2016 sia nella terminologia sia nell'indicazione delle procedure relative ai singoli titoli abilitativi edilizi;
- 10. in caso di discordanza tra le norme comunali e quelle regionali e/o statali vigenti, queste ultime prevalgono.

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI

Premessa

Una volta eseguite le procedure ex art. l.r. n. 71/1978, avverso il P.R.G. adottato sono state presentate:

- n. 68 osservazioni entro i termini;
- n. 15 osservazioni fuori termine.

Inoltre, risultano pervenute direttamente presso questo Dipartimento dell'Urbanistica n. 4 osservazioni.

Al riguardo appare opportuno rilevare in primis che:

- le osservazioni trasmesse dal Comune sono fotocopie in b/n (non conformizzate, talvolta incomplete degli allegati e spesso con grafici annessi tratti da originali a colori e dunque di difficoltosa comprensione);
- la visualizzazione è stata operata solo su base cartografica in scala 1/5.000;
- la relazione con le proposte sulle osservazioni predisposta dall'Ufficio di Piano non contiene gli stralci cartografici descrittivi delle modifiche progettuali prescritte e derivanti dall'accoglimento di osservazioni aventi ad oggetto richieste inerenti spazi o servizi pubblici (es. variazione di tracciati stradali, diversa configurazione di aree verdi e parcheggi, ecc.).

Determinazioni

Le determinazioni di questo Servizio 4-DRU relative alle osservazioni presentate dagli interessati sono riportate nella tabella seguente.

OSSERVAZIONI PRESENTATE AL COMUNE ENTRO I TERMINI				
N.	DITTA	SINTESI DELLA RICHIESTA	PARERE U. di P. A: accoglibile NA: non accoglibile PA: parzialmente accogl.	PARERE S.4-DRU A: accoglibile NA: non accoglibile PA: parzialmente accogl.
1	Gemmellaro A.	Ampliamento zona Tr* nella parte del proprio terreno destinata ad attrezzature pubbliche	A	NA
2	Tarso S.	Conferma precedente destinazione C2 anziché Ar2	NA	NA
3	Vella Y.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T5	A	A

4	Giuffrida A.+a.	Modifica destinazione da E3 a residenziale	NA	NA
5	Pedalino B.	Modifica viabilità di progetto	A	A
6	Motta P.	Eliminazione area a parcheggio insistente su corte privata	PA	PA
7	La Ferrera G.	Riduzione fascia di rispetto boschiva a mt 50 e ripristino della precedente destinazione urbanistica	PA	PA
8	Ali A.	Modifica della perimetrazione del bosco di c.da Castagneto	PA	PA
9	Borzi A.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T1 a T2 e T3	A	A
10	Tarso M.	Classificazione u.e. (in zona A1) T5	PA	PA
11	Navarrìa F.	Conferma precedente destinazione C2 anziché Ar2	NA	NA
12	Caramma A.	Conferma precedente destinazione C2 anziché parcheggio pubblico	NA	NA
13	Bonanno A.	Modifica perimetrazione bosco di c.da Monpeluso	NA	NA
14	Rizzo G.U.	Stralcio previsioni pubbliche e parcheggio in parte ricadenti su immobile vincolato ex D.Lgs. 42/2004	NA	PA
15	Leto A. + 2	Conferma precedente destinazione A1 della pertinenza del loro fabbricato anziché Vp7	PA	PA
16	Sotera G.	Conferma precedente destinazione C2 anziché Ar2	NA	NA
17	Borzi A.	Classificazione u.e. (in zona A1) T2 T3	PA	PA
18	Navarrìa C.	Classificazione e riclassificazione u.e. (in zona A1)	PA	PA
19	Pennisi S.M.	Modifica destinazione da E1 a Tr* (c.da Scalonazzo)	NA	NA
20	Coco G. + 1	Modifica destinazione da E1 a Tr* (c.da Scalonazzo)	NA	NA
21	Margio M.C. + 1	Modifica destinazione da E1 a Tr* (c.da Scalonazzo)	NA	NA
22	Guzzardi G.	Modifica destinazione da E1 a verde privato	NA	NA
23	Giambertone I.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T4	NA	NA
24	Chiarenza A.	Correzione errore materiale u.e. (in zona A1)	A	A
25	Russo S. + 1	Modifica destinazione da E1 a Tr* (c.da Scalonazzo)	NA	NA
26	Sangiorgio A.	Modifica viabilità di progetto	A	NA
27	Raciti A.	Modifica destinazione da A1 a B	NA	NA
28	Pennisi S.M.	Integrazione all'osservazione n. 19	v. osserv. n. 19	v. osserv. n. 19
29	Consoli P.	Modifica viabilità di progetto	PA	PA
30	Bonanno A.	Modifica destinazione da verde pubblico (Vp9) a B1	NA	NA
31	Rizzo A.	Modifica destinazione da E3 a PdR	NA	NA
32	Terranova A.	Modifica viabilità di progetto	A	NA
33	Terranova S.	Modifica viabilità di progetto	A	NA
34	Fazio A.	Ammettere attività ex art. 22 l.r. 71/78 nella zona E3	NA	NA
35	Longo G.	Ammettere attività ex art. 22 l.r. 71/78 nella zona E3	NA	NA
36	Bellanuova S.	Rilascio di titolo edilizio per progetto già presentato	NA	NA
37	Fichera A.	Ammettere attività ex art. 22 l.r. 71/78 nella zona E3	NA	NA
38	La Rosa G.	Ammettere attività ex art. 22 l.r. 71/78 nella zona E3	NA	NA
39	Mazzaglia F.	Modifica destinaz. da verde pubblico (Vp2*) a B2	NA	NA
40	Germanà P.	Correzione errore materiale u.e. (in zona A1)	A	A
41	Gerrmanà S.	Classificazione u.e. (in zona A1)	A	A
42	Signorelli A.	Classificazione u.e. (in zona A1)	A	A
43	Mazzaglia P. + 2	Edificabilità lotto libero in zona A1	NA	NA
44	Mazzaglia P. + 2	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T5	A	A
45	Menicocci Q.	Modifica perimetrazione bosco e fascia di rispetto	NA	NA
46	Sanfilippo M.+4	Previsione di un nuovo cimitero	NA	NA
47	Guzzardi G.	Precisazione vincoli nelle zone E1	NA	NA
48	Biondo R. +altri	Modifica viabilità di progetto	PA	NA

49	Riccioli S.	Modifica destinazione da E2-Ar5 a C1	NA	NA
50	Puglisi G.	Modifica destinazione da E2 a residenziale	NA	NA
51	Tomaselli A.	Modifica destinazione da E2-Ar5 a C1	NA	NA
52	Bruno A.	Eliminazione destinaz. verde pubblico (Vp2*)	NA	NA
53	Abate A.	Modifica destinaz. da verde pubblico (Vp4*) a Ar4	NA	NA
54	Garofalo C.	Riduzione sup. min. intervento in zona Ar2	A	A
55	Serafica A.M.	Ammettere attività ex art. 22 l.r. 71/78 nella zona E3	NA	NA
56	Sotera M.	Modifica destinaz. da E1 a E3	NA	NA
57	Laudani M.	Correzione errore materiale u.e. (in zona A1)	A	A
58	Laudani M.	Classificazione e riclassificazione u.e. (in zona A1)	PA	PA
59	Timore A.	Modifica destinaz. da E3 a C oppure PdR	NA	NA
60	Mazzaglia A.V.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T4	PA	PA
61	Mazzaglia A.V.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T3	A	A
62	Longo G.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T4	A	A
63	Longo G.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T4	A	A
64	Longo A.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T2 a T4	PA	PA
65	Longo A.	Riclassificazione u.e. (in zona A1) da T3 a T4	NA	NA
66	Di Stefano F.G.	Modifica destinazione da Icp4* a zona B2	NA	NA
67	Guglielmino S.	Modifica destinazione da Vp4* a zona Ar4	NA	NA
68	Di Gregorio F.	Modifica perimetrazione zona Ar2	NA	NA

OSSERVAZIONI PRESENTATE AL COMUNE FUORI TERMINE

N.	DITTA	RICHIESTA	PARERE U. di P. A: accoglibile NA: non accoglibile accoglibile PA: parzialmente accogl.	PARERE S.4-DRU A: accoglibile NA: non accoglibile PA: parzialmente accogl. * = diversamente dalla proposta dell'U. di P.
69	Brafa Musicoro	Eliminazione destinaz. parcheggio pubblico (Pp1)	NA	NA
70	Nicoloso G.	Modifica destinazione da E2 a residenziale	NA	NA
71	Torre G.M.	Modifica destinazione da PdR a Ar4	NA	NA
72	Santonocito V.	Modifica destinazione da E3 a zona edificabile	NA	NA
73	Galvagna G.	Modifica perimetrazione zona Ar10	NA	NA
74	La Rosa G.	Modifica destinaz. da E3 a Ar10+modifica viabilità	NA	NA
75	Leotta M.	Modifica destinazione da E3 a Ar o PdR	NA	NA
76	Torre G.M.	Stesso testo dell'osservazione n. 71	v. osserv. n. 71	v. osserv. n. 71
77	Milanese B.+2	Modifica destinaz. da E3 a Ar o PR+ridef. E1	NA	NA
78	Santonocito A.	Modifica destinazione da E3 a zona edificabile	NA	NA
79	Scuderi G.	Unificazione indice edificabilità territ. nelle zone Ar	NA	NA
80	Torre M.G.+altri	Ricalcolo fabbisogni, stralcio zone C e Ar ed esclusione grandi strutture di vendita	NA	NA
81	Rizzo G.	Modifica perimetrazione bosco e fascia di rispetto	NA	NA
82	Marotta P.G.	Modifica perimetrazione bosco e fascia di rispetto	NA	NA
83	Menicocci Q.	Modifica perimetrazione bosco e fascia di rispetto	NA	NA

OSSERVAZIONI PERVENUTE DIRETTAMENTE ALL'A.R.T.A.

PROT.	DITTA	RICHIESTA	PARERE S.4-DRU
5560/2013	Raciti A.	Stesso testo dell'osservazione n. 27	v. osserv. n. 27
5731/2016	Biondo R.+6	Stesso testo dell'osservazione n. 48	v. osserv. n. 48

8233/2016	Santonocito A.	Stesso testo dell'osservazione n. 78	v. osserv. n. 78
3220/2017	Caramma A+I	Contenuti analoghi all'osservazione n. 12 (stessa Ditta)	v. osserv. n. 12

Al riguardo si specifica quanto segue:

- Le osservazioni/opposizioni nn. 3-5-6-7-8-9-10-15-17-18-24-29-40-41-42-44-57-58-60-61-62-63 e 64 sono state ritenute accoglibili o parzialmente accoglibili in conformità al parere dell'Ufficio di Piano.
- Le osservazioni/opposizioni nn. 4-12-13-19-20-21-22-23-25-27-30-31-34-35-36-37-38-39-43-45-46-47-50-52-53-55-56-59-65-66-67-69-70-71-72-73-74-75-77-78-79-80-81-82 e 83 sono state ritenute non accoglibili, in conformità al parere dell'Ufficio di Piano.
- Le osservazioni/opposizioni nn. 2-11-16-49-51-54-68 sono da ritenersi non accoglibili in relazione alle considerazioni formulate nel presente parere.
- Le osservazioni n. 1-14-26-29-32-33 e 48 sono state valutate in contrasto con il parere dell'Ufficio di Piano per le seguenti motivazioni:
 - n. 1 non accoglibile, in quanto derivante da un interesse privatistico, senza alcun miglioramento dell'impostazione del Piano, e riducendo gli spazi destinati a verde pubblico e sport;
 - n. 14 parzialmente accoglibile limitatamente allo stralcio dell'area tutelata occupata dal previsto parcheggio, in quanto trattasi di immobile e relativa pertinenza con vincolo di interesse storico-artistico ex D.lgs. 42/2004;
 - n. 26 non accoglibile in quanto l'Ufficio di Piano propone una modifica alla viabilità pubblica di progetto che, non essendo stata resa pubblica, risulta sconosciuta da tutti gli altri eventuali soggetti potenzialmente interessati, fermo restando che la previsione viaria contestata non sembra, dalla planimetria allegata all'osservazione, "ricadere sui fabbricati" dell'opponente ma solo interessare aree di pertinenza;
 - n. 29 parzialmente accoglibile limitatamente al tratto di viabilità di previsione insistente sul fabbricato regolarmente realizzato e sue pertinenze. La proposta dell'Ufficio di Piano di modifica alla viabilità pubblica di progetto non può essere condivisa non essendo stata resa pubblica e pertanto sconosciuta da tutti gli altri eventuali soggetti potenzialmente interessati;
 - n. 32-33-48 non accoglibili in quanto l'Ufficio di Piano propone modifiche alla viabilità pubblica di progetto che, non essendo state rese pubbliche, risultano sconosciute da tutti gli altri eventuali soggetti potenzialmente interessati. (...)

Per tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato e ritenuto, questo Servizio 4-DRU è del

PARERE

che il P.R.G. con annesso Regolamento Edilizio del Comune di Nicolosi, adottato con delibera commissariale Deliberazione di adozione del Commissario ad acta n. 1 del 14.01.2016 sia meritevole di approvazione con le sopraelencate prescrizioni nonché con quelle contenute nel parere motivato VAS, nel parere reso dall'Ente Parco dell'Etna e in quello dell'Ufficio del Genio Civile di Catania che formano parte integrante della presente proposta.>>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n. 87 del 30/5/2018, che di seguito , parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Valutato il contenuto della proposta dell'Ufficio.

Sentiti i relatori che, a seguito di sopralluogo e lavori di commissione, nel corso della seduta di Consiglio del 18/4/2018 e dell'odierna, hanno illustrato il Piano manifestando l'orientamento di condividere la proposta dell'Ufficio, parte integrante del presente voto, apportando alla stessa alcune modifiche, precisazione ed integrazioni che di seguito si rassegnano:

Studio agricolo forestale

Da una verifica effettuata dal Dott. Agr. componente di questo CRU, Riccardo Perricone, che ha messo a confronto buona parte delle aree censite nello studio agricolo forestale come boschi con quelle riportate nella Carta Forestale Regionale rilevabile nel portale S.I.F., è emerso che in quest'ultima le superfici boscate risultano essere di gran lunga superiori rispetto a quelle riportate nello S.A.F..

A maggior supporto di tale esito l'Agronomo ha anche proceduto ad una verifica tramite piattaforma "Google Earth pro".

In particolare sono emerse delle difformità tra quanto perimetrato come bosco nella Tavola 2 "Carta delle aree boschive" e nella Tavola 3 "Carta dei Vincoli Boschivi" ai sensi della L.R. 13/99 e ss.mm.ii – e quanto riscontrato nell'inventario forestale.

Inoltre nella relazione a supporto della cartografia i professionisti si sono soffermati principalmente sugli aspetti botanici e fitosociologici dei popolamenti boschivi presenti, non curando ed approfondendo gli aspetti quali-quantitativi

richiesti dalla legislazione regionale che all'art. 10 com. 9 consente una deroga al divieto se in presenza di <terreni artificialmente rimboschiti>.

Alla luce di tali osservazioni si prescrive la revisione delle citate Tavole 2 e 3 dello Studio Agricolo Forestale al fine di delimitare esattamente i confini delle aree boscate, distinguendo quelle naturali dalle artificiali ai sensi della L.R. 16/96 e ss.mm.ii. in modo da scongiurare l'apposizione del vincolo della fascia di rispetto in zone non soggette per la natura del bosco.

In merito alla L.R. 71/78 che all'art. 2 comma 5 prevede il censimento dei suoli utilizzati per colture specializzate si sono riscontrate incongruenze tra il reale uso del suolo e quello riportato nella Tav. 1 "Carta dell'uso del suolo e della vegetazione" in particolare non risultano censite significative aree coltivate a vigneto che costituiscono una risorsa significativa per l'agricoltura etnea e che pertanto vanno salvaguardate. A tal fine si consiglia una revisione della suddetta tavola.

Le suddette rielaborazioni dovranno essere effettuate prima dell'adeguamento del piano al decreto approvativo affinché in tale fase possano essere acclusi gli esiti delle medesime rielaborazioni.

Studio geologico

Sotto il profilo sostanziale lo studio geologico contiene le informazioni necessarie per una pianificazione urbanistica coerente con il locale assetto del territorio, tuttavia in qualcuno degli elaborati geologici sono emerse delle incongruenze di profilo sostanzialmente formale:

1. La carta geomorfologica, che è un elaborato di analisi del territorio, non evidenzia alcuna forma di dissesto attivo e/o quiescente, né alcuna pericolosità geomorfologica, nonostante nella successiva carta delle pericolosità geologiche, che è un elaborato di sintesi, siano invece riportate delle situazioni di pericolosità del territorio, specificamente sui versanti che coronano i diversi coni vulcanici, le quali pertanto andavano preliminarmente indicate negli elaborati di analisi;

2. Nella stessa carta di pericolosità geologiche sono riportate aree gravate da tre diversi livelli di pericolosità, definiti irrilevante, modesto ed elevato, a cui sono state assegnate le sigle convenzionali P0, P1 e P2, che però in un'accezione tecnica ormai consolidata, che si ritrova anche nei Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Sicilia, sarebbero invece da attribuire ai livelli "nullo", "moderato" e "medio"; Nella relazione geologica facente parte integrante dello studio geologico di PRG manca qualsiasi accenno ai suddetti PAI, seppure essi siano sovraordinati alla pianificazione urbanistica comunale.

3. L'assenza di forme di dissesto e di situazioni di pericolosità geomorfologica nella relativa Carta geomorfologica assume particolare rilevanza nella considerazione che la carta delle pericolosità geologiche non copre l'intero territorio comunale e pertanto non si hanno informazioni relative alle aree esterne a quelle coperte da questa stessa carta.

Per quanto sopra osservato si prescrive dunque la rielaborazione della carta geomorfologica dell'intero territorio comunale, da redigere prima dell'adeguamento degli elaborati di piano al decreto approvativo affinché in termini di destinazione urbanistica e di uso del territorio lo stesso piano possa essere eventualmente adeguato al riscontro di ulteriori situazioni di criticità geomorfologica.

Zonizzazione

In linea generale si reputano coerenti le valutazioni dell'U.O.4.1/DRU in ordine alla zonizzazione del piano con le precisazioni, modifiche e prescrizioni che di seguito si rassegnano:

Zone B1 e B2:

Per i lotti liberi non direttamente accessibili da spazi pubblici si prescrive l'obbligo di redigere preventivamente un P.A. che individui gli interventi di ristrutturazione urbanistica finalizzata alla piena accessibilità dell'edificato e che tenga conto dell'eventuale presenza di specie arboree di alto fusto prevedendone la conservazione, salva l'applicazione dell'art. 20 della L.R. 16/2016.

Zone AR:

In via preliminare si ritiene poter condividere i rilievi e le valutazioni dell' U.O. 4.1/DRU in ordine al dimensionamento ed alla conseguente previsione di aree risorse proposti dal piano per quanto inerente alla stima del fabbisogno abitativo; Quest'ultimo infatti, come tra l'altro emerso in sede di audizione dell'Amministrazione, si è rivelato inesatto stante che a fronte delle proiezioni di incremento di popolazione, stimate dai progettisti in 110 ab/anno, nell'ultimo quinquennio, l'incremento demografico si è attestato a n. 75 ab/anno.

Conseguentemente si condivide la necessità di riduzione delle Aree risorsa supposta nel parere dell'Ufficio con le seguenti modifiche, prescrizioni e precisazioni:

In via preliminare si rileva che, alla luce di quanto emerso in sede di sopralluogo e di una più attenta analisi delle foto aeree, in linea generale le aree destinate a zona AR non sono ancora significativamente compromesse. Pertanto,

rilevando dalle schede norma allegate al piano una potenzialità residenziale di 2.760 abitanti insediabili in tutte le AR previste e considerato che talune di dette aree sono coltivate a vigneto (vedi rilievi al superiore paragrafo sullo studio agricolo forestale), in difformità alla proposta dell'ufficio si ritengono meritevoli di approvazione, unitamente alle singole schede norma, esclusivamente le seguenti aree risorsa: **AR3** ; **AR8** ; **AR9** e **AR10**.

Altresì in coerenza alla proposta dell'ufficio, si ritiene assentibile la perimetrazione dell'area risorsa **AR4** per la quale, per causa della significativa trasformazione si prescrive la rielaborazione della scheda norma.

Infine riguardo all'area risorsa di modestissima estensione denominata **ARI**, si prescrive che la stessa assuma la più adeguata destinazione di zona **C2** in analogia alla medesima destinazione dell'isolato che la contiene.

Le aree risorsa non condivise con il presente voto assumono la destinazione di zona "E" di verde agricolo, disciplinata dall'art. 59 delle NTA, ad esclusivo uso agricolo, con esclusione della residenza se non pertinente alla conduzione del fondo e nel rispetto della pianificazione sovraordinata.

Sono fatti salvi gli strumenti attuativi già approvati e convenzionati.

Zone Pdr – Ambito di recupero edilizia spontanea:

Rilevando che le aree individuate dal piano presentano caratteristiche, condizioni e problematiche profondamente differenti si reputa necessario che le stesse vengano assoggettate ad altrettanti regimi normativi diversificati.

In particolare si rileva che l'area Pdr confinante lato nord con la AR4 è interamente ricadente all'interno della fascia di rispetto boschiva istituita con L.R. 16/96 e pertanto si dispone che la stessa sia assoggettata alle prescrizioni della suddetta legge. Conseguentemente dovranno essere adeguate le planimetrie di piano che dovranno riportare esclusivamente la visualizzazione del vincolo di fascia di rispetto boschiva.

Per quanto riguarda le altre zone Pdr individuate dal piano, pur condividendo la necessità di un recupero delle suddette aree attraverso la redazione di uno specifico piano di recupero, non si condividono le modalità d'intervento previste per il suddetto recupero dall'art. 54 delle NTA e si prescrive la rielaborazione della suddetta norma da redigere in conformità a quanto prescritto dalla Legge 47/85 e ss.mm.ii.

Zone Tr*:

Per quanto riguarda l'area destinata a zona Tr* posta a sud-ovest dell'abitato per la quale l'ufficio, in assenza di valide giustificazioni dimensionali ha ritenuto dover disattendere, essendo emersa, in sede di audizione dell'Amministrazione ed in sede di sopralluogo, la necessità di disporre di aree per il turismo open air all'uopo eventualmente utilizzabili ai fini di protezione civile in caso di calamità, si ritiene meritevole di approvazione la previsione di piano limitatamente alla parte posta a ovest della prevista via di fuga ed a sud delimitata dall'esistente strada podereale. Conseguentemente la rimanente area non assentita assumerà la destinazione di zona E di verde agricolo da attuare come specificato al superiore paragrafo dedicato alle zone Ar.

Viabilità:

In considerazione delle più recenti trasformazioni del territorio avvenute in attuazione dello strumento urbanistico vigente e pertanto non ancora inserite nella cartografia di base utilizzate per la restituzione dello zoning del presente piano si rileva che alcune previsioni di viabilità non possono più essere attuate.

Tale circostanza risulta confermata da numerose osservazioni presentate avverso alle previsioni di piano ritenute dall'Ufficio di piano meritevoli di accoglimento mediante una modifica al tracciato di progetto.

Premesso quanto sopra ed in considerazione che, come rilevato dall'U.O.4.1/DRU, in questa sede non possono essere apportate modifiche al progetto di piano già pubblicato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 71/78, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione ad attivare le procedure di variante urbanistica, si disattendono le previsioni di viabilità non più attuabili e le aree interessate assumeranno la destinazione delle zone contermini.

Osservazioni/opposizioni.

Le osservazioni e opposizioni presentate avverso al piano sono decise in conformità alla proposta di parere n. 2/2018 dell'U.O.4.1/DRU ad eccezione di quelle che interessano previsioni oggetto di prescrizioni del presente voto e che pertanto risultano superate dalle stesse.

Per tutto quanto sopra ritenuto e considerato il Consiglio, in parziale coerenza alla proposta di parere n. 2/U.O.4.1/S4/DRU del 19/1/2018, che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Nicolosi (CT), adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 14/1/2016, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori considerata ed alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti sul medesimo piano. >>

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 10885 del 29.06.2018 con la quale è stato notificato al Comune di Nicolosi il voto n. 87 del 30.05.2018 con cui il Consiglio Regionale dell'Urbanistica ha ritenuto il progetto di revisione generale del P.R.G. meritevole di approvazione in conformità alla proposta di parere U.O. 4.1 n. 2 del 19.01.2018, con modifiche e integrazioni.

VISTA la nota n. 16925 del 12.09.2018 (acquisita il 12.09.2018, prot. A.R.T.A. n. 15156), con cui il Comune di Nicolosi ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma V, della l.r. n. 71/1978, la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30.07.2018 di controdeduzioni formulate ai sensi dell'art.4 della L.R. 71/78, con gli allegati relativi.

VISTA la nota prot. n.16447 del 03/10/2018, con la quale l'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU, di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio Regionale dell'Urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 15 dell'01/10/2018, in merito alle controdeduzioni comunali sul voto CRU n. 87/2018 che di seguito parzialmente si trascrive:

<<...Omissis.

RITENUTO di dover riportare, punto per punto, la sintesi delle suddette controdeduzioni, così come approvate dal Consiglio Comunale di Nicolosi con la succitata Deliberazione, accompagnate dalle corrispondenti valutazioni di merito di questo Ufficio, come segue:

- **Studio agricolo forestale (Voto CRU n. 87/2018, pag. 1).**
Controdeduzioni: come da documento intitolato "note agro-forestali in risposta al voto n° 87 del C.R.U." allegato all'atto deliberativo n. 46/2018.
Valutazione: si prende atto rinviando ogni considerazione di merito al C.R.U. che ha formulato osservazioni specifiche e dove è presente la figura dell'agronomo.
- **Studio geologico (Voto CRU n. 87/2018, pag. 2).**
Controdeduzioni: come da documento intitolato "nota di chiarimento al voto del CRU n° 87 del 30 maggio 2018" allegato all'atto deliberativo n. 46/2018
Valutazione: si prende atto rinviando ogni considerazione di merito al C.R.U. che ha formulato osservazioni specifiche e dove è presente la figura del geologo.
- **Zone B1 e B2 (Voto CRU n. 87/2018, pag. 2).**
Controdeduzioni: nessuna.
- **Aree Risorsa (Voto CRU n. 87/2018, pag. 2).**
Controdeduzioni:
 - Aree Risorsa Ar1 (prescritta riclassificazione in zona C2): nessuna controdeduzione.
 - Aree Risorsa Ar2 (prescritta riclassificazione in zona E): il Comune accetta la prescrizione tranne che per una porzione di mq 48.000 circa "già zona C2 nel previgente strumento urbanistico".
 - Aree Risorsa Ar5 - Ar6 - Ar7 - Ar11 (prescritta riclassificazione in zona E): nessuna controdeduzione.
 - Aree Risorsa Ar4 (prescritta rielaborazione della relativa scheda norma "a causa della significativa trasformazione"): il Comune rappresenta "che trattasi di parte del territorio comunale già oggetto di precedente lottizzazione approvata nel 1967 in conformità alle norme urbanistiche dell'epoca". Dal confronto con le foto satellitari attuali "si evince uno scostamento/incremento di circa 15 abitazioni" che determinerebbe, rispetto al 2011 (anno di redazione del Piano), una "incidenza trascurabile ... e l'ininfluenza sui restanti dati urbanistici", motivo per cui viene proposta la variazione solo del rapporto di copertura da 0,05 mq/mq a 0,06 mq/mq.

Valutazione: fermo restando le valutazioni del CRU, organo che ha ritenuto dettare le prescrizioni sopra specificate, questo Ufficio ritiene poter accogliere le controdeduzioni del Comune che sostanzialmente accetta quanto prescritto dal CRU proponendo modifiche che appaiono tutto sommato di modesta entità.
- **Zona Pdr (Voto CRU n. 87/2018, pag. 3).**
Controdeduzioni: il Comune respinge il richiamo del CRU a rielaborare l'art. 54 NTA in conformità alla legge n. 47/1985 "non ravvisandosi alcuna difformità a quanto prescritto dalla legge 47/85 ma piuttosto il mero intendimento di non gravare sia sotto il profilo finanziario sia amministrativo il Comune ... con la doppia possibilità dell'intervento sia di iniziativa pubblica che privata, in coerenza con la prassi urbanistica consolidata". Inoltre, nel concordare su quanto prescritto dal CRU in merito all'area PdR ricadente in fascia di rispetto boschiva, vengono formulate alcune precisazioni.
Valutazione: si prende atto e si ritiene poter accogliere le controdeduzioni del Comune, fermo restando le valutazioni del CRU, considerato che le prescrizioni dello stesso risultano formulate a modifica e integrazione della proposta di parere di questa U.O. 4.1..
- **Zone Tr* (Voto CRU n. 87/2018, pag. 3).**
Controdeduzione: nessuna.

- **Viabilità (Voto CRU n. 87/2018, pag. 3).**
Controdeduzione: il Comune non formula controdeduzioni specifiche alla prescrizione del CRU di "disattendere le previsioni di viabilità non più attuabili" ma richiede di "individuare nel dettaglio la viabilità non attuabile cui si riferisce" la prescrizione stessa.
Valutazione: la richiesta non appare accoglibile in quanto ricade nelle specifiche competenze dell'U.T.C. del Comune l'accertamento dello stato dei luoghi nonché della regolarità degli immobili che non consentono la realizzazione della viabilità.
- **Zone DI (Parere U.O. 4.1. n. 2/2018, pag. 10).**
Controdeduzione: nessuna.
- **Zone Ard (Parere U.O. 4.1. n. 2/2018, pag. 10).**
Controdeduzione: il Comune, contestando la riclassificazione in zona E4, insiste per il mantenimento della destinazione (Area perequata per le attività produttive, commerciali, ecc.) allegando un elenco di 41 richieste di operatori economici "che legittimano ... la scelta pianificatoria".
Valutazione: si prende atto di quanto dichiarato nella controdeduzione comunale e si ritiene la stessa condivisibile. Con l'occasione va segnalato che è recentemente pervenuto un contributo a firma Gemmellaro Antonino (prot. 13588 del 20.08.2018) inerente alla questione. Nel documento il sig. Gemmellaro sottolinea la ripetitività dei nominativi titolari delle istanze citate dal Comune nell'elenco di cui sopra, sollevando dunque dubbi sull'attendibilità dello stesso, e segnala che "nella zona in questione insiste la colata lavica storica del 1910". Preliminarmente si precisa che il contributo pervenuto a questo Dipartimento sulle determinazioni del Consiglio Comunale, in ordine alle controdeduzioni, è irrituale e non previsto dalle procedure ex artt.3 e 4 L.R. 71/78, tuttavia si reputa poter formulare le seguenti considerazioni:
 - riguardo al 1° punto, si rileva che l'accertamento, a norma di legge, delle identità degli istanti, è in capo al Comune;
 - riguardo al 2° punto, lo stesso si ritiene superato dalle valutazioni del CRU, ove sono presenti la figura del geologo e il rappresentante della Sovrintendenza ai BB.CC. e AA.
- **Regolamento edilizio e norme di attuazione (Parere U.O. 4.1. n. 2/2018, pag. 10).**
Controdeduzione: il Comune propone di eseguire il prescritto adeguamento in sede di adeguamento del Piano al Decreto approvativo.
Valutazione: si condivide.

CONSIDERATO che le controdeduzioni del Comune di Nicolosi adottate ai sensi dell'art. 4, comma V, della l.r. n. 71/1978 con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30.07.2018 e trasmesse con nota n. n. 16925 del 12.09.2018 (acquisita il 12.09.2018, prot. A.R.T.A. n. 15156), appaiono condivisibili nei limiti delle valutazioni sopra esposte. Per tutto quanto sopra si è del

PARERE

che il progetto di revisione generale del P.R.G. del Comune di Nicolosi con annesso Regolamento Edilizio, adottato con Deliberazione di adozione del Commissario ad acta n. 1 del 14.01.2016, sia meritevole di approvazione per come comunicato al suddetto Comune con Dirigenziale prot. n. 10885 del 29.06.2018, tenuto conto delle valutazioni contenute nella presente proposta in ordine alle controdeduzioni comunali di cui alla D.C.C. n. 46/2018 e fatte salve le eventuali successive determinazioni di competenza del Consiglio Regionale dell'Urbanistica. >>

VISTO il parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica reso con il voto n.100 del 17/10/2018, che di seguito, parzialmente si trascrive:

<<...Omissis...

Considerato che nel corso della discussione il Consiglio ha ritenuto di condividere le proposte di parere dell'ufficio che forma parte integrante del presente voto ad eccezione apportando alla stessa alcune integrazioni, modifiche e precisazioni che di seguito si rassegnano:

Studio agricolo forestale

Il professionista redattore dello S.A.F. ha apportato le modifiche richieste dall'Agronomo componente del C.R.U. relativamente alle aree boscate o con colture specializzate che necessitavano di essere revisionate. Inoltre, a salvaguardia delle aree coltivate a vigneto, ricadenti in zone di espansione, che non fossero state individuate in cartografia, si consiglia di richiedere, preliminarmente al rilascio del Permesso di costruire, una relazione agronomica di supporto.

Studio geologico

Le controdeduzioni prodotte rispetto alle considerazioni espresse nel voto CRU n. 87 del 30/5/2018 sembrerebbero chiarire l'aspetto più rilevante evidenziato sotto il profilo sostanzialmente formale, ossia la completezza delle informazioni desumibili dalla carta di analisi geomorfologica dell'intero territorio comunale, tuttavia quest'ultima non è presente nella documentazione originariamente trasmessa al CRU e non è stata trasmessa neanche a supporto delle controdeduzioni.

Sui livelli di pericolosità assegnati nella carta delle pericolosità geologiche, definiti irrilevante, modesto ed elevato, non si condividono le considerazioni addotte circa la scelta di assegnare le sigle convenzionali P0, P1 e P2 poiché esse sono disomogenee rispetto a quella che è ormai un'accezione tecnica consolidata, derivante dai Piani stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). La disciplina urbanistica si basa tra l'altro su sigle convenzionali ormai accettate e riconosciute che concorrono ad una immediata comprensione delle relative destinazioni.

Per quanto sopra si prescrive dunque la rielaborazione della carta geomorfologica dell'intero territorio comunale, da redigere prima dell'adeguamento degli elaborati di piano al decreto approvativo.

Zonizzazione

In linea generale si reputano coerenti le valutazioni dell'U.O.4.1/DRU in ordine alla zonizzazione del piano con le precisazioni, modifiche e prescrizioni di seguito riportate:

Zone Pdr – Ambito di recupero edilizia spontanea:

Relativamente alle controdeduzioni riguardanti l'art. 54 delle NTA nel prendere atto delle controdeduzioni del Comune si prescrive tuttavia che i Piani Particolareggiati di recupero di iniziativa privata possano essere presentati solo nel caso in cui aderiscano il 100% dei proprietari delle aree oggetto dell'intervento. Inoltre si prescrive che al paragrafo "interventi consentiti" dopo le parole "per edilizia esistente" vengano aggiunte le parole "regolari e/o sanate".

Riguardo alla zona PdR confinante lato nord con la AR4 che ricade per intero all'interno della fascia di rispetto boschiva, si prende atto che il Comune ha ritenuto di aderire alla prescrizione di cui al voto n. 87/2018 seppur precisando che:

"trattasi di un'area oggetto di un piano di lottizzazione approvato con prat. N. 826 del 09.03.1967, quindi precedentemente all'entrata in vigore alla L.R. 16/96, seppur mai completato".

"ai sensi dell'art. 129 della L.R. 4 del 16 aprile 2003, nella considerazione che il comune di Nicolosi rientra tra quelli in cui le aree boschive risultano superiori al 30 per cento dell'intero territorio., la densità edilizia territoriale di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è aumentata a 0,20 mc/mq."

Quanto alle precisazioni riportate al punto 1 va precisato che le stesse sono ininfluenti riguardo la prescrizione di cui al voto n.87/2018 stante che la stessa discende da specifica norma di legge prevalente su ogni atto di pianificazione comunale seppur approvato in precedenza.

Appare invece ridondante la precisazione di cui al superiore punto 2 stante che già con voto n. 87/2018 il Consiglio ha ritenuto dovere assoggettare l'area in questione alle disposizioni di cui alla L. R. 16/96.

Viabilità: Preso atto che il Comune ha ritenuto aderire alle prescrizioni di cui al voto CRU n. 87/2018 tuttavia con la richiesta all'ARTA di specificare la prevista viabilità da disattendere, in coerenza alle considerazioni dell'ufficio del DRU, si prescrive che il Comune attraverso il responsabile per competenza Ufficio Tecnico Comunale provveda, ai fini dell'adeguamento del piano alle prescrizioni del decreto approvativo, alla individuazione nel dettaglio della viabilità non più attuabile per la presenza di immobili nelle aree interessate previa verifica della regolarità urbanistica degli stessi.

Per tutto quanto sopra il Consiglio, in coerenza alla proposta di parere n. 15/U.O.4.1/S4/DRU del 1/10/2018 che costituisce parte integrante del presente voto, è del

Parere

che il Piano Regolatore Generale del Comune di Nicolosi (CT), adottato con deliberazione commissariale n. 1 del 14/1/2016, sia meritevole di approvazione con le modifiche e prescrizioni nei termini dei superiori considerata ed alle condizioni contenute nei prescritti preventivi pareri resi dagli Enti preposti sul medesimo piano. >>

RITENUTO di potere condividere i superiori voti resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica n. 87 del 30/5/2018 e n.100 del 17/10/2018, rispettivamente assunti con riferimento rispettivamente alla proposta di parere dell'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU n.2 del 19/01/2018 e alla proposta dell'U.O.4.1 del Servizio 4/DRU n. 15 del 1/10/2018;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita

DECRETA

ART.1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 87 del 30/5/2018 e n.100 del 17/10/2018, nonché alle modifiche, prescrizioni e indicazioni di cui ai pareri degli Uffici in premessa citati, è approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Nicolosi, con annesse Norme Tecniche di Attuazione, adottato con delibera di adozione del Commissario ad Acta n. 1 del 14/01/2016;

ART.2) Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n. 87 del 30/5/2018 e n.100 del 17/10/2018;

ART.3) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) Delibera del Commissario ad Acta n.1 del 14/01/2016;
- 2) Proposta di parere n. 2 del 19/01/2018 resa dall'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU;
- 3) Voto n. 87 del 30/5/2018 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica;
- 4) Delibera Consiliare n. 46 del 30/7/2018 di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 87 del 30/5/2018;
- 5) Proposta di parere n. 15 dell'1/10/2018 resa dall'U.O. 4.1 del Servizio 4/DRU;
- 6) Voto n.100 del 17/10/2018 reso dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica;

Elaborati Tecnici:

STUDIO GEOLOGICO:

- 7) Relazione Geologica;
- 8) Tav. 1 - Carta geologica intero territorio comunale scala 1:10.000;
- 9) Tav. 2 - Carta geologica scala 1:5.000;
- 10) Tav. 2a - Carta geologica scala 1:2.000;
- 11) Tav. 3 - Carta geomorfologica intero territorio comunale scala 1:10.000;
- 12) Tav. 4 - Carta geomorfologica scala 1:5.000;
- 13) Tav. 4a - Carta geomorfologica scala 1:2.000;
- 14) Tav. 5 - Carta idrogeologica scala 1:5.000;
- 15) Tav. 5a - Carta idrogeologica scala 1:2.000;
- 16) Tav. 5b - Carta idrogeologica scala 1:10.000;
- 17) Tav. 6 - Carta litotecnica scala 1:5.000;
- 18) Tav. 6a - Carta litotecnica Scala 1:2.000;
- 19) Tav. 7 - Carta delle pericolosità geologiche scala 1:5.000;
- 20) Tav. 7a - Carta delle pericolosità geologiche scala 1:2.000;
- 21) Tav. 7b - Carta delle pericolosità geologiche scala 1:10.000;
- 22) Tav. 8 - Carta delle zone ad alta pericolosità sismica scala 1:5.000;
- 23) Tav. 8a - Carta delle zone ad alta pericolosità sismica scala 1:2.000;

STUDIO AGRICOLO FORESTALE:

- 24) Tav. A Relazione generale;
- 25) Tav. 1 Carta dell'uso del suolo e vegetazione scala 1:10.000;
- 26) Tav. 2 Carta delle aree boschive scala 1:10.000;
- 27) Tav. 3 Carta dei vincoli boschivi scala 1:10.000;
- 28) Tav. 4 Carta morfologica scala 1:10.000;
- 29) Tav. 5 Carta delle unità di paesaggio Scala 1:10.000;
- 30) Tav. 6 Carta delle infrastrutture all'agricoltura scala 1:5.000;
- 31) Tav. 7 Carta del catasto incendi 2001/2008 scala 1:10.000;
- 32) Tav. Note alla carta di confronto-vincoli boschivi P.R.G.-vincoli boschivi Piano Paesistico.

PROGETTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE:

- 33) Elaborato A - Relazione generale (agg. maggio 2015);
- 34) Elaborato B1 - Norme Tecniche di Attuazione (agg. maggio 2015);
- 35) Elaborato B2 - Schede Norma (agg. maggio 2015);
- 36) Elaborato C - Regolamento edilizio;
- 37) Tav. 1 Inquadramento Territoriale Regionale scala 1:350.000 (agg. ottobre 2012);
- 38) Tav. 2 Stato di Fatto del Territorio comunale scala 1:10.000 (agg. ottobre 2012);
- 39) Tav. 3A Stato di Fatto del Territorio Nicolosi centro scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- 40) Tav. 3B Stato di Fatto del Territorio San Nicola scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- 41) Tav. 3C Stato di Fatto del Territorio Ragala scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- 42) Tav. 3D Stato di Fatto del Territorio Scalonazzo scala 1:2.000 (agg. ottobre 2012);
- 43) Tav. 4 Il Regime Vincolistico Sovraordinato scala 1:10.000 (agg. dicembre 2014);
- 44) Tav. 5 Il Progetto di Piano scala 1:10.000 (agg. dicembre 2014);
- 45) Tav. 6A Il Progetto di Piano - Nicolosi Centro scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);
- 46) Tav. 6B Il Progetto di Piano - San Nicola scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);
- 47) Tav. 6C Il Progetto di Piano - Ragala scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);
- 48) Tav. 6D Il Progetto di Piano - Scalonazzo scala 1:2.000 (agg. dicembre 2014);

- 49) Tav. 6* Il Piano dei Servizi scala 1:5.000 (agg. dicembre 2014);
- 50) Tav. 7 Centro Storico – Stato di Fatto scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- 51) Tav. 8 Centro Storico – Analisi dei generatori della forma urbana-sistema viario e spazi pubblici scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- 52) Tav. 9 Centro Storico – Analisi delle fasi dello sviluppo storico scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- 53) Tav.10 Centro Storico – Numerazione degli isolati e delle unità edilizie scala 1:1.000 (agg. dicembre 2014);
- 54) Tav. 11 Centro Storico – Analisi tipologica per unità edilizie scala 1:1.000 (agg. dicembre 2014);
- 55) Tav. 12 Centro Storico – Numero di elevazioni fuori terra unità edilizie scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- 56) Tav. 13 Centro Storico – Tipologia strutturale delle unità edilizie scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- 57) Tav. 14 Centro Storico – Stato di conservazione delle unità edilizie scala 1:1.000 (agg. ottobre 2012);
- 58) Elaborato CS1a, CS1b, CS1c Schede Analisi Unità Edilizie Ambito 1 (agg. ottobre 2012);
- 59) Elaborato CS2 Schede Analisi Unità Edilizie Ambito 2 (agg. ottobre 2012);
- 60) Elaborato CS3 Schede Analisi Unità Edilizie Ambito 3 (agg. ottobre 2012).

ART.4) Il Comune di Nicolosi dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente Decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

ART.5) Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'Amministrazione comunale (Albo pretorio *online*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti.

ART.6) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

ART.7) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

ART.8) Ai sensi dell'art. 68 della legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo, 18 ottobre 2018.

SALERNO

(2018.42.2661)114

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti nomina e conferma dei commissari straordinari di Istituti autonomi case popolari.

Con decreto presidenziale n. 574/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito al dott. Maurizio Maccarrone con il D.P. n. 26/serv.1°/SG del 15 febbraio 2018 e confermato con il D.P. 212/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Acireale con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 575/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito al dott. Gioacchino Pontillo con il D.P. n. 209/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Agrigento con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 576/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito al geom. Riccardo Rizza con il D.P. n. 211/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Caltanissetta con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 577/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito al dott. Gaetano Laudani con il D.P. n. 33/serv.1°/SG del 15 febbraio 2018 e confermato con il D.P. 210/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Catania con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 578/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito al dott. Vincenzo Marchingiglio con il D.P. n. 203/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Enna con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 579/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito al dott. Leonardo Santoro con il D.P. n. 27/serv.1°/SG del 15 febbraio 2018 e confermato con il D.P. 208/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Messina con le funzioni di presidente e del consiglio di

Amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, ai fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 580/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 368 del 3 ottobre 2018, il dott. Ferruggia Ferruccio è stato nominato commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Palermo, con le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, per la durata di quarantacinque giorni dalla data del presente provvedimento, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'organo ordinario di amministrazione a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 582/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito al dott. Ignazio Pagano Mariano con il D.P. 29/serv.1°/SG del 15 febbraio 2018 e confermato con il D.P. 206/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Ragusa con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 583/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito all'ing. Antonino Lutri con il D.P. n. 30/serv.1°/SG del 15 febbraio 2018 e confermato con il D.P. 205/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Siracusa con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

Con decreto presidenziale n. 584/serv.1°/SG del 15 ottobre 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 ottobre 2018, l'incarico conferito all'ing. Giuseppe Pirrello con il D.P. n. 31/serv.1°/SG del 15 febbraio 2018 e confermato con il D.P. 204/serv.1°/SG del 3 maggio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Trapani con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità, con decorrenza dall'1 ottobre 2018, per la durata di quarantacinque giorni, al fine di assicurare la necessaria attività gestionale dell'Ente, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione, a seguito del riordino complessivo della materia afferente le politiche abitative.

(2018.42.2634)067

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione in via definitiva della graduatoria integrativa delle domande ammesse alla misura 2.48 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del PO FEAMP 2014-2020.

Con decreto n. 483 del 28 agosto 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 2018 al registro n. 3, foglio n. 135, è stata approvata in via definitiva la graduatoria integrativa delle domande

ammesse alla misura 2.48 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" del PO FEAMP 2014-2020, bando a regia 2016.

Il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Dipartimento regionale della pesca mediterranea.

(2018.44.2809)126

PSR 2014/2020 - Misura 3 Attività di informazione, promozione e pubblicità - Sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" - Comunicato relativo ai decreti n. 2524 del 23 ottobre 2018, modifica Disposizioni attuative e procedurali e n. 2553 del 24 ottobre 2018, bando pubblico.

Si comunica agli interessati che nel sito <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/> nelle sezioni "misure" e "bandi aperti" è stato pubblicato:

1. Decreto del dirigente generale n. 2524 del 23 ottobre 2018, di approvazione della modifica delle Disposizioni attuative e procedurali parte specifica della sottomisura 3.1. "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità";

2. Allegato 1 al decreto del dirigente generale n. 2524 del 23 ottobre 2018 - Disposizioni attuative e procedurali parte specifica della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità";

3. Decreto del dirigente generale n. 2553 del 24 ottobre 2018 di approvazione del bando pubblico della sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità";

4. Allegato al decreto del dirigente generale n. 2553 del 24 ottobre 2018 - Bando pubblico per la partecipazione alla sottomisura 3.1.

(2018.44.2801)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti sostituzione di commissari liquidatori di società cooperative.

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 1670 del 2 ottobre 2018, il dott. Barbagallo Orazio Lorenzo, nato a Catania il 10 agosto 1966, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Pegaso, con sede in Catania, in sostituzione dell'avv. Borina Anna Rita.

(2018.42.2682)041

Con decreto dell'Assessore per le attività produttive n. 1723 del 9 ottobre 2018, la dott.ssa Maria Lo Castro, nata a Palermo il 29 giugno 1956, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Progest, con sede in Balestrate (PA), in sostituzione dell'avv. Ivana Spina.

(2018.42.2623)041

Scioglimento della cooperativa Obiettivo Madonita, con sede in Castelbuono.

Con decreto n. 1753/10.S dell'11 ottobre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/Septiesdecies del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Cod. Fiscale	D.D.G. N.	del	Art.
Obiettivo Madonita	Castelbuono	02846600829	1753/10.S	11/10/18	2545

(2018.42.2655)042

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Inserimento del Parco archeologico di Pantelleria nel Sistema dei Parchi archeologici siciliani.

Con decreto dell'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana n. 29/Gab del 13 settembre 2018, vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato l'8 ottobre 2018 al n. 2504, il Sistema dei Parchi archeologici siciliani, ai sensi della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, definito con i D.A. dell'11 luglio 2001, n. 6263, D.A. del 29 aprile

2013, n. 1142, D.A. del 23 gennaio 2014, n. 117 e D.A. del 30 agosto 2017, n. 3827, è stato integrato con l'inserimento del "Parco archeologico di Pantelleria".

(2018.42.2678)016

Approvazione delle modifiche statutarie della Fondazione per l'arte e la cultura Lauro Chiazzese, con sede in Palermo.

Con decreto n. 4684 del 4 ottobre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sono state approvate le modifiche allo statuto della Fondazione per l'arte e la cultura Lauro Chiazzese, con sede in Palermo, via Libertà n. 52.

Il testo integrale del D.D.G. n. 4684 del 4 ottobre 2018 è consultabile nel sito istituzionale della Regione siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali.

(2018.42.2656)088

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Cancellazione dall'Albo regionale delle banche della banca "Senatore Pietro Grammatico" di Paceco Credito Cooperativo, con sede in Paceco.

Con decreto del dirigente generale di Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 829 dell'1 ottobre 2018, è stata disposta la cancellazione dall'Albo regionale delle banche di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, della banca "Senatore Pietro Grammatico" di Paceco Credito Cooperativo, avente sede nel comune di Paceco (TP), già iscritta al numero d'ordine 56.

(2018.42.2616)013

Cancellazione dall'Albo regionale delle banche della Banca di Sviluppo Economico S.p.A., con sede in Catania.

Con decreto del dirigente generale di Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 830 dell'1 ottobre 2018, è stata disposta la cancellazione dall'Albo regionale delle banche di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 2012, n. 205, della Banca di Sviluppo Economico S.p.A., avente sede in Catania, già iscritta al numero d'ordine 139.

(2018.42.2615)013

Provvedimenti concernenti autorizzazione a intermediazione per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 848 del 10 ottobre 2018, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana il seguente intermediario:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale Nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA1176	1181	10	Armenio Vincenzo c.f.: RMNVCN85E21E573P	Corso Roma n. 144	Licata	AG

(2018.42.2609)083

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 857 del 16 ottobre 2018, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana il seguente intermediario:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale Nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA1931	1936	15	Artale Santo c.f.: RTLSNT83S20A522P	Via F. Azzolini n. 21	Avola	SR

(2018.42.2663)083

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 858 del 16 ottobre 2018, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana il seguente intermediario:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale Nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA0766	771	51	Lombardo Ivan c.f.: LMBVNI83C01G273N	Via dell'Orsa Maggiore n. 68/70	Palermo	PA

(2018.42.2662)083

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Decadenza della concessione di acque minerali denominata "Gerasia" intestata alla società Reale s.r.l., con sede legale nel comune di Ali Terme.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 836 del 5 gennaio 2018, pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento dell'energia e vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità il 25 ottobre 2018, n. 1069, è stata pronunciata la decadenza della concessione di acque minerali denominata "Gerasia" intestata alla società Reale s.r.l., con sede legale in contrada Gerasia nel comune di Ali Terme (ME), giusta D.A. n. 1 del 7 gennaio 1999, in esecuzione di quanto previsto dalla lettera c) dell'art. 48 della legge regionale 1 ottobre 1956, n. 54.

(2018.43.2768)001

Voltura del decreto 9 marzo 2016 alla ditta Realizzazioni e Montaggi s.r.l., con sede legale in Siracusa, per la gestione di un impianto di compostaggio nel comune di Ragusa.

Con decreto n. 609 del 20 giugno 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il D.D.S. n. 223 del 9 marzo 2016, già intestato alla società S.R.R. - ATO 7 Ragusa Soc. Cons.p.a. è stato volturato in favore della ditta Realizzazioni e Montaggi s.r.l., con sede legale in Siracusa v.le Teracati n. 156, per la gestione dell'impianto di compostaggio a servizio della raccolta e della valorizzazione della frazione umida dei rifiuti, sito in c.da Cava dei Modicani, nel comune di Ragusa.

Sono state, altresì, approvate le modifiche non sostanziali consistenti nella realizzazione della copertura dell'area di maturazione con una struttura in ferro e telo in pvc, al fine di ridurre la produzione di percolato, e nella realizzazione degli impianti di smaltimento dei reflui civili e degli scarichi idrici.

(2018.42.2613)119

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore dei comuni di Mazzarà Sant'Andrea, Basicò e Viagrande a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Star Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 704 del 5 settembre 2018, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità il 19 settembre 2018 al n. 548 e registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 68 del 28 settembre 2018, è stato concesso il 60% del contributo PAES del comune di Mazzarà Sant'Andrea codice CUP D22F14000110007 per € 5.443,20, - a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 705 del 5 settembre 2018, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità il 3 agosto 2018 al n. 549 e registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 69 del 28 settembre 2018, è stato concesso il 60% del contributo PAES del comune di Basicò codice CUP I72F4000050002 per € 3.433,85, - a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 743 del 10 settembre 2018, annotato alla Ragioneria centrale per l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità il 27 settembre 2018 e registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 71 del 4 ottobre 2018, è stato concesso il 60% del contributo PAES del comune di Viagrande codice CUP J821I4000000002 per € 10.401,09, - a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2018.42.2621)131

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo all'approvazione dell'Avviso pubblico per l'invito alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco per l'offerta di servizi per il rafforzamento delle competenze di n. 62 ex lavoratori in mobilità dell'area di crisi industriale di Gela, percettori di misure di sostegno al reddito, e per l'erogazione dei voucher formativi.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative n. 9936 del 4 ottobre 2018 e relativi allegati, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per "l'invito alla manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco per l'offerta di servizi per il rafforzamento delle competenze di n. 62 ex lavoratori in mobilità dell'area di crisi industriale complessa di Gela, percettori di misure di sostegno al reddito, e per l'erogazione dei voucher formativi ai suddetti soggetti".

(2018.43.2743)091

Provvedimenti concernenti sostituzione di componenti della I e II Commissione provinciale di conciliazione di Palermo.

Con decreto n. 9995 del 10 ottobre 2018 del dirigente del servizio XV del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato sostituito un componente della prima Commissione provinciale di conciliazione di Palermo istituita con decreto n. 7299 del 28 dicembre 2017.

Il sig. Argento Gabriele, nato a Palermo il 15 maggio 1949 ed ivi residente in via F.lli Allotta n. 18, è stato nominato componente supplente della I Commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza di Confagricoltura Palermo, in sostituzione del dott. Santoro Giovanni.

Con decreto n. 9996 del 10 ottobre 2018 del dirigente del servizio XV del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato sostituito un componente della seconda Commissione provinciale di conciliazione di Palermo istituita con decreto n. 7300 del 28 dicembre 2017.

L'avv. Ferina Antonia Francesca, nata a Palermo il 25 gennaio 1982 ed ivi residente in via Dante n. 55, è stata nominata componente supplente della II Commissione provinciale di conciliazione in rap-

presentanza di Confagricoltura Palermo, in sostituzione del sig. Argento Gabriele.

(2018.42.2614)091

Comunicato relativo al decreto n. 2137 del 30 ottobre 2018, di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, ammesse ma non finanziate, non ammesse per punteggio insufficiente, domande escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità relativa all'Avviso n. 17/2017 "per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari" - PO della Regione siciliana - FSE 2014-2020, Azione 9.3.7.

Si informa che nei siti ufficiali del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali www.regione.sicilia.it/famiglia e del Fondo sociale europeo www.sicilia-fse.it è stato pubblicato integralmente il seguente decreto:

- decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 2137 del 30 ottobre 2018 - PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7: Avviso n. 17/2017 "per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari" approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse a finanziamento, ammesse ma non finanziate, non ammesse per punteggio insufficiente, domande escluse con indicazione dei motivi di non ammissibilità.

(2018.44.2807)131

Approvazione delle graduatorie provvisorie delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico riguardante l'intervento "Fondo Politiche Giovanili" - Anni 2014 - 2015 - 2016.

Con decreto n. 2160 del 31 ottobre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono state approvate le graduatorie delle proposte progettuali presentate a valere sull'Avviso pubblico, di cui al D.D.G. n. 2417 del 19 settembre 2017, riguardante l'intervento denominato: "Fondo Politiche Giovanili" Anni 2014 - 2015 - 2016, distinti per progetti ammissibili e finanziati, ammissibili ma non finanziati, non ammissibili ed esclusi.

Il decreto con i relativi allegati è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali alla voce "linee di attività", sottovoce APQ giovani indirizzo <http://dipartimento-famiglia-sicilia.it>.

Avverso il presente decreto gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni e deduzioni entro e non oltre dieci giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

(2018.44.2820)132

Comunicato relativo all'Avviso per l'erogazione dei contributi regionali di cui all'art. 60 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Si rende noto che nella *home page* del sito del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è pubblicato l'Avviso con relativa modulistica per l'erogazione dei contributi regionali di cui all'art. 60 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018 - Legge di stabilità regionale - pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. 1) n. 21 dell'11 maggio 2018.

(2018.44.2819)012

Elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi - Aggiornamento.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative l'elenco di cui all'art. 13 della legge regionale n. 8/2016, suddiviso tra allegato "A" (ammessi), allegato "B" (esclusi) e allegato "C" (esclusi per avvenuto pensionamento o decesso), aggiornato alla data 8 ottobre 2018.

(2018.43.2744)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Presenza d'atto degli atti di contabilità finale e del quadro economico finale di un intervento della Città metropolitana di Messina a valere sulla linea di intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013.

Con decreto del dirigente generale di Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 2330 del 31 agosto 2018, registrato in data 21 settembre 2018, reg. n. 1, foglio n. 107 dalla Corte dei conti, è stato preso atto degli atti di contabilità finale e del quadro economico finale dell'intervento: "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Malvagna e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile", della Città metropolitana di Messina a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1. del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP B97H07000800001 - Codice operazione SI 1 2986.

(2018.42.2671)133

Approvazione di perizia ed assunzione di impegno di somma per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel comune di Castelmola.

Con decreto n. 2607/Serv.11 del 26 settembre 2018, annotato presso la Ragioneria centrale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità in data 8 ottobre 2018 al n. 10, il dirigente del servizio 11 - Assetto del territorio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha approvato la perizia ed ha, altresì, assunto il relativo impegno definitivo di € 86.600,00 sul cap. 672013 del bilancio della Regione siciliana - Es. fin. 2018, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'eliminazione dei dissesti lungo la strada Mastrissa-Porticella in località Ciccione nel comune di Castelmola (ME), curati dall'ufficio del Genio civile di Messina.

(2018.42.2622)090

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione di modifiche all'Avviso pubblico n. 5/2018 per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e degli schemi di allegati generati dalla procedura informatica di presentazione.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 5882 del 30 ottobre 2018, sono stati approvati le modifiche all'Avviso pubblico n. 5/2018 per l'apprendistato di alta formazione e ricerca e gli schemi di allegati generati dalla procedura informatica di presentazione.

I soggetti proponenti dovranno predisporre la domanda di inserimento a catalogo e i relativi allegati esclusivamente avvalendosi della specifica procedura informatica, disponibile all'indirizzo <https://avviso52018.siciliafse1420.it>, che sarà resa disponibile per la compilazione a partire dal giorno 5 novembre 2018, dalle ore 12:00:00. La scadenza della prima finestra temporale è fissata alle ore 13:30:00 del giorno 18 dicembre 2018. Tale termine di scadenza è valido anche per l'apprendistato in attività di ricerca.

Il provvedimento integrale e relativi allegati sono pubblicati nel sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e, al fine di darne ampia diffusione, nel sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

(2018.44.2808)137

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Autorizzazione alla Casa di cura Igea s.r.l., sita in Partinico, per la rimodulazione dei posti letto accreditati.

Con decreto n. 1805 del 10 ottobre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, la Casa di cura Igea s.r.l., sita in via Roma 193, Partinico, è stata autorizzata alla rimodulazione dei posti letto accreditati.

Il suddetto decreto è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2018.42.2673)102

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società "Laboratorio di Analisi Cliniche dott.ssa A. Stalteri & C. s.n.c." alla società "C.A.D. s.r.l."

Con decreto n. 1831 dell'11 ottobre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale concesso per la gestione del laboratorio analisi, con sede in via Giuseppe Siracusa n. 2 nel comune di Siculiana (AG), dalla società Laboratorio di Analisi Cliniche dott.ssa A. Stalteri & C. s.n.c. alla società C.A.D. s.r.l.

(2018.42.2611)102

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Scalia Giuseppe s.n.c. alla società Laboratorio Analisi Cliniche dott. Bella Dario s.n.c. e contestuale trasferimento della sede operativa.

Con decreto n. 1833 dell'11 ottobre 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Laboratorio Analisi Cliniche Scalia Giuseppe s.n.c., alla società Laboratorio Analisi Cliniche dott. Bella Dario s.n.c. - partita IVA 01003470893 - ed il contestuale trasferimento della sede operativa da via Megara n. 78 ai nuovi locali siti in via Epicarno - Corbino n. 41 nel comune di Augusta (SR).

(2018.42.2618)102

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

Interventi di riequilibrio ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale nell'area costiera di Unci. Progetto esecutivo di 2° stralcio funzionale sito nel comune di Lipari.

Con decreto n. 426/Gab del 9 ottobre 2018 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, sono state ottemperate le prescrizioni di cui alle lettere a-c del D.R.S. n. 1142 del 26 novembre 2009, le prescrizioni alle lettere b-e-f-g-h-i-j-k non ottemperabili in questa fase di progettazione esecutiva, relativi agli interventi di riequilibrio ed adeguamento delle opere di protezione della spiaggia in località Canneto, messa in sicurezza e riqualificazione ambientale nell'area costiera di Unci. Progetto esecutivo di 2° stralcio funzionale sito nel comune di Lipari (ME).

(2018.42.2612)138

Procedura di valutazione ambientale strategica per un programma costruttivo nel comune di Taormina.

Con decreto n. 436/Gab del 10 ottobre 2018, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 226 dell'8 agosto 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che «il Programma costruttivo, redatto secondo le disposizioni di cui alla legge n. 162/1962 e successive, per la realizzazione di 100 alloggi all'interno dell'area P.E.E.P. localizzata nella frazione Trappitello del comune di Taormina in contrada "Fiascara"» sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs. n. e s.m.i., con il contestuale avvio della procedura V.Inc.A ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997.

Avverso il decreto n. 416/Gab del 27 settembre 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.42.2626)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica di un lotto di terreno nel comune di Mazara del Vallo.

Con decreto n. 437/Gab del 10 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 239 del 13 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la "Variante urbanistica del lotto di terreno sito in via Cavour nel comune di Mazara del Vallo, foglio di mappa 201, particelle nn. 880, 882, 883, destinata a area a parcheggio e viabilità esistente del P.R.G. vigente, attualmente zona bianca per effetto della decadenza dei vincoli a zona omogenea C4, Area a parcheggio e viabilità esistente. Sentenza TARS n. 2105/141. Ditta proprietaria: Asaro Luciano e Lodato Maria Teresa" non sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 239 del 13 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 437/Gab del 10 ottobre 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.42.2628)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Castellammare del Golfo.

Con decreto n. 438/Gab del 10 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 241 del 13 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "Piano di lottizzazione ricadente in Z.T.O. "C3.1" sito in contrada "Bevaio Merla" del comune di Castellammare del Golfo - Ditta proponente: Mirrione Lilla Caterina Maria e Mirrione Gaspare (ex Scandariato Maria Letizia)" sia da escludere alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le indicazioni contenute nel parere n. 241 del 13 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 438/Gab del 10 ottobre 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.42.2631)119

Parere motivato favorevole relativamente al processo di valutazione ambientale strategica sulla variante urbanistica al PRG del comune di Partinico, riguardante la delocalizzazione della distilleria Bertolino.

Con decreto n. 439/Gab del 10 ottobre 2018 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere ambientale n. 237 del 13 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, che ne costituisce parte integrante, è stato espresso parere motivato favorevole relativamente al processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) sulla variante urbanistica al PRG del comune di Partinico, approvata con delibera di consiglio comunale n. 38 del 27 aprile 2017, riguardante la delocalizzazione della distilleria Bertolino, da zona D2 (per usi artigianali/industriali salubri nonché centri per il commercio) a zona C1.1 (per usi residenziali), ambito "Viale dei Platani" su terreni ricadenti in catasto al foglio di mappa n. 19, particelle nn. 49, 63, 64, 89, 94, 104, 22, 723, 1507, 1585, 1586, 1587, 1588, 1599, 2428, 2429, 2430 e 19.

Il decreto n. 439/Gab del 10 ottobre 2018 è visionabile in formato integrale nel sito istituzionale dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente e nella *home-page* del DRU - *directory* "VAS-DRU", *sub directory* "provvedimenti".

(2018.42.2666)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante di riclassificazione urbanistica di un'area nel comune di Rosolini.

Con decreto n. 440/Gab del 10 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 247 del 26 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la "Variante denominata I di riclassificazione urbanistica dell'area distinta al fg. 38, p.lle 704, 709 e 781, nel comune di Rosolini, divenute zona bianca, in esecuzione della sentenza TAR CT Sez. 1 n. 535/15 della ditta Salemi Cettina e altri" è da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni nello stesso parere riportate.

(2018.42.2624)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. nel comune di Vittoria.

Con decreto n. 441/Gab del 10 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 249 del 26 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la "Variante al PRG per la ridefinizione della destinazione urbanistica di un'area nel comune di Vittoria in catasto al fg. 217, particelle 10 e 13, giusta sentenza TAR CT n. 998/2017. Ditta Vindigni Rossella" è da scudere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 con le prescrizioni contenute nei contributi degli enti e le condizioni contenute nel medesimo parere.

(2018.42.2629)119

Autorizzazione integrata ambientale alla ditta S.A.C.C.A S.p.A. Siculo Emiliana, con sede in Calatabiano, per il proseguimento dell'esercizio dell'attività IPPC di fabbricazione di carta e cartone.

Si rende noto che l'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 442/Gab del 10 ottobre 2018, ha concesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla società "S.A.C.C.A. S.p.A. Siculo Emiliana per la produzione di carta e cartoni", con sede legale e stabilimento nel comune di Calatabiano (CT) in via Pasteria n. 17/19, l'autorizzazione integrata ambientale per il proseguimento dell'esercizio dell'attività IPPC di "Fabbricazione di carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno".

La suddetta autorizzazione integrata ambientale è consultabile nella sua interezza nel sito *web* della Regione Sicilia all'indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedella mbiente/PIR_DipTerritorioAmbiente, nonché nel portale SI-VVI del medesimo sito *web* dell'Assessorato (<http://si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp>).

(2018.42.2679)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante al P.R.G. del comune di Vittoria.

Con decreto n. 443/Gab dell'11 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 236 del 13 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la variante al PRG per la ridefinizione della destinazione urbanistica di un'area nel comune di Vittoria, giusta sentenza TAR CT n. 1799/2011 - rideterminazione della destinazione urbanistica con la previsione di zona BS2M della ditta Conti Rosa Anna e altre - è da escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 con le condizioni contenute nel medesimo parere.

(2018.42.2635)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Mascali.

Con decreto n. 444/Gab dell'11 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 242 del 13 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "Piano di lottizzazione per un complesso edilizio uso abitativo via Giarre-Nunziata" del comune di Mascali sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 242/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.42.2638)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione di un'area edificabile nel comune di Licata.

Con decreto n. 445/Gab dell'11 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 250 del 26 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione di un'area edificabile di espansione semintensiva ubicata in via Palma, ricadente in zona C/2 del vigente P.R.G., del comune di Licata (AG) per la realizzazione di un'attività commerciale adibita a supermercato MD-DISCOUNT. - Ditta proponente: Sorriso-Graci ed altri - non sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le prescrizioni dettate nel parere n. 250 del 26 settembre 2018.

Avverso il decreto n. 445/Gab dell'11 ottobre 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.42.2646)119

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Trapani per la normazione urbanistica di lotti di terreno.

Con decreto n. 447/Gab del 15 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Donatello Messina, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Trapani, con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti ad una nuova normazione urbanistica dei lotti di terreno di proprietà della ditta "Burgarella ed altri" censiti in catasto alle particelle nn. 115, 155, 162, 591 (in parte), 655, 937, 993 e 994 del fg. di mappa n. 12 situati in località "Fontanelle", nel presupposto che tali aree siano divenute zone bianche dello strumento urbanistico vigente per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2018.42.2659)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Mazara del Vallo per la disciplina di un'area.

Con decreto n. 448/Gab del 15 ottobre 2018 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'ing. Salvatore Cirone in servizio presso questo Assessorato è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Mazara del Vallo (TP), con il compito di provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, a disciplinare l'area di proprietà della ditta "Torretta s.r.l.", lotti di terreno di loro proprietà distinti in catasto con fg. n. 196, partt. nn. 329 e 4110, siti in lungomare San Vito n. 67, e di cui all'istanza a firma dell'amm. unico Bianco Michele, per adottare un provvedimento di normazione urbanistica degli stessi lotti, ove fossero divenuti in tutto o in parte zona bianca dello strumento urbanistico per effetto della decadenza dei vincoli espropriativi.

(2018.42.2651)112

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Termini Imerese.

Con decreto n. 449/Gab del 15 ottobre 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 257 del 26 settembre 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il "Piano di lottizzazione in contrada Bragone, ricadente in z.t.o. "C6-residenziali estensive" del vigente

P.R.G. del comune di Termini Imerese - Ditte Messineo Antonina e Sciortino Antonino", sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 257/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto 449/Gab del 15 ottobre 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.42.2660)119

STATUTI

STATUTO DEL COMUNE DI MALFA (Provincia di Messina)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del comune di Malfa è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 33 del 7 luglio 2006.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 28 settembre 2018 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- il comma 4 dell'art. 30 viene così modificato "La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede, e da un massimo di tre assessori nominati dal sindaco.

- inserire dopo l'art. 48 l'art. 48/bis Contratti a tempo determinato.

L'ente ha facoltà, secondo le modalità e le procedure definite dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di fare ricorso a contratti a tempo determinato, di durata non superiore a quella residuale del mandato del sindaco, per la copertura di posti di responsabile di ufficio o servizio, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione.

I posti delle qualifiche dirigenziali di alta specializzazione e di responsabile di settore, degli uffici e dei servizi possono essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, mediante convenzione a termine fermi restando i requisiti professionali corrispondenti alla qualifica del posto da ricoprire, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il sindaco può conferire incarichi di dirigente, di alte specializzazioni o di funzionari dell'area direttiva, al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

- inserire dopo l'art. 50, l'art. 50/bis: Organismo di valutazione indipendente

L'organismo di valutazione indipendente, per lo svolgimento del servizio di controllo interno, è disciplinato dal regolamento e verifica, anche mediante valutazione comparativa dei costi, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

L'organismo di valutazione indipendente è dotato di autonomia funzionale e può in ogni fase del procedimento accedere ai documenti amministrativi mediante richiesta orale di informazioni ad uffici pubblici.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, per comprovate esigenze, l'amministrazione può avvalersi di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati nel campo delle tecni-

che di valutazione dell'azione amministrativa e del controllo di gestione.

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina l'attività dell'organismo e la relativa composizione.

- l'art. 78 viene così riformulato: Diritto di accesso e d'informazione.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini singoli associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del comune nonché degli enti e aziende indipendenti, secondo quanto previsto dalle norme della legge n. 241/90 e del D.Lgs. n. 33/2013, art. 5, comma 1 e art. 5, comma 2 (FOIA).

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire, ai soggetti interessati, la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi nei modi e con i limiti indicati dal regolamento.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa tenuti stabilmente.

L'esame dei documenti è gratuito, mentre il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché alla corresponsione dei diritti di ricerca.

Le aziende e gli enti dipendenti dal comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

È fatto obbligo all'amministrazione comunale, fermo restando la tutela della privacy, di rendere noto nel proprio sito internet, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali, ai fini della pubblicità - notizia.

Il comune, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione e la diffusione degli atti comunali istituisce con provvedimento sindacale l'Ufficio relazioni con il pubblico che ne disciplinerà il funzionamento secondo i principi del D.Lgs. n. 29/93 e della direttiva del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1994 utilizzando personale con idonea qualificazione e capacità.

(2018.42.2657)014

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 24 ottobre 2018, n. 19.

Tesoreria unica – Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni (TU).

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
 AI FUNZIONARI DELEGATI
 ALLE RAGIONERIE CENTRALI
 e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
 UFFICIO DI GABINETTO
 ALL'ASSESSORE PER L'ECONOMIA
 UFFICIO DI GABINETTO
 AGLI ASSESSORI REGIONALI
 UFFICI DI GABINETTO
 ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
 ALLA CORTE DEI CONTI
 SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIO III
 ALLA PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI
 A SICILIA DIGITALE S.P.A.
 ALL'UNICREDIT S.P.A.
 AREA PUBLIC SECTOR SICILIA
 ALL'UNICREDIT S.P.A.
 CASSA CENTRALE REGIONALE SICILIANA

Come è noto, a seguito dell'abrogazione della tesoreria unica regionale, ex art. 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, con circolare n. 11 del 25 maggio 2018 questa Amministrazione ha fornito alcuni elementi esplicativi ed apposite istruzioni per il pagamento delle somme presenti nei sottoconti di tesoreria eliminate e contabilizzate in appositi capitoli, in relazione alla natura dei fondi a suo tempo trasferiti.

Nella circolare è stata altresì richiamata la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii., inerente l'istituzione del sistema di tesoreria unica (TU) per enti ed organismi pubblici, provvedendo a fornire un *link* della Ragioneria generale dello Stato dove rilevare tutti i riferimenti e aggiornamenti normativi relativi alla legge, la stessa compresa, nonché l'elenco delle contabilità speciali di cui alla tabella A annessa alla legge.

A titolo esemplificativo sono assoggettati al regime di tesoreria unica gli enti territoriali, quelli del comparto sanitario, gli enti di ricerca, le università, le istituzioni scolastiche, gli enti previdenziali.

Dalla sua istituzione ad oggi, il sistema di tesoreria unica ha conosciuto un'evoluzione, transitando dalla tesoreria unica tradizionale (versamento di tutte le proprie risorse liquide sui conti aperti presso la Banca d'Italia, ripartite in un sottoconto fruttifero, per le entrate proprie, e in uno infruttifero per le altre entrate) alla tesoreria unica mista (versamento sui conti aperti presso la Banca d'Italia ai soli trasferimenti provenienti direttamente dal bilancio dello Stato, mantenendo le altre risorse presso il proprio tesoriere/cassiere bancario) che è stata sospesa dal 2012 per applicare, di nuovo, le regole della tesoreria unica tradizionale, quantomeno fino al 31 dicembre 2021 (art. 1, comma 877, legge n. 205/2017).

Nella summenzionata legge n. 720/1984 all'articolo 1 è disposto: "... gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge, effettuano, nella qualità di organi di esecuzione degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di pagamento a valere

sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato."

Inoltre, all'articolo 2 è stabilito che "Le disposizioni dell'art. 40, legge 30 marzo 1981, n. 119,, come ulteriormente modificato ed integrato dal successivo art. 3 della presente legge, si applicano agli enti ed agli organismi pubblici indicati nella tabella B annessa alla presente legge."

Le tabelle A e B, modificabili ed integrabili con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, attualmente vigenti, sono allegate alla presente circolare.

Il tesoriere/cassiere effettuerà i versamenti sulle contabilità speciali presso la tesoreria statale e tutte le regolazioni contabili, utilizzando unicamente il canale telematico in essere con la Banca d'Italia, essendo esclusa la possibilità di operare con bonifico bancario o altri strumenti, come disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 4 agosto 2009, recante le modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri e cassieri degli enti ed organismi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 720/1984 e la Tesoreria dello Stato (cfr. circolare n. 28 dell'1 ottobre 2018).

Come specificato nell'articolo 1 del summenzionato decreto ministeriale, le entrate degli enti e organismi inseriti nella tabella A, allegata alla legge n. 720/1984, sono versate nel sottoconto fruttifero o infruttifero con le seguenti modalità:

"a) nel sottoconto fruttifero devono affluire le entrate proprie degli enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed extratributari, proventi per vendita di beni e servizi, per canoni, sovracani ed indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore privato;

b) nel sottoconto infruttifero devono affluire le altre entrate, comprese quelle provenienti da mutui assistiti da garanzia statale e devono esservi versate le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente a qualsiasi titolo dal bilancio dello Stato, oltre ai trasferimenti provenienti dagli enti e organismi di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720."

Le istruzioni operative per l'immissione e registrazione di un mandato (sul SIC) o di un ordinativo (sul SI-GTS) ad un ente in TU (girofondi) sono descritte in allegato alla presente circolare e dovranno essere applicate a far data dal 5 novembre 2018.

Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto suesposto, le Amministrazioni in indirizzo sono invitate ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare presso gli enti ed aziende del settore pubblico regionale assoggettati al regime di tesoreria unica di cui alla legge n. 720/1984 e ss.mm.ii.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e inserita nel sito internet del Dipartimento bilancio e tesoro – Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari, al link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2018.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA

Tabella A¹¹

<ul style="list-style-type: none"> - Accademia della Crusca¹² - Accademia nazionale dei Lincei - Aereo club d'Italia - Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.) - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)¹³ - Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) - Agenzia nazionale turismo - Agenzia per il terzo settore - Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.) - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) - Agenzia spaziale italiana (ASI) - Autorità d'ambito - Autorità di regolazione dei trasporti¹⁴ - Autorità garante della concorrenza e del mercato - Autorità nazionale anticorruzione¹⁵ - Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture¹⁶ - Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico¹⁷ - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Autorità portuali - Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo - Aziende di promozione turistica - Aziende e Consorzi fra province e comuni per l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale - Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere (D.Lgs. n. 502/1992) - Aziende ospedaliere universitarie (D.Lgs. n. 517/1999) - Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura¹⁸ - Club alpino italiano - Comitato italiano paralimpico¹⁹ - Commissione di vigilanza sui fondi di pensione - Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che non usufruiscono di contributi statali - Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.)²⁰ - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)²¹ - Consorzi interuniversitari - Consorzi costituiti per l'esercizio di funzioni ove partecipino province e comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti, nonché altri enti pubblici - Consorzi per i nuclei di industrializzazione e consorzi per l'area di sviluppo industriale a prevalentemente apporto finanziario degli enti territoriali - Consorzio canale Milano-Cremona-Po - Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Consorzio per la zona agricola industriale di Verona - Croce Rossa italiana - DigitPA - Ente acquedotti siciliani - Ente Acque della Sardegna - Ente irriguo Umbro-Toscano in liquidazione - Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) - Ente nazionale per la cellulosa e la carta in liquidazione - Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) - Ente zona industriale di Trieste - Enti parchi nazionali - Enti parchi regionali - Enti provinciali per il turismo - Enti regionali di sviluppo agricolo - Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali - Garante per la protezione dei dati personali²² - Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como - Gestioni governative ferroviarie non trasformate in s.r.l. - Ispettorato nazionale del lavoro²³ - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni²⁴ - Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 233/2007) - Istituti del Ministero per i beni e le attività culturali dotati di autonomia speciale (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 233/2007) - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.Lgs. n. 288/2003) - Istituti zooprofilattici sperimentali - Istituto agronomico per l'oltremare - Istituto centrale di statistica (ISTAT) - Istituto italiano di studi germanici - Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente - Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN)
---	--

¹¹ La presente tabella - già sostituita, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1989, n. 30), modificata dal D.P.C.M. 29 agosto 1989, dall'art. 5, D.L. 25 novembre 1989, n. 382, dall'art. 4, D.L. 22 gennaio 1990, n. 6, dal D.P.C.M. 2 luglio 1990, dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1994, n. 143, dal D.P.C.M. 14 settembre 1994, dall'art. 3, legge 25 novembre 1995, n. 505, dall'art. 7, legge 21 dicembre 1996, n. 665, dall'art. 9, D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, dal D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, dall'art. 15, D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66, nuovamente sostituita dall'art. 3, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e modificata dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, dall'art. 1, D.M. 28 settembre 2000, n. 301, dall'art. 66, comma 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200, dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2005, n. 283), dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32), dall'art. 1 D.P.C.M. 17 settembre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 2008, n. 282), dall'art. 4, comma 4, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, dal D.P.C.M. 31 marzo 2010, dall'art. 3, comma 3, D.M. 21 maggio 2010, n. 123, dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51 e dall'art. 113, comma 5, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come sostituito dall'art. 29, comma 4, legge 17 ottobre 2017, n. 161 - è stata sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 29 novembre 2011 e così modificata dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2018. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.

¹² Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 19 settembre 2014.

¹³ Inserita dall'art. 1, D.P.C.M. 20 luglio 2017.

¹⁴ Inserita dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 708, a decorrere dall'1 gennaio 2016.

¹⁵ Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 giugno 2015.

¹⁶ L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata esclusa dalla presente tabella dal comma 2 dell'art. 1, D.P.C.M. 26 giugno 2015.

¹⁷ Inserita dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 708, a decorrere dall'1 gennaio 2016.

¹⁸ Capoverso inserito dal comma 391 dell'art. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'1 gennaio 2015.

¹⁹ Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 15 maggio 2018.

²⁰ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.

²¹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.

²² Inserito dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'1 gennaio 2016.

²³ Inserito dal comma 5 dell'art. 5, D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13 dello stesso decreto.

²⁴ Inserito dall'art. 1, comma 742, legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'1 gennaio 2016.

- Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»
- Istituto nazionale di astrofisica (INAF)
- Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS)
- Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)
- Istituto nazionale economia agraria (INEA)²⁵
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)
- Istituto storico italiano per il Medio Evo²⁶
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
- Istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000
- Lega italiana per la lotta contro i tumori
- Lega navale italiana
- Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi»
- Organi straordinari della liquidazione degli enti locali dissestati
- Organismi pagatori regionali per le erogazioni in agricoltura
- Ospedali Galliera²⁷
- Policlinici universitari, D.Lgs. n. 502/1992
- Province
- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- Scuola archeologica italiana in Atene²⁸
- Scuola superiore della magistratura²⁹
- Scuola superiore dell'economia e delle finanze
- Società regionale per la sanità So.Re.Sa.S.p.A.³⁰
- Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli
- Unioni di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti
- Università statali, istituti di istruzione universitaria, opere universitarie statali, enti ed organismi per il diritto allo studio a carattere regionale.

Tabella B³¹

- Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
- Agenzia industrie difesa
- Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
- Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS)
- Ente nazionale risi
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)
- Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
- Istituto superiore di sanità (ISS)

ISTRUZIONI GIROFONDI

Dopo aver inserito il C.F./P. IVA la procedura automaticamente mostrerà le ultime 12 cifre del conto corrente presso Banca d'Italia.

Se si tratta di un ente che ha più conti presso la Tesoreria di Banca d'Italia, occorrerà selezionare il numero di conto congruente su cui versare la somma; successivamente, dopo aver selezionato l'ente ed il relativo conto corrente occorrerà scegliere se la somma da trasferire è Fruttifera (F) o Infruttifera (I). La maschera, di *default*,

mostrerà "I" (Infruttifera).

Qualora l'ente non è presente in anagrafica, un messaggio inviterà l'utente a rivolgersi al Servizio tesoro di questo Dipartimento per l'inserimento dei dati che dovranno essere formalmente comunicati allo stesso Servizio anche via e-mail all'indirizzo: servizio.tesoro.bilancio(@regione.sicilia.it, indicando chiaramente i dati relativi al soggetto beneficiario, al codice fiscale/P.IVA, nonché il numero di conto corrente presso Banca d'Italia.

Se l'ente è presente in anagrafica si procederà come di consueto, anche in caso di mandato collettivo.

Nel caso di pagamenti di fatture ad enti in TU occorrerà predisporre non più un unico mandato o ordinativo di pagamento collettivo, ma dovranno essere predisposti due titoli:

- uno per pagare l'imponibile, da registrare in modalità 12 "girofondi";

- l'altro per pagare l'IVA in modalità 4 "bonifico bancario" sul conto corrente a suo tempo indicato nella circolare n. 9/2015, cioè sul conto corrente avente il seguente IBAN:

IT 34 E 02008 04625 000103623296

(2018.43.2737)017

CIRCOLARE 24 ottobre 2018, n. 21.

Società in house e controllo analogo - Azione di responsabilità e danno erariale. Circolare esplicativa.

ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c.
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
ALLA CORTE DEI CONTI -
SEZIONE DI CONTROLLO DELLA REGIONE SICILIANA

1. Affidamenti diretti delle società in house e controllo analogo

L'ordinamento europeo e quello nazionale, come noto, ammettono la possibilità che un'amministrazione pubblica proceda all'affidamento diretto di un contratto pubblico, senza cioè gara pubblica, a società dotate di personalità giuridica controllate dalla stessa, a condizione che la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e questa realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

Condizioni essenziali e legittimanti l'affidamento diretto sono i due c.d. requisiti Teckal, criteri cumulativi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e atti a giustificare la sottrazione di un servizio all'ambito di operatività delle regole dell'evidenza pubblica: la circostanza che l'affidamento abbia luogo in favore di soggetti che, sebbene giuridicamente distinti dall'amministrazione aggiudicatrice, costituiscano elementi del sistema che a tale amministrazione fanno capo, essendo soggetti a "controllo analogo", e il fatto che il destinatario dell'appalto svolga la parte più importante della propria attività in favore dell'amministrazione o delle amministrazioni che la controllano.

²⁵ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 381, legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è stato incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale ultimo ha assunto la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Successivamente, il CREA è stato inserito nella presente tabella dall'art. 1, comma 2, dell'allegato al D.M. 27 gennaio 2017, n. 39.

²⁶ Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 24 giugno 2014.

²⁷ Inserito dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 24 maggio 2018.

²⁸ Inserita dall'art. 1, D.P.C.M. 28 dicembre 2017.

²⁹ Inserita dall'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 28 dicembre 2012.

³⁰ Inserita dal comma 1 dell'art. 1, D.P.C.M. 19 settembre 2014.

³¹ La presente tabella - già sostituita dal D.P.C.M. 3 febbraio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1989, n. 30) e modificata dall'art. 4, D.P.C.M. 29 agosto 1989, dal D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, dall'art. 1, D.M. 12 giugno 1995, n. 329 e dall'art. 8, D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, nuovamente sostituita dall'art. 1, D.P.C.M. 28 ottobre 1999 e modificata dall'articolo unico, D.P.C.M. 26 settembre 2005, dall'articolo unico, D.P.C.M. 17 ottobre 2005 (*Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre 2005, n. 283), dall'art. 1, D.P.C.M. 25 gennaio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 2008, n. 32) e dall'art. 1, D.P.C.M. 21 aprile 2008 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2008, n. 194) - è stata sostituita dal comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 29 novembre 201 e così modificata dall'art. 1, D.P.C.M. 9 marzo 2018. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e l'art. 32-ter, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nei testi integrati dalle relative leggi di conversione.

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti un tale tipo di controllo sull'ente aggiudicatario, non ci si trova infatti di fronte a due soggetti distinti, ma ad un unico soggetto, in quanto l'amministrazione aggiudica il servizio ad un soggetto qualificabile alla stregua di un proprio organo o, in altre parole, di un prolungamento amministrativo della stessa.

Quando ricorre un'ipotesi siffatta, in definitiva, non si può ritenere sussistente un rapporto di terzietà tra amministrazione aggiudicatrice ed ente affidatario, giacché il controllo esercitato dalla prima sul secondo è tale da annullare in modo completo la volontà negoziale e l'autonomia dell'ente stesso.

In siffatto contesto, va delimitato e specificato il contenuto del requisito del controllo analogo, che ha particolarmente impegnato dottrina e giurisprudenza.

Infatti per giustificare una deroga alle regole europee di evidenza pubblica, la sola partecipazione pubblica totalitaria è stata considerata un elemento necessario ma non sufficiente: il controllo analogo sulla società pubblica affidataria del servizio può ritenersi garantito solo dalla previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società di stringenti poteri di controllo finanziario e gestionale a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha nel tempo delineato una serie di strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile, affermando che il controllo deve riguardare le attività fondamentali e di straordinaria amministrazione, il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico assegnati nonché gli organi della società.

In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, affinché vi sia controllo analogo, si deve verificare se in concreto si realizzi "una sorta di amministrazione indiretta nella gestione del servizio, che resta saldamente nelle mani dell'ente concedente, attraverso un controllo assoluto sull'attività della società affidataria la quale è istituzionalmente destinata in modo assorbente a operazioni in favore di questo (...). La struttura organizzativa deve, quindi, essere tale da consentire all'ente pubblico di esercitare la più totale ingerenza e controllo sulla gestione, nonché, sull'andamento economico-finanziario, analogamente a quanto avrebbe potuto fare con un servizio gestito direttamente" (*ex multis*: Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 gennaio 2005, n. 168 e TAR Campania, Sez. I, 30 marzo 2005, n. 2784).

Il soggetto affidatario si presenta, quindi, come una sorta di "*longa manus*" dell'amministrazione affidante, pur conservando natura distinta e autonoma rispetto all'apparato organizzativo di questa.

In pratica questo tipo di controllo può esplicitarsi, in via esemplificativa:

- nell'obbligo di trasmissione e di preventiva approvazione dei documenti di programmazione e del piano industriale;
- nella facoltà di modifica degli schemi tipo di contratto di servizio;
- nel potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità;
- nell'approvazione da parte dell'amministrazione delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria e degli atti fondamentali della gestione (il bilancio, il budget, l'organigramma, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo);

- nella nomina e revoca di componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società da parte del soggetto controllante.

Per «controllo analogo», che l'amministrazione aggiudicatrice esercita sull'ente aggiudicatario, di conseguenza, deve sostanzialmente intendersi un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica (tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario) e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

Per una corretta delimitazione del requisito, alla luce dei riscontri giurisprudenziali vi è chi ha ritenuto necessario distinguere tra controllo strutturale e controllo gestionale.

Il primo ricorre nelle ipotesi in cui il soggetto controllante eserciti un potere di controllo sulla struttura e sugli organi del soggetto controllato: tale controllo, in linea generale, si manifesta nel potere di nomina della maggioranza dei soggetti che compongono gli organi di amministrazione, direzione o vigilanza del soggetto aggiudicatario; il secondo ricorre nell'ipotesi in cui il soggetto controllante ha il potere di valutare la conformità dell'attività svolta dall'ente controllato ad un parametro legale, garantendo la conformità dell'azione.

Non escludendo il cumulo di controllo strutturale e controllo sull'attività all'interno di una stessa fattispecie, perché si possa parlare di «controllo analogo» il controllo strutturale va considerato un presupposto (anche cronologicamente) necessario perché possa parlarsi e regolarsi un controllo sull'attività.

Il controllo sull'ente affidatario, peraltro, non può essere esercitato da parte di un qualsiasi organismo di diritto pubblico, ma deve essere esercitato - direttamente o indirettamente - da quella stessa amministrazione che sia destinataria in via principale delle prestazioni del potenziale affidatario.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che, seppur in astratto, è configurabile un "controllo analogo" anche nel caso in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. *holding*) posseduta dall'ente medesimo.

Il controllo analogo è riconosciuto anche allorché il pacchetto azionario della società sia posseduto - anche in misura esigua per ciascuno - da una pluralità di enti pubblici.

Ciò in quanto, soddisfatta la condizione dell'esistenza di un capitale sociale interamente in mano pubblica, non riveste rilevanza l'esiguità della quota partecipativa di alcuni soggetti (cfr. TAR Lazio 16 ottobre 2007, n. 9988) non configurandosi quale elemento necessario il possesso del capitale sociale da parte di un solo ente pubblico ed, altresì, l'irrilevanza della misura percentuale nella partecipazione (o compartecipazione plurima) di enti pubblici, sempre che, beninteso, ricorra la condizione, di imprescindibile rilevanza, che gli stessi enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In questo caso, però, la verifica sul "controllo analogo" si concentrerà necessariamente nel rinvenimento di clausole o prerogative che conferiscono agli enti partecipanti a quote societarie anche se esigue, effettive e concrete possibilità di controllo nell'ambito in cui si esplica l'attività

decisionale dell'organismo societario attraverso i propri organi (assembleari o di amministrazione).

Sul punto, in linea con la giurisprudenza europea (sentenza Coditel Brabant 13 novembre 2008 - Causa C 324/07) anche la giurisprudenza nazionale ha sviluppato e riconosciuto il tema del controllo analogo congiunto, chiarendo che gli enti partecipi di una società *in house* possono esercitare il controllo analogo collettivamente, deliberando a maggioranza all'interno degli organi sociali nei quali siedono i loro rappresentanti (cfr. Cons. St., Sez. V, sentenze nn. 1365/2009; 2765/2009; 5082/2009; 5808/2009).

Tale controllo, ammesso a condizione che sussista tra gli enti partecipanti una omogeneità degli interessi perseguiti, sarà da intendersi esercitabile in chiave non soltanto propulsiva o propositiva di argomenti da portare all'ordine del giorno del consesso assembleare bensì, e principalmente, comporterà anche poteri inibitivi di iniziative o di decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dell'ente nei cui confronti si esplica il servizio.

In particolare, secondo la giurisprudenza amministrativa (tra le tante Cons. St., Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8970), il controllo analogo "non postula necessariamente anche il controllo, da parte del socio pubblico, sulla società e, in via consequenziale, su tutta l'attività, sia straordinaria che ordinaria, essendo invece sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e deliberando a maggioranza dai singoli enti pubblici associati".

In conclusione, perché sussista il controllo analogo, e di conseguenza la piena legittimità dell'affidamento *in house*, è "richiesta l'esistenza di strumenti giuridici (di diritto pubblico o di diritto privato) idonei a garantire che ciascun ente, insieme a tutti gli altri azionisti della società *in house*, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata" (Cons. St. sentenza n. 8970/2009).

Alla luce delle impostazioni adottate in giurisprudenza, quindi, il controllo analogo dev'essere configurato in termini diversi - e più intensi - rispetto ai consueti controlli societari, quale attività di controllo forte che si traduce in un potere di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività riferita a tutti gli atti di gestione ordinaria e agli aspetti che l'ente concedente ritiene opportuni.

Ciò tuttavia non implica un'assenza di autonomia gestionale ed operativa dell'impresa controllata giacché, una volta orientate le politiche aziendali da parte del socio affidante, gli organi di amministrazione, all'interno del quadro di direttive assegnato, sono dotati di capacità operativa autonoma.

Appare di conseguenza necessario stabilire un meccanismo di "governance" della società che, pur dovendo consentire a ciascun ente socio affidatario l'esercizio del "controllo analogo", non finisca con penalizzare l'operatività della società stessa.

Al riguardo appare utile precisare che proprio la nozione di controllo analogo conduce a ritenere che si sia in presenza di una posizione più forte rispetto a quella prevista nel diritto societario a favore del socio unico o di maggioranza, e che si caratterizza per un insieme di poteri, quali:

- la determinazione dell'odg del consiglio di amministrazione, che garantisce esattamente il controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;
- l'indicazione dei dirigenti;

- l'elaborazione delle direttive di politica aziendale per garantire che le stesse non si evolvano in direzione contraria o comunque diversa dai semplici e stringenti bisogni tecnici dell'azionista.

Il quadro sin qui delineato va in parte rivisto alla stregua delle previsioni del T.U. n. 175/2016 e s.m.i. e del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., i quali hanno profondamente modificato la disciplina delle società a partecipazione pubblica in forma e con modalità non scevre da profili di marcata contraddittorietà. Ad essi si aggiunge, altresì, quanto precisato dall'ANAC con le linee guida elaborate con riguardo alle procedure di iscrizione nell'apposito elenco, ai sensi dell'art. 192 del citato codice dei contratti pubblici.

Va poi ricordato che il D.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nell'esercizio della controversa delega operata in materia dalla legge n. 124 del 2015, ha ridisegnato la disciplina delle società partecipate, con lo scopo di razionalizzare la materia, non senza far sorgere molteplici dubbi interpretativi che hanno riguardato anche l'istituto dell'*in house*.

Giova al riguardo premettere che il citato T.U. all'art. 1, comma 3, evidenzia la fluida demarcazione dei "confini" tra la disciplina pubblicistica e quella privatistica delle società in esame, stabilendo che "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato".

Il profilo pubblicistico certamente rileva nella fase della costituzione della società partecipata che è sottoposta all'obbligo di una motivazione rinforzata da parte dell'amministrazione procedente.

Occorre, infatti, da un lato, una motivazione analitica (vincolo di motivazione), dall'altro la necessità che la società persegua finalità istituzionali (vincolo di scopo). L'aggravamento del già generalizzato obbligo di motivazione degli atti amministrativi, se trova giustificazione nell'esigenza di limitare il ricorso, in taluni casi abnorme, al modulo organizzativo societario da parte della P.A. ed al fine di prevenire un uso non appropriato di risorse pubbliche - il T.U. sulle società partecipate ha quale finalità la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche, nell'ottica della riduzione della spesa pubblica e della promozione di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza - non deve ritenersi tuttavia una limitazione alla capacità negoziale della P.A. nell'attività imprenditoriale in contrasto con l'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

Ed infatti, giusta l'art. 5, comma 1, del T.U. n. 175/2016 ("Oneri di motivazione analitica") si stabilisce che "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o externalizzata del servizio affidato. La motivazione deve

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa".

Il richiamato T.U. reca una puntuale disciplina dell'*in house providing* all'art. 2, comma 1, lett. o), secondo cui si considerano "società *in house*" quelle "sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3". Tale ultima disposizione, al successivo comma 7, coordina la disciplina con gli artt. 5 e 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (cd. "Codice dei contratti pubblici").

Ed infatti la prima norma del citato codice stabilisce i requisiti necessari per configurare la speciale relazione tra P.A. e società:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Sulla scorta delle modalità di controllo possono individuarsi diverse modalità di *in house*: "frazionato" (o "pluripartecipato"), "verticale invertito" (o "capovolto"), "orizzontale", tramite società *holding* ("indiretto"), "a cascata". In merito un rilevante riferimento deve esser rinvenuto nelle Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* prevista dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017.

Va poi ricordato che le linee guida sono state adottate in attuazione dell'art. 192, comma 1, del citato D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale, nell'esercizio della delega conferita dall'articolo 1, comma 1, lettera eee), della legge 28 gennaio 2016, n.11, ha istituito presso l'ANAC, «anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*».

La medesima disposizione precisa che «l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'ANAC definisce con proprio atto», prevedendosi inoltre che «domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale».

L'art. 192, comma 1, ha così attribuito all'ANAC il potere di dettare disposizioni vincolanti sulla tenuta dell'elenco, nell'esercizio di un potere che si traduce in atti che non sono regolamenti in senso proprio (art. 213, comma 2, del codice), ma atti di regolazione flessibile, di portata generale e con efficacia vincolante, come tali sottoposti alle garanzie procedurali e giustiziabili davanti agli organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo (cfr. parere Cons. Stato, Commissione speciale dell'1 aprile 2016, n. 855).

A tal fine, la disposizione richiamata prevede che l'Autorità definisca con proprio atto le modalità e i criteri per l'iscrizione nell'elenco, stabilendo che tale iscrizione avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti.

Per espressa previsione dell'art. 192, l'elenco è istituito «anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici», in aderenza al criterio di cui alla lettera eee) dell'articolo 1, comma 1 della legge-delega n. 11 del 2016.

L'elenco consente, inoltre, di ottenere una rilevazione specifica, nell'ambito del più vasto settore delle società a partecipazione pubblica, di quella parte costituita da organismi partecipati qualificabili come organismi *in house*, in quanto in possesso di tutti i requisiti a tal fine prescritti dalla legge.

Esso può contribuire alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica che costituiscono criteri guida anche del nuovo D.lgs. n. 175/2016, che richiede alle amministrazioni un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.

Alla stregua del quadro sinteticamente delineato, in conclusione, può quindi affermarsi che - anche in presenza di puntuali interventi del legislatore e delle Autorità di regolazione - sulla scorta delle elaborazioni della richiamata giurisprudenza europea, la Corte di cassazione ha ritenuto necessaria la verifica, ai fini della configurazione dell'*in house providing* della compresenza, di tre presupposti od indici sintomatici.

Tali presupposti vanno pertanto rinvenuti:

1. nell'integrale detenzione del capitale sociale - o del patrimonio dell'ente - da parte di uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e dal contestuale divieto statutario di cederne le partecipazioni a privati;

2. nella circostanza che la società - o l'ente - esplicitamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;

3. nell'assoggettamento statutario della gestione a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità ed intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (*ex multis* Corte di cassazione, SS.UU., 22 dicembre 2016, n. 26643).

2. Azione di responsabilità e danno erariale - competenza del giudice ordinario e del giudice contabile.

La giurisprudenza della suprema Corte di cassazione ha chiarito con nitore che con riferimento alla puntuale demarcazione del riparto della giurisdizione tra Corte dei conti e giudice ordinario, occorre aver riguardo al rapporto di servizio tra l'agente e la pubblica amministrazione,

ma che per tale può intendersi anche una relazione con la pubblica amministrazione caratterizzata dal fatto di investire un soggetto, altrimenti estraneo all'amministrazione medesima, del compito di porre in essere in sua vece un'attività senza che rilevi né la natura giuridica dell'atto di investitura né quella del soggetto che la riceve, sia essa una persona giuridica o fisica, privata o pubblica (Corte di cassazione, SS.UU., 3 luglio 2009, n. 15599; 31 gennaio 2008, n. 2289; 22 febbraio 2007, n. 4112; 20 ottobre 2006, n. 22513; 5 giugno 2000, n. 400; Sez. un., 30 marzo 1990, n. 2611).

Da ciò si è fatto discendere che va ricompreso nella giurisdizione della Corte dei conti anche l'accertamento della responsabilità erariale conseguente all'illecito o indebito utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti pubblici (Corte di cassazione, SS.UU., 25 gennaio 2013, n. 1774; 9 gennaio 2013, n. 295, 5 giugno 2008, n. 14825) o delle responsabilità in cui può incorrere il concessionario privato di un pubblico servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investa il privato dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest'ultima (Corte di cassazione, SS.UU., n. 4112/07, cit).

Sul punto le Sezioni unite hanno ritenuto che sia da attribuire alla giurisdizione contabile, dopo l'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, art. 1, ultimo comma, la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto la responsabilità di privati funzionari di enti pubblici economici (quali, ad esempio, i consorzi per la gestione di opere) anche per i danni conseguenti allo svolgimento dell'ordinaria attività imprenditoriale e non soltanto per quelli cagionati nell'espletamento di funzioni pubbliche o comunque di poteri pubblicistici (Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19667).

Ciò in quanto l'esercizio dell'attività amministrativa va rinvenuto non solo di fronte allo svolgimento di pubbliche funzioni e poteri autoritativi ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, si perseguono le finalità istituzionali proprie dell'amministrazione pubblica mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato; con la conseguenza - si è precisato - che, nell'attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione della Corte contabile è rappresentato dall'evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento - pubblico o privato - nel quale si colloca la condotta produttiva del danno (Corte di cassazione, SS.UU., 25 maggio 2005, n. 10973; 20 giugno 2006, n. 14101; 1 marzo 2006, n. 4511; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3367).

Se quanto appena osservato vale certamente per gli enti pubblici economici, i quali restano nell'alveo della pubblica amministrazione pur quando eventualmente operino imprenditorialmente con strumenti privatistici, occorre stabilire entro quali limiti alla medesima conclusione si debba pervenire anche nel diverso caso della responsabilità di amministratori di società di diritto privato partecipate da un ente pubblico, le quali non perdono la loro natura di enti privati per il solo fatto che il loro capitale sia alimentato anche da conferimenti provenienti dallo Stato o da altro ente pubblico.

Va parimenti ricordato quanto poi precisato dalla giurisprudenza con riferimento alla scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private che implica il suo assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.

Dall'identità dei diritti e degli obblighi facenti capo ai componenti degli organi sociali di una società a partecipazione pubblica, pur quando direttamente designati dal socio pubblico, logicamente discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere, nei medesimi termini - contemplati dagli artt. 2392 e segg. cod. civ. - in cui tali diverse possibili proiezioni della responsabilità sono configurabili per gli amministratori e per gli organi di controllo di qualsivoglia altra società privata.

Tuttavia non resta esclusa in via definitiva anche la proponibilità dell'azione del procuratore contabile, tesa a far valere la responsabilità dell'amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall'ente pubblico quando questo sia stato direttamente danneggiato dall'azione illegittima.

Tuttavia il danno inferito dagli organi della società al patrimonio sociale, che nel sistema del codice civile può dar vita all'azione sociale di responsabilità ed eventualmente a quella dei creditori sociali, non è idoneo a configurare anche un'ipotesi di azione ricadente nella giurisdizione della Corte dei conti perché non implica alcun danno erariale, bensì si esplica unicamente in un danno sofferto da un soggetto privato (la società che patisce la *mala gestio*), riferibile al patrimonio appartenente soltanto a quel soggetto e non certo ai singoli soci - pubblici o privati - i quali sono unicamente titolari delle rispettive quote di partecipazione e i cui originari conferimenti restano confusi e assorbiti nell'unico patrimonio sociale.

Quanto sin qui ricordato trova riscontro nell'impossibilità di realizzare, altrimenti, un soddisfacente coordinamento sistematico tra l'ipotizzata azione di responsabilità dinanzi al giudice contabile e l'esercizio delle azioni di responsabilità contemplate dal codice civile.

Con riguardo alla fattispecie è giunta da ultimo la pronuncia della Corte di cassazione SS.UU. n. 17188/2018.

Tale ulteriore arresto giurisprudenziale, se per un verso, consolida l'orientamento giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione, ritenendo discriminante, ai fini della sussistenza di quella giuscontabile, che la società della quale gli amministratori sono ritenuti responsabili di un pregiudizio al patrimonio sociale, e conseguentemente al pubblico erario, sia da considerare o meno in controllo analogo, dall'altro, fornisce un utile spunto anche sulla irrilevanza di eventuali modifiche dell'assetto proprietario nel corso del giudizio che rafforzino i presupposti della pretesa risarcitoria azionata in sede giuscontabile.

In particolare la sentenza in esame, nel confermare i circoscritti presupposti per la sussistenza di profili responsabilità in capo ai rappresentati degli enti pubblici partecipanti ("il comportamento omissivo di coloro i quali rappresentano la parte pubblica all'interno della società partecipata si sia determinato un pregiudizio al valore della partecipazione societaria" cioè in quanto il socio pubblico che detiene una quota del patrimonio di una società privata "ha il dovere di fare tutto il possibile affinché tale partecipazione venga indirizzata in vista del raggiungimento del miglior risultato possibile; per cui, se egli omette di compiere quanto è in suo potere in vista di tale obiettivo, egli in concreto determina la perdita di valore della sua quota di partecipazione all'interno della società, il che si traduce in un danno erariale"), in linea con la giurisprudenza sin qui richiamata, ha statuito che va ritenuta sussistente la giurisdizione della Corte dei conti esclusivamente quando l'azione di responsabilità trovi fondamento in comportamenti di amministratori o sindaci "tali da

compromettere la ragione stessa della partecipazione sociale dell'ente pubblico, strumentale al perseguimento di finalità pubbliche ed implicante l'impiego di risorse pubbliche, o da arrecare direttamente pregiudizio al suo patrimonio”.

Ma quel che più rileva ai fini della ricostruzione effettuata, permane la giurisdizione del giudice ordinario sulle società a partecipazione mista anche nel caso in cui si verifichi, come accaduto nella fattispecie sulla quale si è pronunciata la suprema Corte, una trasformazione della compagine sociale a seguito dell'instaurazione del giudizio.

Nel senso che la sopravvenuta acquisizione totalitaria della partecipazione da parte della Regione non determina la riconoscibilità della giurisdizione al giudice contabile che era carente della stessa al momento nel quale il giudizio è stato incardinato, in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, dovendosi confermare la conclusione della consolidata giurisprudenza caldata per la quale non è in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

Sicché, se in base alle previsioni dello statuto sociale vigenti alla data del fatto generatore della responsabilità contabile (gennaio 2014), la società regionale mista pubblico-privata (Sicilia e Servizi S.p.A.) “non poteva ritenersi una società *in house*, mancando sia il requisito della titolarità esclusiva del capitale sociale in mano pubblica, con conseguente divieto di cessione delle azioni a privati, sia il requisito del controllo analogo; per cui la sussistenza del terzo requisito, ossia quello dell'esercizio dell'attività prevalente a favore dei soci stessi, non contestato e comunque esistente, si rivela insufficiente”, la giurisdizione contabile non può in alcun modo ritenersi suffragata dalla circostanza che in seguito a tale fatto generatore la partecipazione sia stata acquisita integralmente dalla Regione e che la società sia stata assunta in controllo analogo da quest'ultima.

Deve poi ricordarsi la distinzione, richiamata anche dalla sentenza, tra la responsabilità in cui gli organi sociali possono incorrere nei confronti della società (sancita per le società per azioni dagli articoli 2393 e seguenti e per le società a responsabilità limitata dall'art. 2476 del codice civile, commi 1, 3, 4 e 5) e la responsabilità che essi possono assumere direttamente nei confronti di singoli soci o terzi (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall'art. 2395 del codice civile, per le società a responsabilità limitata, dallo stesso art. 2476 del codice civile, comma 6), ed in questa seconda fattispecie sussiste la giurisdizione del giudice contabile, volta a “far valere la responsabilità dell'amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall'ente pubblico quando questo sia stato direttamente danneggiato dall'azione illegittima (classico caso è quello del danno all'immagine)”.

La sentenza in commento se, per un verso, rafforza ulteriormente il già nitido orientamento della giurisprudenza della S. Corte di cassazione sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e contabile, anche con riguardo a fattispecie particolari come quella oggetto del giudizio, per altro verso, evidenzia ancor di più gli oneri che sussistono in capo al socio pubblico nel ponderare la sus-

sistenza delle iniziative volte a far valere la responsabilità dell'amministratore che sia incorso in ipotesi di *malagestio*.

I più recenti orientamenti della giurisprudenza nomofilattica hanno così posto in rilievo che l'azione del procuratore contabile ha presupposti e caratteristiche profondamente diverse dalle azioni di responsabilità sociale e dei creditori sociali sancite dal codice civile: in primo luogo l'una è obbligatoria, le altre discrezionali; la prima ha finalità precipuamente sanzionatoria (sicché essa non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato dalla *malagestio* dell'amministratore o dall'omesso controllo del vigilante, contemplandosi, ad esempio, la *compensatio lucri cum damno* o l'esercizio del potere riduttivo da parte del giudice), le azioni sociali hanno invece scopo sostanzialmente ripristinatorio; la prima richiede il dolo o la colpa grave, e solo in limitate ipotesi è esercitabile anche contro gli eredi del soggetto responsabile del danno; avuto riguardo alle azioni sociali e dei creditori sociali è sufficiente anche la colpa lieve ed il debito risarcitorio è pienamente trasmissibile agli eredi (Corte di cassazione, SS. UU., 2 settembre 2013, n. 20075).

In tal guisa, quindi, ai fini del riparto di giurisdizione deve precisarsi che non risulta rilevante il carattere soggettivo, quanto piuttosto, in applicazione di un principio sostanzialistico, la natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate. Conseguentemente deve ritenersi escluso il modello gestionale dell'affidamento *in house* per organismi non aventi precipua finalità lucrativa quali le fondazioni.

La figura dell'affidamento *in house*, infatti, trova la sua puntuale collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e proprio in tale ambito può trovare spazio l'analisi dell'ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici: situazione questa che va del tutto esclusa, in ragione della statutaria previsione della Fondazione, di non perseguire fini di lucro (Corte di cassazione, SS.UU., 2 febbraio 2018, n. 2584).

Con il decreto n. 2590 del 22 ottobre 2018 dell'Assessore regionale per l'economia, in corso di pubblicazione, è stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

Il decreto ha appositamente disciplinato in maniera strutturale i controlli sulle società partecipate dalla Regione, con successiva circolare saranno diramate le opportune direttive applicative su tali controlli.

L'Assessore: ARMAO

(2018.44.2782)008

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

CIRCOLARE 25 ottobre 2018.

Circolare prot. n. 22230 del 26 giugno 2018 - Disabilità psichica.

AI COMUNI DELL'ISOLA
AI DISTRETTI SOCIO-SANITARI DELL'ISOLA
ALLE ASP DELL'ISOLA

A seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, p. I, n. 29 del 26 giugno 2018, della circolare n. 22230 del 26 giugno 2018, sono state rappre-

sentate difficoltà interpretative da parte di prestatori di servizi di accoglienza di disabili psichici.

Nel confermare integralmente i contenuti della circolare n. 22230/18 si ritiene, però, opportuno esplicitare talune affermazioni come di seguito.

Il rapporto convenzionale è un rapporto esclusivamente bilaterale tra i comuni da una parte e i prestatori di servizi d'accoglienza dall'altra.

Alla retta di ricovero dei disabili psichici partecipano:

– la Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - nei limiti degli stanziamenti di bilancio che vengono equamente ripartiti, a titolo di contribuzione;

– le ASP con compartecipazione pari al 40%;

– i comuni per la restante quota parte a copertura dell'intero.

La compartecipazione della Regione siciliana alle rette non interviene, né modifica la bilateralità del rapporto convenzionale tra comuni e prestatori di servizi di accoglienza, siano essi associazioni o società cooperative.

La Regione siciliana non interviene in alcun modo in tale rapporto convenzionale, né in fase di individuazione del contraente, né in fase di stipula, firma o approvazioni.

La funzione della Regione siciliana - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - resta esclusivamen-

te quella di contribuire in compartecipazione con ASP (40%) e comuni (restante quota) delle rette di ricovero.

Ovviamente il Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali mantiene compiti di vigilanza e monitoraggio della corretta utilizzazione dei fondi trasferiti ai comuni.

In tal senso i compiti di vigilanza possono essere svolti anche dai Distretti socio-sanitari che sono tenuti a svolgere tali compiti.

Quanto comunicato con la circolare n. 22230 del 26 giugno 2018 e con la presente circolare non inficia la possibilità della Regione siciliana di nominare commissari ad acta così come già operato precedentemente. Tali interventi sostitutivi potranno essere conseguenziali alle attività di vigilanza poste in essere sia dalla Regione sia dai Distretti socio-sanitari e ciò fatta salva la vigilanza in materia sanitaria da parte delle AA.SS.PP.

Nel concludere si ribadisce quindi che ai prestatori di servizi resta preclusa la possibilità di avviare percorsi pre-cettivi nei confronti dell'Amministrazione regionale a seguito di eventuali inadempienze da parte dei comuni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

*Il dirigente generale
del Dipartimento regionale della famiglia
e delle politiche sociali: GIGLIONE*

(2018.44.2785)012

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione